

Corsi - Seminari
Formazione Professionale

2017 - ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

ed. Maggio 2017

The logo for INAZ, featuring the word "INAZ" in a bold, white, italicized sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

INAZ



INAZ Srl
Soc. Unip.

Viale Monza 268 – 20128 Milano
Tel. 02 277 181 – Fax 02 2047 655

P.I. C.F. R.I. 05026960962
C.S. € 360.000 int. vers.
R.E.A. Milano 1791351

www.inaz.it
info@inaz.it
PEC inaz@legalmail.it

Sistema di gestione aziendale certificato
ISO 9001:2008 IMQ S.p.A. N.9150.INAZ
ISO/IEC 27001:2013 IMQ S.p.A. N.9194.IZ02

Questa pubblicazione e' stata realizzata per finalità didattiche e costituisce supporto documentale alle giornate di formazione e non e' destinata alla vendita.

COPYRIGHT INAZ SRL Soc. Unip. 2017 - I diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compreso copie fotostatiche, film didattici e microfilm) sono riservati per tutti i Paesi e tutelati dalle norme internazionali in materia di diritti d'autore.

RESPONSABILITA' - L'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze.

AVVERTENZA – INAZ SRL Soc. Unip. si riserva di modificare la presente documentazione senza preavviso, motivo per cui lo stesso e' da ritenersi puramente indicativo.

MARCHI REGISTRATI - Tutte le diciture riguardanti prodotti ed applicativi che possono essere menzionati nella pubblicazione, sono marchi registrati dalle rispettive Aziende licenziatrici.

Dispensa chiusa in redazione in data 17/05/2017


SOMMARIO

IL MODELLO 770/2017	5
Soggetti obbligati	5
Composizione, struttura della modulistica e dati richiesti	5
La "doppia" certificazione ed il nuovo modello 770	6
Eventi eccezionali	6
Le novità in breve	6
Frontespizio	6
Quadro ST	7
Quadro SV	9
Quadro SX	9
Quadro SY	12
La modulistica 2016 (ex semplificato)	13
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione	24
Obblighi/Adempimenti dell'Intermediario	27
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770	29
Cenni sull'unificazione dei modelli	29
Il Frontespizio della dichiarazione	29
Campo "Tipologia sostituto"	29
Campo "Correttiva nei termini"	29
Campo "Dichiarazione integrativa"	29
Dichiarazione tardiva	30
Campo "Eventi eccezionali"	30
Sez. "Dati relativi al sostituto"	30
Sez. "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"	31
Curatore fallimentare o commissario liquidatore	32
Rappresentante firmatario della dichiarazione residente all'estero	32
Sez. Dati del soggetto estero	32
Invio separato del modello 770	33
Sez. "Firma della dichiarazione"	34
Sezione "Firma della Dichiarazione": casella "Attestazione"	35
Sez. "Impegno alla presentazione telematica"	36
Sez. "Visto di conformità"	36
Campo "Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX"	36
Correzione degli errori o delle omissioni	38
IL QUADRO ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	41
Dati specifici della prima sezione	43
Dati specifici della seconda sezione	43
Operazioni societarie straordinarie: indicazione delle residue rate prelevate	44
Sezione I – Erario	46
Sezione II – Addizionale regionale	52
Casi particolari di compilazione del Quadro "ST"	52
II QUADRO SV – Trattenute di addizionali comunali all'Irpef	55
I dati richiesti dal Quadro SX	59
Guida alla compilazione del quadro SX	59
II QUADRO DI	79
II QUADRO SY - Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010	82
Cenni di carattere normativo	82
Casi in cui non si applica la ritenuta 20%	83
Esempi applicazione della ritenuta 20%	84
Esempi di NON applicazione della ritenuta 20%	84
Natura delle somme corrisposte e adempimenti a carico del terzo erogatore	85
Attestazione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della ritenuta	85
Applicazione "parziale" della ritenuta	85
Doppia ritenuta	85
Adempimenti a carico del terzo erogatore	86
Compilazione del Quadro SY	87
LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE	90
Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto	91
Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto	93
II PUNTO SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO	94
ACCORPAMENTO DEI CODICI TRIBUTO	95
IL PUNTO SUL SISTEMA SANZIONATORIO FISCALE	99
Sanzioni in caso di omessa presentazione dichiarazione	99

Sanzioni in caso di infedele dichiarazione	99
Sanzioni relative alla Certificazione Unica	99
LE DEDUZIONI IRAP 2017	100
La deduzione del costo dei lavoratori stagionali (Stabilità 2016)	100
Le novità Irap della legge di Stabilità 2015	100
LE AGEVOLAZIONI 2017	102
1. Bonus "Occupazione Sud"	103
2. Assunzione Donne prive di impiego regolarmente retribuito (L. n. 92/2012).....	103
3. Assunzione di uomini privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi più di 50 anni (L. n. 92/2012).....	103
4. Assunzione di lavoratori in CIGS (Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993)	104
6. Assunzione Lavoratori percettori di Naspi (D.L. n. 76/2013).....	104
7. Assunzione di soggetti portatori della "dote" Giovani Genitori (DM 19 novembre 2010)	104
8. Garanzia Giovani (Decreto Direttoriale n. 1709/2014)	104
9 Sostituzione per maternità (L. 53/2000)	105
10. Lavoratori detenuti	105
11. Incentivo "Occupazione Giovani"	105
LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017	106
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO FISCALE (D.L. 50/2017)	106

IL MODELLO 770/2017

Dal 2017 non sono più presenti le due canoniche versioni del modello 770 ("Semplificato" ed "Ordinario") grazie all'unificazione operata dall'Agenzia delle Entrate.



Il modello **770/2017**, relativo all'anno d'imposta 2016, insieme alle connesse istruzioni per la compilazione, è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet della predetta Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Soggetti obbligati

Devono presentare il Mod. 770 i soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Composizione, struttura della modulistica e dati richiesti

Il modello risulta composto:

1. dal **Frontespizio** (Informativa Privacy + n. 1 facciate),
2. dai **quadri ST**, Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive (sezione I, Erario, n. 1 facciata; sezione II, Addizionale regionale, n. 1 facciata), **SV**, Trattenute di addizionali comunali all'Irpef (n. 1 facciata), **SX**, Riepilogo dei crediti e delle compensazioni (n. 1 facciata) ed **SY**, Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010. Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale, **DI** - Dichiarazione integrativa;
3. dai quadri **SF** - Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, **SG** - Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale, **SH** - Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti, **SI** - Utili e proventi

equiparati pagati nell'anno 2016, **SK** - Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie, **SL** - Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto, **SM** - Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di imposta, **SO** - Comunicazioni e segnalazioni, **SP** - Titoli atipici, **SQ** - Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29/9/73, n. 600, **SS** - Dati riassuntivi.

In questo lavoro, si tratteranno i quadri relativi all'ex modello 770 semplificato.

La “doppia” certificazione ed il nuovo modello 770

Si ricorda che attualmente abbiamo due tipologie di certificazione unica: una semplificata/**sintetica** (da consegnare al sostituto) ed un'altra completa/**ordinaria** (da trasmettere all'Agenzia delle Entrate).



CU 2017 SINTETICO: da consegnare ai percipienti entro il 31 marzo 2017, in cui sono certificati, i principali dati reddituali anche per finalità dichiarative (modello 730, anche precompilato o modello UNICO PF 2017);

CU 2017 ORDINARIO: da inviare entro il 7 marzo 2017, che include, oltre a quelli del modello CU2017 sintetico “**tratteggiati**”, tutti i dati connessi all'adempimento della dichiarazione dei sostituti d'imposta «modello 770».

E IL MODELLO 770?

Il modello 770 è diventato semplicemente un riepilogo di versamenti e delle compensazioni effettuate nell'anno, e non riporterà più i dati delle comunicazioni di lavoro dipendente e autonomo, in quanto già inserite nella trasmissione telematica della CU.

Eventi eccezionali

Nel frontespizio, e più precisamente nella sezione “Tipo di dichiarazione” destra è presente il campo “Eventi eccezionali”, che richiede il codice identificativo di alcune situazioni di eccezionale gravità per le quali il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione.

Si evidenziano, nello specifico, le seguenti novità rispetto al modello **770 Semplificato del 2016**:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

3 - Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa. Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 6 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Il contribuente è tenuto al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.

Non è più prevista, inoltre, la possibilità di accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi né direttamente né per il tramite del sostituto.

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate prevedono che, in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Le novità in breve¹

Frontespizio

Nel frontespizio si rilevano diverse novità:

1) Nella sezione “Tipo di Dichiarazione” appare la casella “Tipologia sostituto”:

¹ Per un approfondimento si rinvia agli appositi paragrafi



TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
------------------------------	---	--	---



TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
------------------------------	--	---	--	---

2) Nella sezione "Dati relativi al sostituto" troviamo due nuove caselle: "Codice paese estero" e "Codice di identificazione fiscale estero".

Codice paese estero <input type="text"/>	Codice di identificazione fiscale estero <input type="text"/>
--	---

3) Nella sezione "Redazione della Dichiarazione" troviamo tutte le caselle relative al vecchio modello ordinario (SF, SG, SH, SI, SK, SM, SO, SP, SQ, SS) la casella "Altre ritenute" e la nuova "DI". Si rileva l'assenza, della casella "Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione".

770/2016

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	(barrare la casella)					
PROSPETTI COMPILATI			ST <input type="checkbox"/>	SV <input type="checkbox"/>	SX <input type="checkbox"/>	SY <input type="checkbox"/>
GESTIONE SEPARATA LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO	Dipendente <input type="checkbox"/>	Autonomo <input type="checkbox"/>	Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione <input type="text"/>			



770/2017

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
QUADRI COMPILATI E GESTIONE SEPARATA	Dipendente <input type="checkbox"/>		Autonomo <input type="checkbox"/>		Altre ritenute <input type="checkbox"/>											

4) Nella sezione "Firma della dichiarazione" troviamo la casella "Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX".

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX

Quadro ST

Si nota, nella prima sezione, l'assenza di diverse caselle rispetto al modello dello scorso anno e, nello specifico del:

- punto 3 "Versamento crediti recuperati";
- punto 4 "Importi utilizzati a scomputo";
- punto 5 "Utilizzo di versamenti in eccesso";
- punto 12 "Tesoreria".

770/2017

Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scampo		Importo versato
	1	2		6	7	
ST2	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
	8	9				10

770/2016

Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scampo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scampo
	1	2	3	4	5	6	
ST2	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
	7	8					9


Di conseguenza è mutata la struttura dei righe successive, i cui sono assenti le caselle corrispondenti ai punti eliminati.

Difatti, nel secondo quadro si nota l'assenza dei vecchi punti:

- 4 "Importi utilizzati a scampo";
- 5 "Utilizzo di versamento in eccesso";
- 12 "Tesoreria";

Modello - 770/2016

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scampo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scampo	Importo versato
	1	2		4	5		
ST14	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9					



Modello - 770/2017

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scampo		Importo versato
	1	2		6	7	
ST14	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Codice regione
	8	9				

E' poi presente una nuova sezione, la n. IV, riguardante le imposte sostitutive applicate nei casi di intermediari non residenti (righe da ST38 a ST49).

Sezione IV

Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE													
Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT						Codice fiscale					
1		2						3					
Denominazione												Codice Stato estero	
4												5	
Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze e altri proventi		Imposta applicata		Importi utilizzati a scomputo		Crediti di imposta utilizzati a scomputo		Importo versato			
1		2		3		4		6		7			
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo		Data di versamento					
8		9		10		11		14					

Quadro SV

Si rileva una situazione analoga a quella del quadro ST; con caselle che sono state eliminate rispetto al modello dello scorso anno. Nello specifico, nel modello di questo anno, non troviamo più:

- punto 2 "Trattenute effettuate";
- punto 4 "Importi utilizzati a scomputo";
- punto 5 "Utilizzo di versamenti in eccesso";
- punto 12 "Tesoreria".

770/2017

SV1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)												1		Eventi eccezionali		2	
Periodo di riferimento		Ritenute operate		Crediti di imposta utilizzati a scomputo		Importo versato											
1		2		6		7											
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo		Data di versamento									
8		9		10		11		14									

770/2016

SV1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)												1		Eventi eccezionali		2	
Periodo di riferimento		Trattenute effettuate		Importi utilizzati a scomputo		Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo		Importo versato							
1		2		4		5		6		7							
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo		Tesoreria		Data di versamento							
8		9		10		11		14									

Quadro SX

Il quadro SX, in seguito alla fusione dei modelli, è molto cambiato rispetto alla versione dello scorso anno e si riscontra sia la presenza di alcune caselle nuove che la scomparsa di qualcuna più risalente.

Anzitutto, la vecchia sezione "Riepilogo altri crediti" (SX35-SX47) è stata eliminata e trasportata nel rigo SX4 in maniera estremamente semplificata. Nel rigo SX1 del modello di quest'anno troviamo, infatti, i punti:

- 5 "Credito marittimi imbarcati e assimilati";
- 6 "Credito per famiglie numerose";
- 7 "Crediti per canoni di locazione";
- 8 "Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n 208/2015";
- 9 "Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale".

L'attuale sezione "Riepilogo altri crediti" (righe da SX35 a SX47) presenta, invece, righe di nuova introduzione, poco attinenti con la trattazione in commento, a parte i numeri 40 e 47.

Il rigo SX31 è stato spostato più in alto nel quadro SX rispetto al modello dello scorso anno. Ulteriore novità, rispetto al modello semplificato del 2016, è poi l'assenza dei righe da SX5 a SX30.

Eliminazione codici T, U e V del punto 10 – Annotazioni

Relativamente al punto 10 vengono soppressi i codici T, U e V.

Tale scelta è giustificata dal fatto che le compensazioni dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione vengono esposte nei modelli F24 (vedi codici tributo 1632, 1633, 162E e 163E), e nel quadro SX.

Invece, i codici U e V attengono al riguardano l'ambito pubblico e sono gestiti tramite il modello F24EP tramite il codice tributo 165E istituito con la predetta risoluzione n° 103/2015.

Di seguito alcune immagini delle modifiche in commento:

Mod. 770/2017

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2016 in eccesso	Credito marittimi imbarcati e assimilati		
	1	2	3	5		
	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale		
	6	7	8	9		
Importo complessivo SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7

Mod. 770/2016 Semplificato

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2015 in eccesso		Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati Mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4			
Importo complessivo SX4	2	3	4	5	6	7	

Codice						
Erario SX5						
Addizionale comunale 2007 SX6						
Ente Impositore SX7	1					
SX8						
SX9						
SX10						
SX11						
SX12						
SX13						
SX14						
SX15						
SX16						
SX17						
SX18						
SX19						
SX20						
SX21						
SX22						
SX23						
SX24						
SX25						
SX26						
SX27						
SX28						
SX29						
SX30						
Regioni a statuto speciale	SX31	VA ¹	SA ²	SI ³		
Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato 1		2	
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato			
Riepilogo altri crediti	SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2015 1	credito utilizzato in F24 2		ammontare credito residuo 3
	SX37	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spettante nel 2015 1	credito acquisito 2	credito caduto 3	credito utilizzato in F24 4
			credito utilizzato a scampo 5	ammontare credito residuo 6		
	SX38	Credito riconosciuto per famiglie numerose	anno 2015 1	credito recuperato 2		
	SX39	Credito riconosciuto per canoni di locazione	anno 2015 1	credito recuperato 2		
	SX40	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	credito spettante nel 2015 1	credito utilizzato 2		credito residuo 3
	SX47	Credito bonus riconosciuto	Anno 2015 1	credito recuperato 2		credito utilizzato in F24 3
						credito residuo 4

Quadro SY

Il quadro SY è l'unico che non ha subito modifiche rispetto al quadro dello scorso anno.

La modulistica 2016 (ex semplificato)



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali *Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*

Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato, (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



QUADRO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate		Crediti di imposta utilizzati a sconto	Importo versato	Eventi eccezionali
	mese	anno	1	2	6	7	
ST1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				1		2
ST2	8	9	10	11	14		
ST3	8	9	10	11	14		
ST4	8	9	10	11	14		
ST5	8	9	10	11	14		
ST6	8	9	10	11	14		
ST7	8	9	10	11	14		
ST8	8	9	10	11	14		
ST9	8	9	10	11	14		
ST10	8	9	10	11	14		
ST11	8	9	10	11	14		
ST12	8	9	10	11	14		
ST13	8	9	10	11	14		

Codice fiscale

Mod. N.

Sezione II
Addizionale regionale

	Periodo di riferimento		Ritenute operate		Crediti di imposta	Importo versato			
	mese	anno	2		utilizzati a scomputo	7			
1	8	9	10	Note	11	13	14		
	Interessi	Ravvedimento			Codice tributo	Codice regione	giorno	mes	anno
ST14		<input type="checkbox"/>							
ST15		<input type="checkbox"/>							
ST16		<input type="checkbox"/>							
ST17		<input type="checkbox"/>							
ST18		<input type="checkbox"/>							
ST19		<input type="checkbox"/>							
ST20		<input type="checkbox"/>							
ST21		<input type="checkbox"/>							
ST22		<input type="checkbox"/>							
ST23		<input type="checkbox"/>							
ST24		<input type="checkbox"/>							
ST25		<input type="checkbox"/>							

Codice fiscale

Mod. N.

Sezione III

Ritenute su redditi di capitale

	Periodo di riferimento		Ritenute operate			Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Data di versamento		
	mese	anno	2	9	10	6	7	giorno	mese	anno
ST26	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST27	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST28	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST29	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST30	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST31	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST32	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST33	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST34	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST35	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST36	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				
ST37	1		2	9	10	6	7	14		
	8			<input type="checkbox"/>		11				

Codice fiscale

Mod. N.

Sezione IV
 Imposta sostitutiva
 di cui agli artt. 6 e 7
 del D.Lgs. 21/11/97,
 n. 461 e altre
 imposte sostitutive
 applicate

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE											
1		2				3					
Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT				Codice fiscale					
ST38											
4											5
Denominazione											Codice Stato estero
1		2		3		4		6		7	
Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze		Imposta applicata		Importi utilizzati		Crediti di imposta		Importo versato	
mese anno		e altri proventi				a scomputo		utilizzati a scomputo			
ST39											
8		9		10		11		14			
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo		Data di versamento			
		<input type="checkbox"/>						giorno mese anno			
ST40											
ST41											
ST42											
ST43											
ST44											
ST45											
ST46											
ST47											
ST48											
ST49											

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 207/2008 (convertito in L. n. 14/2009) c.d. "Mille proroghe", al calendario per l'invio delle dichiarazioni fiscali, il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770 è stato definitivamente fissato **al 31 luglio di ciascun anno**.

Esposizione dei dati

Per quanto concerne l'esposizione dei dati all'interno del modello 770, si può osservare come vengano confermate le modalità espositive introdotte dall'Agenzia delle Entrate già lo scorso anno. I dati fiscali, pertanto, **vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale**, con conseguente superamento della precedente modalità di esposizione basata, al contrario, sul troncamento delle cifre decimali.

Esempio			
I seguenti dati in euro:	55,505;	65,626;	65,493;
Nel modello 770 andranno esposti come segue:	55,51;	65,63;	65,49.

Gli importi relativi ai dati **contributivi dell' INPS e dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici**, che nelle istruzioni degli scorsi anni dovevano essere indicati all'unità di euro previo arrotondamento delle cifre decimali, **sono anch'essi da esporre in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale**.

Presentazione della dichiarazione

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei "gestori incaricati"

Si rammenta che come da diversi anni a questa parte, nell'ambito delle istruzioni alla presentazione del modello (in particolare, presentazione telematica diretta, presentazione telematica tramite intermediari abilitati, dichiarazione trasmessa dalle Amministrazioni e dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi) e alle modalità di abilitazione (sia per il canale Entratel che per quello Fisconline) sono state precisate le modalità di abilitazione e di accesso ai servizi telematici previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009 che ha recepito le disposizioni del Garante per la Privacy. In pratica, come si legge nell'ambito delle motivazioni del provvedimento citato, è stato necessario modificare il sistema in uso per le **credenziali d'accesso** attribuite agli utenti dei servizi telematici diversi da persona fisica prevedendo, fra l'altro, l'onere della **comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati identificativi dei cosiddetti "gestori incaricati" e degli "operatori incaricati"** (cioè persone fisiche che effettuano transazioni telematiche con credenziali proprie, in nome e per conto delle società cui appartengono).

Modalità di presentazione

Sono possibili due modalità di presentazione della Dichiarazione:

- 1) trasmissione integrale → frontespizio, i quadri ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i quadri ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- 2) trasmissione separata → il sostituto può suddividere il modello inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai quadri ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, alle seguenti condizioni:

- a) che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- b) che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Trasmissione telematica

La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica. Non può essere presentata tramite banche convenzionate o uffici postali, né tramite raccomandata (o altro mezzo equivalente).

Quando si considera "presentata" la dichiarazione

La dichiarazione si considera "presentata" nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Prova di presentazione della dichiarazione

La prova di presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione fornita, per via telematica, dell'agenzia delle entrate che attesta, in assenza di errori, l'avvenuto ricevimento della dichiarazione. Non costituisce prova di presentazione il semplice messaggio di conferma di avvenuta trasmissione. La comunicazione di ricezione della dichiarazione può comunque essere richiesta senza limiti di tempo sia da **parte del contribuente** che dall'intermediario a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine del 22 agosto 2016 ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (circ. Ministero Finanze n. 195/E del 24/9/1999).

Trasmissione telematica.

La dichiarazione può essere trasmessa:

- direttamente dal sostituto d'imposta, oppure
- tramite un intermediario abilitato scelto tra quelli individuati nell'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, revisori contabili, notai ecc.).
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni)
- tramite società appartenenti allo stesso Gruppo

Trasmissione diretta

La dichiarazione predisposta dal sostituto d'imposta può essere trasmessa direttamente attraverso:

- il servizio telematico Entratel.;
- il servizio telematico Internet (Fisco Online), ovvero tramite

I servizi telematici Internet ed Entratel e sono accessibili all'indirizzo: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Individuazione del sistema di trasmissione

L'utilizzo di uno dei due predetti canali (Internet o Entratel) dipende, innanzitutto, dal numero dei percipienti per i quali è stata presentata la CU. E' possibile utilizzare il servizio Internet nel caso in cui i percipienti non superino le 20 unità e sempreché non si è già abilitati alla trasmissione telematica attraverso il servizio Entratel.

E' necessario, invece, utilizzare il servizio Entratel quando il predetto numero complessivo dei percipienti è superiore a 20.

Gestori incaricati ed operatori incaricati

E' richiesta l'identificazione diretta dell'incaricato ("gestore incaricato" persone fisica) che fisicamente effettua l'invio, in nome e per conto della società.

Le istruzioni spiegano, che con riferimento a quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, ai fini di adeguare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008 in base alle quali non è più prevista la possibilità di utilizzare credenziali generiche.

Pertanto, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione **tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi devono essere comunicati:**

- a) **per via telematica**, tramite il proprio rappresentante legale abilitato, ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- b) **con modalità cartacea**, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta su apposita modulistica, all'ufficio delle entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'Ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale sia dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati possono a loro volta anche nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA.

I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770.

Le suddette istruzioni sono state aggiunte al fine di uniformare i servizi telematici alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy).

Trasmissione tramite intermediari abilitati

Gli intermediari di cui all'art. 3 comma 3 DPR 322/1998 hanno l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni predisposte su incarico del dichiarante mentre hanno la facoltà di trasmettere quelle predisposte dal dichiarante stesso o da altro soggetto.

In entrambi i casi, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione deve rilasciare al sostituto d'imposta:

- l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica, debitamente sottoscritto e datato ancorché rilasciato in forma libera;
- entro 30 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, l'originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate e firmata dal contribuente;
- entro lo stesso termine, la copia della comunicazione di avvenuta ricezione trasmessa dall'Agenzia delle entrate in via telematica all'utente che ha effettuato l'invio. Detta ultima comunicazione costituisce la prova per il contribuente dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Società appartenenti a Gruppi di Imprese (società controllante e società controllate)

È prevista la facoltà per i gruppi societari, nell'ambito dei quali vi sia almeno una società o ente obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, di procedere alla trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni di tutti, o anche solo di una parte dei soggetti appartenenti al gruppo, per il tramite di una qualunque società o ente appartenente al gruppo anche non obbligato in proprio all'invio telematico. In tal caso va obbligatoriamente utilizzata la procedura «Entratel».

La società del Gruppo che intenda incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, deve consegnarla debitamente sottoscritta alla società incaricata la quale è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al medesimo gruppo da quando viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Definizione di Gruppo

Si considerano appartenenti al gruppo (la verifica va effettuata al momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione):


i soggetti «controllanti», siano essi enti (anche non commerciali) e/o società (incluse società di persone);

le società di capitali «controllate» aventi la natura di s.p.a. S.a.p.a. ed S.r.l. possedute, direttamente o indirettamente, per una quota superiore al 50% del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale possibilità è prevista in ogni caso:

- per le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 e del D.Lgs. n. 87/1992;
- per le imprese soggette all'IRES indicate nell'elenco di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991 e nell'elenco di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 40 del D.Lgs. n. 87/1992.

Predisposizione della dichiarazione



Momento della presentazione

LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA PRESENTATA NEL GIORNO IN CUI RISULTA CONCLUSA LA RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Prova di presentazione della dichiarazione



Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. In particolare, in base a tali disposizioni, è necessario:
 che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta;
 che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi;
 effettuare la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE




La prova della presentazione è data dalla **comunicazione** rilasciata per via telematica dall'agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare **da uno a cinque giorni lavorativi** successivi alla ricezione della dichiarazione. Tale comunicazione resta disponibile nel sistema telematico per trenta giorni, trascorsi i quali la ricevuta può essere richiesta solamente ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.
 Relativamente ai termini di presentazione, le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente "**scartate**", purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 195/E del 24 settembre 1999).

Obblighi/Adempimenti dell'Intermediario**L'INTERMEDIARIO
DEVE**

Rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'**impegno** a trasmettere i dati contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. La data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nel riquadro "*Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione*" nel Frontespizio della dichiarazione.

Rilasciare al sostituto d'imposta, **entro 30 giorni** dal termine previsto per la Presentazione della dichiarazione per via telematica l'**originale della dichiarazione** debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione.

Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse anche su supporti informatici.

**CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI**

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770

Cenni sull'unificazione dei modelli

Prima di procedere oltre si evidenzia che da quest'anno viene soppressa la suddivisione tra modello 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO. Tutti i dati richiesti confluiranno, infatti, in un unico modello 770.

I sostituti possono comunque utilizzare l'unica modulistica del modello 770/2017 per presentar in forma separata, i seguenti flussi telematici:

- quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- quadri SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.

Si rinvia agli appositi paragrafi per un approfondimento sul tema.

Il Frontespizio della dichiarazione

Campo "Tipologia sostituto"



Questa nuova casella deriva dall'unificazione dei modelli 770/semplificato e 770/ordinario e serve per individuare la tipologia di sostituto.

A tal fine sarà utilizzato:

- il codice 1 se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Semplificato);
- il codice 2 se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale;
- il codice 3 se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.

Campo "Correttiva nei termini"

Il sostituto può presentare entro il termine di presentazione ordinario una nuova Dichiarazione correttiva per rettificare o integrare la dichiarazione già presentata. Tale dichiarazione sostituisce quella presentata in precedenza. In tal caso va barrata la casella "Correttiva nei termini". Il campo è alternativo al successivo punto "Dichiarazione Integrativa"

Campo "Dichiarazione integrativa"

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione ordinaria, il sostituto d'imposta può presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo **una dichiarazione integrativa**:

- nell'ipotesi di ravvedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del D.L.vo n. 472/97, per correggere omissioni o errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Tale dichiarazione può essere presentata se non sono iniziati accessi o ispezioni e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta (un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore) oltre alla corresponsione degli interessi di legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2 comma 8 del DPR 322/1998, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori ed omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- Con riferimento alle dichiarazioni integrative a favore è intervenuto sul tema l'articolo 5, c. 1 lett. a) del D.L. 193/2016 che ha sostituito i commi 8 e 8-bis del D.P.R. 322/1998, ed ha portato ad una sostanziale equiparazione del termine di presentazione delle dichiarazioni integrative "a favore" del contribuente con quello delle dichiarazioni integrative "a sfavore".

Pertanto, al fine di gestire le ipotesi di dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo è stato istituito il nuovo quadro DI² ed il quadro SX è stato opportunamente modificato, per permettere l'esposizione dei crediti derivanti da dette dichiarazioni integrative presentate nel 2016.

In pratica, in ogni caso di presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni, il termine di presentazione si identifica con quello stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. 600 del '73.



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA


- per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
- per i periodi d'imposta precedenti entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

² Il quadro in commento sarà trattato nell'apposito paragrafo

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO EMERGENTE DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

COMPENSAZIONE

RIMBORSO



- 1) In caso di correzione di errori contabili di competenza, il credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti temporali;
- 2) In caso di dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti temporali;
- 3) In caso di dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine prescritto per la presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In questo caso tale credito va esposto nel nuovo quadro DI.

Dichiarazione tardiva

Con le dovute sanzioni amministrative la dichiarazione può essere tardivamente presentata entro 90 giorni dalla scadenza. Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni si considerano omesse.

Campo "Eventi eccezionali"

Il campo "Eventi eccezionali", situato in alto a destra nella seconda facciata del frontespizio del modello 770, richiede l'esposizione di un codice identificativo di talune situazioni di eccezionale gravità, per le quali il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione, a seguito di specifiche Ordinanze/Decreti di sospensione.

I codici che è possibile utilizzare per la compilazione di tale casella sono:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 3 - Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa. Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Si rammenta che in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

Sez. "Dati relativi al sostituto"

Nel riquadro "**Dati relativi al sostituto**" si segnala, con riferimento al campo "**Codice attività**", la precisazione secondo cui deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello. La tabella di classificazione delle attività economiche è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito internet del ministero dell'Economia e delle finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Le istruzioni ministeriali precisano che l'indicazione del numero di "**Telefono o cellulare**", "**Fax**" e "**indirizzo di posta elettronica**", è facoltativa e che le suddette informazioni sono utili per ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Non sono più richiesti i dati relativi alla residenza anagrafica/domicilio fiscale e sede legale del sostituto.

Nel campo **Comune di Nascita**, il sostituto - persona fisica - nato all'estero deve indicare, al posto del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco il campo Provincia.

I codici relativi alla "**Stato**", rilevabili dalla Tabella SA allegata alle istruzioni, sono: i seguenti:

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

I codici relativi alla **“Natura Giuridica”**, rilevabili dalla Tabella SB allegata alle istruzioni, sono: i seguenti:

Soggetti residenti	Soggetti non residenti
1. Società in accomandita per azioni	30. Società semplici, irregolari e di fatto
2. Società a responsabilità limitata	31. Società in nome collettivo
3. Società per azioni	32. Società in accomandita semplice
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione	33. Società di armamento
5. Altre società cooperative	34. Associazioni fra professionisti
6. Mutue assicuratrici	35. Società in accomandita per azioni
7. Consorzi con personalità giuridica	36. Società a responsabilità limitata
8. Associazioni riconosciute	37. Società per azioni
9. Fondazioni	38. Consorzi
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica	39. Altri enti ed istituti
11. Consorzi senza personalità giuridica	40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
12. Associazioni non riconosciute e comitati	41. Fondazioni
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)	42. Opere pie e società di mutuo soccorso
14. Enti pubblici economici	43. Altre organizzazioni di persone e di beni
15. Enti pubblici non economici	44. Trust
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	45. GEE (Gruppi europei di Interesse economico)
17. Opere pie e società di mutuo soccorso	
18. Enti ospedalieri	
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale	
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi	
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia	
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
25. Società in accomandita semplice	
26. Società di armamento	
27. Associazione fra artisti e professionisti	
28. Aziende coniugali	
29. GEE (Gruppi europei di Interesse economico)	
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	
51. Condomini	
52. Depositi I.V.A.	
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	
54. Trust	
55. Amministrazioni pubbliche	
56. Fondazioni bancarie	
57. Società europea	
58. Società cooperativa europea	
59. Rete di imprese	

I codici relativi alla **“Situazione”**, rilevabili dalla Tabella SC allegata alle istruzioni ministeriali, sono i seguenti:

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

Il **“Codice fiscale del dicastero di appartenenza”** riguarda le sole amministrazioni dello Stato.

Sez. “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”

In questo riquadro devono essere riportati i dati anagrafici (Cognome e nome, sesso, data di nascita, comune di nascita, provincia), il codice fiscale, la carica rivestita dal **soggetto** (persona fisica) che presenta la dichiarazione.

In particolare:

- nel campo **“Data di carica”**, la decorrenza della data di carica del rappresentante firmatario della dichiarazione;
- nel campo **“Codice carica”**, si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella, ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Curatore fallimentare o commissario liquidatore

In caso di curatore fallimentare o commissario liquidatore, occorre compilare anche il campo **"Data apertura fallimento"**, specificando la data di apertura della procedura fallimentare nella forma giorno /mese /anno. Il dato può deve essere abbinato solo con **codice carica pari a 3** (curatore fallimentare) o **4** (commissario liquidatore);

Rappresentante firmatario della dichiarazione residente all'estero

Nel caso in cui il **soggetto firmatario della dichiarazione sia residente all'estero** sono richieste le seguenti altre informazioni:

- **Codice Stato estero** (si veda Tabella SG "Elenco dei Paesi e Territori esteri, in Appendice alle istruzioni ministeriali 770/2015)
- **Stato federato, provincia, contea**
- **l'Indirizzo estero.**

Rappresentante firmatario della dichiarazione diverso da persona fisica

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica (quindi, deve trattarsi di un soggetto giuridico), occorre indicare negli appositi campi:

- il **"codice fiscale della società o ente dichiarante"**
- il **"codice fiscale"** e i **dati anagrafici (Cognome e nome, sesso, data di nascita, comune di nascita provincia)** del rappresentante della società o ente dichiarante
- il **codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.**

Sez. Dati del soggetto estero

Codice paese estero <input style="width: 90%;" type="text"/>	Codice di identificazione fiscale estero <input style="width: 95%;" type="text"/>
--	---

Per questa sottosezione, di nuova introduzione, si evidenzia quanto segue:


- il codice Paese estero va desunto dall'elenco Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice alle Istruzioni del modello.
- nel punto "Codice di identificazione fiscale estero) deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

Invio separato del modello 770

E' importante sottolineare che i sostituti d'imposta possono suddividere il modello 770 inviando **separatamente**, oltre al frontespizio, i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi a:

- ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale.

Quanto sopra, sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, che quelle relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.



Anche grazie a questa impostazione derivano la casella "Tipologia di Sostituto" (nel Frontespizio) ed il riquadro "Redazione della Dichiarazione"



Questa nuova casella deriva dall'unificazione dei modelli 770/semplificato e 770/ordinario e serve per individuare la **tipologia di sostituto**.

A tal fine sarà utilizzato:

- il **CODICE 1** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del **modello 770 Semplificato**);
- il **CODICE 2** se è un sostituto che ha operato sia **ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale**;
- il **CODICE 3** se è un sostituto che ha operato **solo ritenute da redditi di capitale**.



Riquadro "Redazione della dichiarazione"

770/2016

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	(barrare la casella)			
	ST	SV	SX	SY
PROSPETTI COMPILATI				
GESTIONE SEPARATA LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO	Dipendente	Autonomo	Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione	

770/2017

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
	Dipendente			Autonomo			Altre ritenute									
QUADRI COMPILATI E GESTIONE SEPARATA																

Come si può notare dalle immagini anche questa sezione è stata modificata, rispetto allo scorso anno.

La sezione "Quadri compilati" deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle. La sezione "Gestione separata", deve essere compilata dai sostituti d'imposta in caso di invio separato dei flussi riferiti al Mod. 770/2017.

In questo caso dovranno essere barrate le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute" per indicare il flusso che viene inviato all'interno della presente dichiarazione.

RAPPORTO TRA TIPOLOGIA DI SOSTITUTO E CASELLE BARRABILI PER L'INVIO SEPARATO

TIPOLOGIA DI SOSTITUTO	GESTIONE SEPARATA - CASELLE BARRABILI
Codice 1 (EX 770 SEMPLIFICATO)	DIPENDENTE E/O AUTONOMO
Codice 2 (EX 770 SEMPLIFICATO + EX 770 ORDINARIO)	DIPENDENTE E/O AUTONOMO E/O ALTRE RITENUTE
Codice 3 (SOLO EX 770 ORDINARIO)	SOLO ALTRE RITENUTE

Sez. "Firma della dichiarazione"

Rispetto allo scorso anno troviamo una nuova casella "Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>
	Attestazione <input type="checkbox"/>	Situazioni particolari	Codice
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX <input type="checkbox"/>	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

La suddetta nuova casella va compilata in presenza di una delle due ipotesi descritte nelle istruzioni:

- > codice 1: amministrazioni dello stato non obbligate alla compilazione dei quadri ST, SV e SX in quanto non hanno utilizzato i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute;
- > codice 2: assenza di ritenute relative al periodo d'imposta 2016.

In tale caso le caselle ST, SV e SX non possono essere barrate.

Situazioni particolari - Codice

Già dal 2011 è prevista la possibilità di evidenziare nel riquadro "Firma della Dichiarazione" particolari condizioni, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione 770; questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Firma del dichiarante e del soggetto che esegue il controllo contabile

Il modello 770 deve essere sottoscritto dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Le istruzioni relative al 770, come lo scorso anno, precisano, inoltre, che la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

In proposito si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, con **Risoluzione n. 62 dell'8 giugno 2011**, ha precisato che l'organo di revisione legale ha l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione, in relazione all'anno di imposta in cui ha sottoscritto la relazione di revisione, anche nel caso in cui non sia più in carica al momento di presentazione della dichiarazione.

Tale obbligo ha carattere generale e si applica ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione modello 770/S.

L'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio e deve essere coordinato secondo l'articolo 9, comma 5, del D.Lvo. n. 471 del 18 dicembre 1997, nel quale si prevede che ai soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione sia applicata una sanzione del 30% sui compensi, qualora dalle omissioni nella relazione di revisione risultassero infedeltà nella dichiarazione stessa.

Nessuna sanzione invece spetta al nuovo organo di revisione in carica al momento della presentazione della dichiarazione, poiché, ribadisce l'Agenzia, "ad esso non potrebbe essere addebitato alcun rilievo in dipendenza di vizi della relazione di revisione, redatta e sottoscritta dal precedente controllore contabile".

Sezione "Firma della Dichiarazione": casella "Attestazione"

Da qualche anno, è stata introdotta, nella sezione "Firma della Dichiarazione" del Frontespizio, la casella "Attestazione", introdotta a seguito delle normative previste dall'art. 1, c. 574 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Nel dettaglio, tale articolo ha stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i **contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti** relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità**, previsto dall'art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n.241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, ai fini della legittimità della compensazione, esclusivamente per i contribuenti nei confronti dei quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o negoziale o di fatto, dai soggetti sottoscrivono la relazione di revisione.

Qualora si ricada in tale ultima ipotesi, dovrà essere barrata la nuova casella "**Attestazione**", posta nella sezione "Firma della Dichiarazione" del modello 770. La barratura di tale campo presuppone, ovviamente, che i soggetti deputati abbiano effettuato i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164 del 1999 del Ministero delle Finanze. Tali controlli si sostanziano, in particolare, nella:

- a) verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- b) verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Esempio n.1

Si ipotizzi il caso di una società per la quale la revisione legale dei conti è stata affidata ad un revisore unico. Attraverso la barratura della casella "attestazione", di nuova istituzione, il revisore contabile attesta di aver eseguito i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164/1999 aventi ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Tale attestazione permette di effettuare, tramite il modello F24, la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 15.000.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Attestazione <input checked="" type="checkbox"/> Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX <input type="checkbox"/>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>		
	Situazioni particolari <input type="checkbox"/> Codice <input type="checkbox"/>	FIRMA DEL DICHIARANTE	FIRMA legale rappresentante
	Soggetto 1 Codice fiscale C.F. Revisore contabile	FIRMA	Firma Revisore contabile
	Soggetto _____ Codice fiscale _____	FIRMA	_____
	Soggetto _____ Codice fiscale _____	FIRMA	_____
	Soggetto _____ Codice fiscale _____	FIRMA	_____

Esempio n. 2

Si ipotizzi il caso di una società per la quale la revisione legale dei conti è stata affidata ad una società di revisione. Attraverso la barratura della casella "attestazione", di nuova istituzione, il responsabile della società di revisione attesta di aver eseguito i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164/1999 aventi ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Tale attestazione permette di effettuare, tramite il modello F24, la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 15.000.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Attestazione <input checked="" type="checkbox"/> Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX <input type="checkbox"/>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>		
	Situazioni particolari <input type="checkbox"/> Codice <input type="checkbox"/>	FIRMA DEL DICHIARANTE	FIRMA legale rappresentante
	Soggetto 2 Codice fiscale C.F. Responsabile Revisore	FIRMA	Firma Responsabile Revisione
	Soggetto 3 Codice fiscale C.F. Società Revisione	FIRMA	-----
	Soggetto _____ Codice fiscale _____	FIRMA	_____
	Soggetto _____ Codice fiscale _____	FIRMA	_____

Sez. "Impegno alla presentazione telematica"

Tale sezione deve essere compilata dall'intermediario abilitato che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione mod. 770. In particolare, qualora l'intermediario accetti di ricevere in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate le comunicazioni riguardanti il sostituto d'imposta, è tenuto a barrare la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione". In ordine a tale campo valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo precedente a proposito del riquadro "Firma della dichiarazione". L'intermediario riceve l'avviso telematico solo se esprime la sua accettazione a tale ricezione. Conseguentemente, la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" può essere barrata solo qualora risulti barrata la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario".

L'incarico Intermediario deve riportare:

- il proprio CF
- se si tratta di CAF il proprio numero di iscrizione all'albo
- la data di assunzione dell'impegno
- la firma.

Nella casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione" va indicato il codice 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente; il codice " se la dichiarazione è predisposta dall'intermediario.

Sez. "Visto di conformità"

La sez. "Visto di conformità" va compilata in caso di rilascio del visto di conformità da parte del CAF o del professionista che attesti che i dati della dichiarazione predisposta corrispondono alla documentazione consegnata e alle scritture contabili.

Se il visto di conformità è rilasciato dal CAF occorre indicare negli appositi campi:

il codice fiscale del responsabile del CAF nonché

il codice fiscale dello stesso CAF.

Qualora, invece, il visto di conformità sia rilasciato dal professionista occorre indicare il codice fiscale del professionista in alternativa ai precedenti campi. Infine, il responsabile del CAF o il professionista deve apporre la propria firma nell'apposito spazio.

Coerentemente con quanto precedentemente osservato, le istruzioni per la compilazione del modello 770 precisano che alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione è subordinato l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui.

Campo "Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX"Casi di non trasmissione
dei quadri ST, SV e SX

Il punto in commento, di nuova introduzione, deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i quadri ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, occorre indicare il codice:

- 1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei quadri ST, SV e SX;
- 2 nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2016 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei quadri ST e SV.

Correzione degli errori o delle omissioni

Per correggere errori oppure omissioni del modello 770 è necessario presentare una ulteriore dichiarazione di tipo correttiva o integrativa. L'utilizzo dell'una o dell'altra tipologia dipende dal **momento** della presentazione della stessa, anche se, in ogni caso, la dichiarazione che si vuole correggere deve essere stata trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza.

Prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione del modello per correggere gli errori presenti in quello originario, il sostituto può utilizzare una dichiarazione correttiva nei termini, barrando la relativa **casella del modello**.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dopo la scadenza dei termini di presentazione il sostituto deve presentare una **dichiarazione integrativa**, barrando la **relativa casella**.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa, se l'errore o l'omissione comporta un debito inferiore o un credito maggiore la **stessa** deve essere presentata entro il termine di presentazione del modello dell'anno successivo e l'eventuale credito d'imposta può essere rimborsato oppure utilizzato in compensazione tramite delega F24 (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui, invece, dall'errore o dall'omissione consegua un credito minore oppure un debito maggiore la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata l'originale. Tuttavia, per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, da dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il punto sulle compensazioni

Con le modifiche introdotte dal "Decreto Semplificazioni" (D.Lgs. 175/2014) a partire dal 2015, sono cambiate le regole per le compensazioni dei crediti del mondo della sostituzione di imposta. In particolare scompare la possibilità di compensazione interna in luogo della compensazione in F24 con appositi codici, dei crediti dovuti sia ad eccedenza di ritenute, che crediti derivanti dall'assistenza fiscale, per liquidazione dei 730/4.

Con la risoluzione n. 13 del 10/02/2015, sono stati istituiti i codici tributo utili alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro. Ogni volta che il sostituto di imposta restituisce imposte in sede di conguaglio, deve procedere con l'esposizione del credito in F24, anche in presenza di "monte ritenute" utile a una compensazione interna.

I codici istituiti con la risoluzione sono:

- 1627 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1628 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1629 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1669 denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1671 denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014"

I codici tributo devono essere inseriti nella sezioni di competenza del modello F24, con gli importi in corrispondenza della colonna a credito, in particolare:

- I codici tributo 1627, 1628 e 1629 sono esposti nella sezione "Erario"
- Il codice tributo 1669 è esposto nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome"
- Il codice tributo 1671 è esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali": nella colonna Codice ente/codice comune", il codice catastale identificativo del comune di riferimento

Per i suddetti codici tributo il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Compensazione credito per famiglie numerose e canoni di locazione

Anche la compensazione del credito per le famiglie numerose è interessata dalle novità. Al fine di consentire ai ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, tale credito, nonché quello per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, e anche il credito di imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni al personale di bordo imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 1632 denominato "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR";
- 1633 denominato "Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR";

Rimborsi 730 e compensazioni

Come già accennato anche le compensazioni delle somme rimborsate ai dipendenti per assistenza fiscale, sono oggetto delle nuove modalità di compensazione. In particolare la risoluzione 13/2015, al fine di consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme

rimborsate ai percipienti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, istituisce i seguenti codici tributo:

- 1631 denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- 3796 denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- 3797 denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".

I codici tributo devono essere inseriti nella sezioni di competenza del modello F24, con gli importi in corrispondenza della colonna a credito, in particolare:

- il codice tributo 1631 è esposto nella sezione "Erario";
- il codice tributo 3796 è esposto nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione desumibile dalla "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome";
- il codice tributo 3797 è esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali", indicando nella colonna "Codice ente/codice comune", il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni".

Per i suddetti codici tributo il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Esempi compilazione F24

Esempio 1

Alla fine del mese di gennaio 2016 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito IRPEF di € 100, utilizzando € 100 di addizionale regionale IRPEF Lombardia, riferita al conguaglio 2015 (prima rata di 11 trattenuta sulla retribuzione di gennaio).

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
		1627		2016		100,00			
IMPOSTE DIRETTE – IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto							+/-	SALDO (A-B)
TOTALE					A	B			
SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/ filiale azienda	codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati			
TOTALE					C	D			
SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
10	3802	0001	2015	100,00					
TOTALE					E	F			

Esempio 2

Alla fine del mese di gennaio 2016 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito IRPEF di € 100. Il recupero di tale restituzione avviene utilizzando € 300 di ritenute 1001 a debito sempre relative al mese di gennaio 2016.

Si procede ad un confronto tra la vecchia modalità di compensazione (interna) e la nuova modalità di compensazione nel modello F24.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
		1627		2016		100,00			
		1001	01	2016	100,00				
IMPOSTE DIRETTE – IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto							+/-	SALDO (A-B)
TOTALE					A	B			
SEZIONE INPS									

Esempio 3

Alla fine del mese di gennaio 2016 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito di add. reg. IRPEF Lombardia di € 100, utilizzando € 100 di IRPEF a debito riferita a gennaio 2016.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1001	0001	2016	100 00				
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto						+/- SALDO (A-B)		
TOTALE A									
SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda		periodo di riferimento: da mm/ aaaa a mm/ aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati		
TOTALE C									
SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
10	1669		2016		100 00				
TOTALE E									

IL QUADRO ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Le novità di quest'anno

Il Quadro ST e le nuove compensazioni

Quest'anno il quadro ST riflette le novità introdotte in materia di compensazioni e, pertanto, rispetto al modello 770/2016 semplificato sono stati soppressi i campi 4 e 5 destinati all'esposizione delle compensazioni "interne".


Si nota, ancora, la soppressione:

- del campo 3 "versamento crediti recuperati" e 12 "tesoreria" con riferimento alle sezione I;
- del campo 12 "tesoreria" con riferimento alla sezione II.

Modello - 770/2016 semplificata

770/2016

Sezione I Erario	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Versamenti crediti recuperati	Importi utilizzati a scampo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scampo
	1		2	3	4	5	6
ST2	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
	7		8	9	10	11	12
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
							Data di versamento giorno mese anno
							14




Modello - 770/2017

Sezione I Erario	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scampo		Importo versato
	1		2	6	7	
ST2	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno mese anno
	8		9	10	11	14
			<input type="checkbox"/>			

Modello - 770/2016

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento mese anno		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scampo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scampo	Importo versato
	1		2	4	5	6	7
ST14	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8		9	10	11	12	13
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
							Data di versamento giorno mese anno
							14



Modello - 770/2017

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scampo		Importo versato
	1		2	6	7	
ST14	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Codice regione
	8		9	10	11	13
			<input type="checkbox"/>			
						Data di versamento giorno mese anno
						14

Come già accennato, la novità più importante è la soppressione delle caselle relative alle compensazioni interne. Sul punto, è opportuno ricordare dal 1 gennaio 2015 è stata rinnovata la disciplina delle compensazioni, grazie all'articolo 15 del D.Lgs 175/2014 che ha previsto, a decorrere dalla suddetta data, il recupero delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto, nonché dei rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti, esclusivamente in compensazione c.d. "esterna" tramite modello di pagamento F24, abrogando, in pratica, le compensazioni c.d. "interne".

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, con la risoluzione del 10 febbraio 2015, n. 13, ha istituito appositi codici tributo per consentire le operazioni di compensazione in F24, di competenza del mese di gennaio 2015, entro la prima scadenza del 16 febbraio 2015.

Tuttavia, nella risoluzione n° 7/E del 28 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha dato via libera ai sostituti che avevano già provveduto ad effettuare la compensazione "interna" nel modello F24, per i periodi da gennaio a marzo 2015, confermando l'inapplicabilità di sanzioni in tali casi.

L'esenzione dalle sanzioni era prevista sia nel caso di compensazioni evidenziate nel solo modello 770/2016 sia nel caso di presentazione tardiva di un modello F24 a saldo zero, entro il termine di presentazione del modello 770/2016.

Per i motivi di cui sopra il modello 770/2016, al contrario del modello di questo anno, fu riproposto con la vecchia struttura, relativamente ai quadri ST ed SV, nonostante la vigenza delle nuove modalità di compensazione orizzontale dal 1 gennaio 2015.

La nuova sezione III

A causa dell'unificazione dei modelli 770 semplificato e 770 ordinario, si rileva la presenza di una sezione III, che deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Sezione III	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
Ritenute su redditi di capitale	1		2	6	7
	ST26				
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
	8	9	10	11	giorno mese anno
		<input type="checkbox"/>			

La nuova sezione IV

Come, ulteriore novità, si segnala la presenza di una nuova sezione, la n. IV, riguardante le imposte sostitutive applicate nei casi di intermediari non residenti (righe da ST38 a ST49).

Sezione IV	DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE						
	Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate	Codice ABI	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale			
1		2	3				
	Denominazione				Codice Stato estero		
	4	5					
ST38	Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta applicata	Importi utilizzati a scomputo	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno					
	1		2	3	4	6	7
ST39	Periodo di riferimento		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
	mese	anno					
	1		8	9	10	11	14
				<input type="checkbox"/>			

Obbligo di compilazione

Una ulteriore novità riguarda l'obbligo di compilazione del quadro ST con riferimento al quale si rileva l'inserimento della seguente frase):

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.



Viene, pertanto, chiarito che il quadro ST deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato che utilizzano i modelli F24 e F24EP per evidenziare le compensazioni "orizzontali" mediante utilizzo dei codici tributo approvati con la Risoluzione 103/2015.

Premesse alla compilazione

Il **quadro ST** attestante le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive è suddiviso in due sezioni:

- a) **la sezione I**, per esporre i dati di tutte le **ritenute (alla fonte, per assistenza fiscale, imposte sostitutive)** ad eccezione di quelle relative alle addizionali regionali IRPEF (da indicare nella sezione II del medesimo quadro ST) e di quelle relative alle addizionali comunali (da esporre nel quadro SV);
- b) **la sezione II**, per esporre i dati dei versamenti relativi alle **addizionali regionali IRPEF**, incluse quelle relative all'assistenza fiscale;
- c) **la sezione III**, di nuova introduzione, deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate ed alle imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e su altri redditi, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
- d) **la sezione IV**, di nuova introduzione, accoglie:
 - le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
 - l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
 - le imposte sostitutive di cui all'art. 26 ter;
 - l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
 - l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.

Univocità tra i righi del Quadro ST con righe del mod. F24.

Viene precisato nelle istruzioni che il Quadro ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righe del modello di pagamento F24. Pertanto si deve utilizzare un distinto rigo del Quadro ST per ciascun rigo compilato della delega di pagamento F24.

Anno di riferimento da indicare in F24

Le istruzioni precisano che l'anno di riferimento da inserire nel mod. F24 corrisponde al periodo di imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Esempi:

Versamento ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti entro il 12/01/2017 (anno di imposta 2016): Anno di riferimento= 2016

Versamento Addizionale regionale Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposte nel periodo di imposta 2015: Anno di riferimento = 2015

Errata indicazione del codice tributo in F24

Nel caso di errata indicazione nel mod. F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice tributo 1040 anziché con il codice tributo 1001) La regolazione può essere effettuata con Comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, ovvero attraverso l'Applicazione telematica "Civis". La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando con le modalità ordinarie il codice tributo corretto.

Ravvedimento di più adempimenti omessi

Il versamento eseguito avvalendosi di ravvedimento operoso di più adempimenti omessi risultanti dal quadro ST e individuati dallo stesso codice tributo deve essere riportato sullo stesso F24 compilando un distinto rigo della stessa delega di pagamento per ogni rigo del quadro ST. Anche la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata in F24 separatamente per ciascun adempimento.

Non è più possibile versare cumulativamente a seguito di ravvedimento stesse ritenute elative a più mesi..

Dati specifici della prima sezione

- le ritenute alla fonte operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2016;
- le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti entro il 12/01/2017, se riferiti all'anno d'imposta 2016;
- le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2017 (28 febbraio 2017);
- le trattenute IRPEF effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF nonché di acconto 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2016 e i relativi versamenti;
- l'imposta sostitutiva prelevata e versata entro il 16/12/2016 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR;
- l'imposta sostitutiva prelevata e versata entro il 16/02/2017 relativamente al saldo sulle rivalutazioni TFR;
- bonus Renzi versato con codice tributo 1655 (riconosciuto e recuperato in seguito);
- i dati dei versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2016 effettuati entro i termini di presentazione (31 luglio 2017) della dichiarazione mod. 770/2017;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2016 e i relativi versamenti per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2015 (art. 23, c. 3 DPR 600/73);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel quadro SY.

Dati specifici della seconda sezione

- le trattenute e i relativi versamenti di addizionale regionale IRPEF 2015 prelevate a rate (da gennaio a novembre) nel corso dell'anno 2016 con riferimento all'anno 2015;
- le trattenute di addizionale regionale 2016 prelevate nel 2016 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- le trattenute relative all'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato;
- le trattenute relative all'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati per l'attività sportiva dilettantistica;
- le trattenute e i relativi versamenti di addizionale regionale IRPEF effettuate a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2016 con riferimento ai redditi dell'anno 2015;

- i dati dei versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2016 effettuati entro i termini di presentazione (31 luglio 2017) della dichiarazione mod. 770/2017.

Operazioni societarie straordinarie: indicazione delle residue rate prelevate

Nelle ipotesi di Operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti e prosecuzione del rapporto di lavoro (senza estinzione del precedente sostituto d'imposta), **il solo sostituto cessionario** dovrà indicare i dati relativi alle residue rate da lui prelevate **indicando nel p. 10 (note) il cod. N.**

Esempio

Passaggio di dipendente avvenuto nel mese di ottobre. Il sostituto cedente non ha potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale di € 100 ciascuna.

Compilazione sez. II quadro ST (Cessionario):

- P. 1 = 10/2016
- p. 2 = 100
- p. 7 = 100
- p. 10= N
- p. 11 = 3802
- p. 13 = 05
- p. 14 = 17/11/2016

- P. 1 = 11/2016
- p. 2 = 100
- p. 7 = 100
- p. 10 = N
- p. 11 = 3802
- p.13 = 05
- p. 14 = 16/12/2016

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Data di versamento		
	mese	anno				giorno	mese	anno
ST14	10	2016	100		100	17	11	2016
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Codice regione		
			<input type="checkbox"/>	N	3802	05		

ST15	11	2016	100		100			
			<input type="checkbox"/>	N	3802	05	16	12 2016

Per gli altri dipendenti non interessati dall'operazione societaria straordinaria il cessionario procederà alla compilazione di un distinto rigo senza indicazione del codice N nel punto 10.

Come di consueto le istruzioni avvertono che non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2017 con riferimento all'anno 2016.

Istruzioni comuni alla Sezione I e alla Sezione II

Le istruzioni ministeriali sono comuni alle due sezioni, posto che con i necessari adattamenti hanno le medesime modalità di compilazione; infatti:

- in linea di principio, tutte le fattispecie descritte (ad esempio, la modalità di esposizione delle ritenute per le quali era in corso una forma di rateizzazione in presenza di operazioni straordinarie) si rendono applicabili ad entrambe le sezioni;
- laddove necessario le istruzioni fanno riferimento alla fattispecie applicabile alla prima o seconda sezione.

Anche le e istruzioni di quest'anno precisano che le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel quadro ST. Di seguito un quadro delle circostanze che hanno portato l'Agenzia delle Entrate ad inserire questo avviso nelle istruzioni.

Guida alla compilazione del Quadro ST

Rigo ST 1

Punto 1 – “Codice fiscale del sostituto d'imposta”

Il punto va compilato nei soli casi di operazioni societarie straordinarie e successioni per dare evidenza che le ritenute operate e i versamenti effettuati si riferiscono al soggetto estinto

Punto 2 – “Eventi eccezionali”

Il punto va compilato nei soli casi di operazioni societarie straordinarie e successioni per dare evidenza, con indicazione dell'eventuale codice dell'evento eccezionale che il sostituto estinto si è avvalso della sospensione dei tributi per il verificarsi di eventi eccezionali.

In caso di **contemporanea presenza di più situazioni** riguardanti diversi eventi eccezionali **dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.**

Sezione I – Erario

Righi da ST 2 a ST 13 (Punti da 1 a 14)

Punto 1 – “Periodo di riferimento (mese - anno)”

Indicare nella forma MM/AAAA il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte.

Viene ricordato dalle istruzioni che nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Periodo convenzionale “12 2016”. Si ricorda che:

- per i versamenti relativi alle somme corrisposte entro il 12/1/2017 (nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati articoli 23 e 24 del DPR 600/73) e riferiti all'anno **2016** deve essere riportato il periodo “**12 2016**”, nonché l'indicazione al successivo **punto 10** (Note) del **codice B** che indica che trattasi di versamento di ritenute operate ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 su somme e valori relativi all'anno 2016 e corrisposti entro il 12/1/2017.
- per le ritenute da conguaglio dei redditi effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2017 nel punto in commento si deve indicare il periodo convenzionale “**12 2016**” e nel **punto 10** il **codice D** se il conguaglio è stato effettuato nel mese di **Gennaio 2017** e il **codice E** se il conguaglio è stato effettuato nel mese di **febbraio 2017**.
- I sostituti d'imposta che nel corso dell'anno 2016 hanno erogato compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando ritenute nel limite di euro 1.032,91 hanno la facoltà di raggruppare in 3 versamenti (in pratica uno per ogni quadrimestre), l'ammontare complessivo delle ritenute operate nell'ambito di ciascun quadrimestre. In tal caso compileranno un apposito rigo per ciascun versamento riportando nel punto in commento il periodo “**12 2016**”, nel successivo **punto 2**, l'importo complessivo delle ritenute cui si riferisce il versamento, nel **punto 10** (Note) il **codice “A”**, a significare che il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'articolo 2, comma 1, del DPR 445/97, come sostituito dall'articolo 3, comma 2 del DPR 542/99 e nel **punto 14**, la **data di versamento**.
- tanto in occasione del versamento dell'acconto **dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR** (avvenuto in data 16 Dicembre 2016 per il tramite del codice tributo 1712), quanto del saldo (avvenuto in data 16 Febbraio 2017 per il tramite del codice tributo 1713) bisognerà riportare in corrispondenza del punto in commento l'indicazione “**12 2016**”;

Punto 2 – “Ritenute operate”

Nel punto in commento vanno indicate, nell'ambito della **Sezione I (Erario)**:

- le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente dal sostituto d'imposta ivi compresi, gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo a carico del percipiente;
- le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (compensi arretrati di lavoro dipendente, somme corrisposte agli eredi, TFR e altre indennità e somme, Indennità equipollenti al TFR e altre indennità e somme, Indennità per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni in forma di capitale);
- l'imposta sostitutiva in acconto e a saldo sulle rivalutazioni di TFR, sui redditi emersi e sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro e altre agevolazioni;
- le trattenute operate dal sostituto d'imposta a seguito di **assistenza fiscale** (saldo e acconti Irpef, acconti su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, imposte su canoni di locazioni e contributo di solidarietà) ivi compresi gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica, per rateizzazione trattenuti a carico del medesimo soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Appare utile ricordare che per gli interessi computati a seguito di rateizzazione, atteso lo specifico codice tributo utilizzato per il versamento degli stessi, **deve essere compilato un apposito rigo**;
- le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui compensi di lavoro autonomo anche occasionale, nonché sulle provvigioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010;
- le ritenute operate per restituzione del bonus irpef cod. 1655.

Nella sezione II (addizionale regionale), vanno indicate:

- le addizionali regionali all'Irpef trattenute in forma rateizzata **nell'anno 2016 con riferimento all'anno 2015**;
- le trattenute relative alle addizionali regionali effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del **2016**;
- le trattenute relative all'addizionale regionale effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati nei L.S.U. in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel **2016** ivi compresi gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica, per rateizzazione trattenuti a carico del medesimo soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Appare utile ricordare che per gli interessi computati a seguito di rateizzazione, atteso lo specifico codice tributo utilizzato per il versamento degli stessi, deve essere compilato un apposito rigo;
- I versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2016 effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione mod. 770 (31 luglio 2017)

ESEMPIO CON LE NUOVE REGOLA (GIA' IN USO DAL MODELLO DEL 2016)

Il sostituto deve versare 1.500,00 euro di Irpef da lavoro assimilato di competenza di ottobre 2016, ma vuole anche recuperare 500,00 euro di Irpef versata in eccesso a settembre 2016.

La COMPILAZIONE CORRETTA dell'F24 secondo le nuove regole è la seguente:

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1627		2016			500		
RITENUTE ALLA FONTE		1001	0010	2016	1500				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto								
TOTALE A					1500	B	500	SALDO (A-B)	
					SALDO FINALE				
					EURO + 1000				

Tale compensazione sarà esposta nel quadro SX del modello 770/2017 come segue:

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato				
	mese	anno							
	09	2016	2.000,00		2.500,00				
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento			
	8		9	10	11	14	giorno	mese	anno
			<input type="checkbox"/>		1001	16	11	2016	

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato				
	mese	anno							
	10	2016	1.500,00		1.500,00				
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento			
	8		9	10	11	14	giorno	mese	anno
			<input type="checkbox"/>		1001	16	12	2016	

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno		Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale		Versamenti 2016 in eccesso		Credito marittimi imbarcati e assimilati	
	1		2		3		5	
					500			
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015		Credito maturati nel 2016		Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24		Credito di cui si chiede il rimborso	
	2		3		4		7	
			500		500			
					Credito da DI		Credito da utilizzare in compensazione	
					5		6	

Restituzione ritenute operate in eccesso utilizzando importi trattenuti a titolo di addizionale regionale Irpef e (o ritenute relative ad altre categorie di reddito

Qualora, entro i termini di consegna della Certificazione Unica, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF operate nell'anno 2016 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Dalla lettura del suddetto periodo, non sembra che l'Agenzia delle Entrate tenga conto del disallineamento tra il termine per effettuazione delle operazioni di conguaglio, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo, e quello relativo alla consegna della certificazione unica, individuato nel 31 marzo dell'anno successivo (novità introdotta dal D.L. 196/2016)

L'ipotesi presa in esame sembrerebbe, quindi, un normale caso di conguaglio a credito effettuato nei mesi di gennaio o febbraio dell'anno successivo, con esposizione della compensazione nel modello F24 e nei quadri ST e SX. Di seguito un esempio:

Esempio

Il sostituto Alfa in sede di conguaglio di dicembre 2016 effettua il conguaglio al dipendente Beta la cui imposta netta risulta pari ad € 3000; posto che sino a novembre il sostituto Alfa ha effettuato ritenute IRPEF per € 2000, nel mese di dicembre opera a Beta un conguaglio a debito pari ad € 1000 il cui versamento è effettuato il 16 gennaio 2017.
 Successivamente a fine gennaio 2017, il sostituto si accorge di aver effettuato un errato calcolo dell'imposta netta 2016, che risulta pari ad € 2500; in tal modo il sostituto Alfa restituisce € 500 al dipendente Beta sulla retribuzione erogata in febbraio 2017 ed espone la compensazione nel modello F24 presentato entro il 16/03/2017, con le ritenute IRPEF di febbraio 2017 pari ad € 1000.

In primo luogo il sostituto ha la possibilità di effettuare la corretta compilazione della CU2017 con relativo invio telematico entro il 7 marzo e consegna al dipendente Beta entro il 31 marzo (per semplificare si espone il solo dato del punto 21 della CU2017).

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati				
	1		2		3			4				
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni				RAPPORTO DI LAVORO					
	5		Lavoro dipendente		Pensione		Data di inizio			Data di cessazione		In forza al 31/12
		6		7		8 giorno mese anno			9 giorno mese anno		10	11
RITENUTE	Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2015 trattenuta nel 2016			Addizionale regionale 2016 rapporti cessati				
	21		22		23			24				
	2.500											
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
	Saldo 2015		Acconto 2016		Saldo 2016			Rapporti cessati 2016		Acconto 2017		
	25		26		27			28		29		
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2016								
30		31		32								
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA												
Acconto 2016		Saldo 2016		su trattenute 2016 a saldo			su trattenute 2016 in acconto					
33		34		35			36					

Nel modello 770/2017 appariranno quindi tutti i versamenti relativi alle ritenute da gennaio 2016 a novembre 2016 per un totale di € 2000 (€ circa 182*11 mesi da gennaio a novembre).

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
	1	2	3	4	5
	01	2016	182		182
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo
	8	9	10	11	14
				1001	Data di versamento
					giorno mese anno
					16 02 2016

...

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
	1	2	3	4	5
	11	2016	182		182
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo
	8	9	10	11	14
				1001	Data di versamento
					giorno mese anno
					16 12 2016

Il 16 gennaio 2017 risulta il versamento di € 1000 a conguaglio su dicembre.

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
	1	2	3	4	5
	12	2016	1000		1000
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo
	8	9	10	11	14
				1001	Data di versamento
					giorno mese anno
					16 01 2017

Ora, il sostituto restituisce in febbraio 2017 l'importo di € 500 ripristinando il corretto calcolo dell'imposta netta

$$€ 2000 + € 1000 - € 500 = € 2.500 \text{ IRPEF netta corretta}$$

Come si può notare, il suddetto importo quadra con l'irpef netta esposta nel punto 21 della CU.

Il 16 marzo 2017 presenta il seguente F24 per compensare la restituzione in questione.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1627		2016		500	
	RITENUTE ALLA FONTE	1001	0002	2017	1000		
	ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto						±/- SALDO (A-B)
				TOTALE A	1000	B 500	500
						SALDO FINALE	
						EURO	+ 500 ,

Tale compensazione sarà esposta nel quadro SX del modello 770/2017 come segue:

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	1	500	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	2		Versamenti 2016 in eccesso	3		Credito marittimi imbarcati e assimilati	5	
	Credito per famiglie numerose	6		Credito per canoni di locazione	7		Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	8		Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	9	
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	2		Credit maturati nel 2016	3	500	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	4	500	Credito da DI	5	
	Credito da utilizzare in compensazione	6		Credito di cui si chiede il rimborso	7							

Nel caso in cui durante il conguaglio il sostituto avesse restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto in commento deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare.

Qualora l'importo delle ritenute da restituire fosse maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Nell'ipotesi in cui il sostituto avesse restituito le ritenute operate in eccesso utilizzando in F24 il versamento del monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto in commento deve essere indicato l'ammontare del monte ritenute operato.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del quadro SX mentre l'importo del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 deve essere riportato nel punto SX4 colonna 4 del quadro SX.

Punto 6 – “Crediti di imposta utilizzati a scomputo”

In questo punto vanno indicati solo i crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute” del quadro RU dei modelli REDDITI. Non devono più essere riportati in questa casella crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.

Punto 7 – “Importo versato”

Va riportato l'importo versato desumibile dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne.

L'importo in questione è già comprensivo di eventuali interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica o per rateizzazione in quanto già considerati in occasione della compilazione del precedente p. 2 del quadro ST e di quelli indicati al punto 9 per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Non devono essere fornite indicazioni circa il versamento della sanzione.

Operazioni societarie straordinarie

In caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del precedente sostituto nell'ipotesi in cui per talune mensilità le ritenute siano state operate dalla società incorporata e il versamento sia stato eseguito dalla società incorporante quest'ultima dovrà presentare il quadro ST anche per l'incorporata compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 e indicando il **codice "K" nel punto 10**. Nel quadro ST intestato alla società incorporante è invece necessario compilare ogni punto osservando le ordinarie regole di compilazione, ad eccezione del punto 2 e **indicando il codice "L" nel punto 10**. Qualora la società estinta abbia effettuato trattenute di addizionale regionale ma il relativo versamento è stato effettuato dalla società incorporante, nel quadro ST (seconda sezione), intestato alla società estinta, andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13. In questo caso il punto 7 corrisponderà all'importo indicato al punto 2 del quadro ST intestato alla società incorporante.

Punto 8 – "Interessi"

Nell'ipotesi di versamento di IRPEF, addizionali regionali all'Irpef, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva in conseguenza dell'esercizio dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 472/97, nel punto in commento va riportato l'ammontare degli **interessi legali** computati sulla base dei giorni intercorsi tra la data di decorrenza dell'obbligo di versamento e quella dell'avvenuto versamento ivi compreso il giorno di versamento. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione

Punto 9 – "Ravvedimento"

Barrare il punto in commento qualora il versamento di cui al precedente punto 7 è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Punto 10 – "Note"

La compilazione di tale casella consente all'amministrazione finanziaria di comprendere i motivi per i quali si sono verificati scostamenti tra quanto trattenuto e quanto versato. Rispetto alle istruzioni dell'anno scorso si ravvisa l'eliminazione del codice P. relativo all'ipotesi di utilizzo in compensazione interna del credito di imposta sostitutiva derivante da operazioni di conguaglio sui Premi di risultato assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Di seguito la tabella riepilogativa dei codici utilizzabili :

Cod.	Descrizione codice
A	se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997
B	se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, su somme e valori relativi al 2015 erogati entro il 12/1/2016
C	nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000 erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040
D	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di gennaio 2016
E	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di febbraio 2016
F	se il versamento si riferisce alla regolarizzazione delle ritenute e delle trattenute da effettuarsi entro il 31 maggio 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, come disposto dal comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016;
G	se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
H	se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998;
K	se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni il cui versamento è esposto nel quadro ST intestato al soggetto che prosegue l'attività.
L	se nel rigo sono riportati i dati del versamento effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni relativo a ritenute indicate nel quadro ST intestato al soggetto estinto
N	se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata, del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni nonché del contributo di solidarietà dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
Q	se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009
S	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza del- l'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
Z	Nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte

Nota Bene: ricorrendone i presupposti, il punto in commento può accogliere anche più di un codice tra quelli prima elencati.

Rispetto allo scorso anno si nota l'**assenza** dei codici:

1) **T** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito:

- per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
- per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir.

Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo, esclusivamente nella prima sezione del presente quadro (per una corretta compilazione si vedano le istruzioni al punto 4);

2) **U** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;

3) **V** – se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici.

I suddetti codici sono connessi a fattispecie non più gestite in quanto le compensazioni dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione vengono espresse nei modelli F24 (cfr. codici tributo 1632, 1633, 162E e 163E), e nel quadro SX (si veda il paragrafo relativo a tale quadro per le novità in materia).

Invece, i codici U e V, utilizzati nel pubblico, sono adesso gestiti in F24EP tramite il codice tributo 165E istituito con la predetta risoluzione n° 103/2015.

Punto 11 – “Codice tributo/Capitolo ”

Indicare nel punto in commento il codice relativo al tributo utilizzato per il versamento delle ritenute, delle addizionali regionali e delle imposte sostitutive evidenziate nel punto 2 delle sezioni I e II del quadro ST. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802).

Punto 14 – “Data di versamento (giorno, mese, anno)”

Indicare nel punto in commento la data di versamento.

Sezione II – Addizionale regionale

Righi da ST 14 a ST 25 (Punti da 1 a 14)

La compilazione dei punti della sezione II Addizionale Regionale (punti da 1 a 14) va effettuata osservando le medesime modalità previste per la compilazione della sezione I Erario.

Casi particolari di compilazione del Quadro “ST”

OPERAZIONI STRAORDINARIE SENZA ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO E PASSAGGIO DI DIPENDENTI CON PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Residue “rate” non prelevate dal sostituto cedente, ma trattenute e versate dal sostituto subentrante

In caso di passaggio di dipendenti nel corso dell'anno a seguito di operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione giuridica del sostituto d'imposta cedente (ad esempio in caso di cessione di ramo d'azienda o di scissione parziale), per le residue “rate” non trattenute dal sostituto cedente, ma prelevate dal sostituto subentrante, i sostituti interessati si dovranno comportare nel seguente modo:

- Il sostituto cedente non evidenzia nulla nei quadri ST/SV.
- Il sostituto subentrante (cessionario) si comporterà, invece, come di consueto riportando per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio dei dipendenti con le ordinarie modalità e avendo cura di indicare al punto 10 il codice “N”. Per quanto riguarda gli altri dipendenti già in forza, occorre procedere alla compilazione di un distinto rigo senza indicare il codice N nel punto 10.

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE CON ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO D'IMPOSTA E PASSAGGIO DI DIPENDENTI VERSO IL NUOVO SOSTITUTO

Ritenute operate dall'estinto, ma versate dal subentrante

Risultano confermate le istruzioni da seguire qualora, a seguito di un'operazione societaria straordinaria comportante l'estinzione di un precedente sostituto e il contestuale passaggio di lavoratori dipendenti, le ritenute siano state operate dal soggetto estinto e versate dal/i soggetto/i subentrante/i. Il soggetto incorporante che prosegue l'attività è tenuto infatti ad evidenziare i dati:

- sia nel Quadro ST riferito al soggetto estinto
- sia nel Quadro ST relativo alla società incorporante.

Più precisamente:

nel quadro ST (prima sezione) intestato al soggetto estinto occorrerà compilare esclusivamente:

- il punto 1 (periodo di riferimento),
- il punto 2 (ritenute operate),
- il punto 10 con il codice **K** (note) avente il significato di “ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o di successioni, il cui versamento è stato esposto nel quadro ST che prosegue l'attività”,
- il punto 11 (codice tributo);

nel quadro ST riferito al soggetto incorporante occorrerà compilare i dati secondo le consuete modalità ma con le seguenti eccezioni:

- il punto 2, NON VA COM PILATO
- Il punto 10, con il codice **L**

In tale ipotesi il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro ST intestato alla società incorporata ed il punto 6 del quadro ST della società incorporante.

Le medesime modalità devono essere seguite anche relativamente alle trattenute di **addizionale regionale** prelevate dal soggetto poi estinto e versate dal soggetto subentrante. In tale ipotesi nel quadro ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

Ravvedimento operoso: corrispondenza tra i righe del quadro ST e quelli del modello F24

Le istruzioni precisano che in ipotesi di versamento eseguito avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 di ritenute relativi a più adempimenti risultanti dal quadro ST, il sostituto d'imposta è tenuto **a compilare nel modello F24 tanti righe quanti sono i righe del quadro ST impegnati per l'indicazione dei versamenti oggetto di ravvedimento**. Alla luce di tale indicazione deve, pertanto, registrarsi una piena corrispondenza tra i movimenti risultanti dal quadro ST e quelli di cui al modello F24.

Errata indicazione nel mod. F 24 del codice tributo e/o del codice regione

Nell'ipotesi di errata indicazione del codice tributo la regolarizzazione deve avvenire con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del quadro ST deve essere effettuata con le ordinarie modalità, riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti.

Istanza per la correzione di errori nel modello F24	
All'Ufficio locale di.....	
OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24.	
Il/La sottoscritto/a	
residente in.....	Via.....
Codice Fiscale.....	
Comunica che	
in data..... ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a, riportando erroneamente il codice tributo:	
e/o l'anno di riferimento:, in luogo del codice tributo: e dell'anno di riferimento:, in quanto trattasi di versamento relativo a	
Ovvero ha versato erroneamente	
invece di	
Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.	
FIRMA	
Tipo Documento.....n.....	
rilasciato il.....da.....	

Si evidenzia che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è presente la procedura di correzione degli errori presenti nelle deleghe di pagamento denominata "Civis F24".

Con comunicato stampa del 26 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha informato tutti i contribuenti che, a partire dalla stessa data, il soggetto che si accorge di aver commesso un errore formale nella compilazione del modello F24 modificarlo attraverso l'utilizzo di una nuova applicazione informatica: il portale CIVIS. Per quanto appena visto, gli errori formali possono essere corretti tramite la classica comunicazione cartacea di cui sopra) o per mezzo della nuova applicazione telematica (per l'utilizzo della quale è necessaria la registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e cioè Entratel o Fisconline.

Sul sito internet dell'Istituto è disponibile una pratica guida del nuovo applicativo.

Il nuovo "Desktop telematico"

L'Agenzia delle Entrate ha, di recente, predisposto il nuovo "Desktop telematico", consistente un'applicazione che permette, all'interno di un unico contenitore, la gestione e l'utilizzo delle varie applicazioni, distribuite gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ed installate dall'utente sulla propria postazione di lavoro.

Il Desktop Telematico, come rileva il servizio di assistenza dell'Agenzia delle Entrate, può essere paragonato ad una sorta di "cruscotto dell'utente".

Le funzioni contenute nella nuova applicazione sono raggruppate nei seguenti menù:

- menù "File" per la gestione delle funzionalità di configurazione;
- menù "Applicazioni" per la selezione delle varie applicazioni installate al suo interno;
- menù "Help" per la gestione delle funzionalità di guida.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR*Modalità di esposizione del versamento*

Al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo 12/2016, evidenziando al punto 11:

- il codice tributo 1712, per il versamento dell'acconto effettuato entro il 16 dicembre 2015 ed
- il codice tributo 1713 per il versamento del saldo effettuato entro il 16 febbraio 2016.

Versamenti in eccesso

Nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 è stato precisato che *“in tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal DPR n. 445 del 1997”*. Tale possibilità è, ovviamente, consentita anche in caso di versamento eccessivo del saldo della medesima imposta. Il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto a evidenziare il credito spettante nel quadro ST (prima sezione) del modello 770 indicando:

- nel punto 2 (ritenute operate), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente dovuta;
- nel punto 7 (importo versato), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente versata;
- nel punto 11 (codice tributo), il codice tributo 1712 ovvero il codice tributo 1713 a seconda che il versamento si riferisca, rispettivamente, all'acconto ovvero al saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.

Il sostituto d'imposta può recuperare il credito così evidenziato (inteso come differenza tra il punto 7 e il punto 2) tramite il modello di pagamento unificato F24.

Interessi a seguito di rateizzazione da 730/2016

Va compilato uno specifico rigo per evidenziare gli importi relativi ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione.

Esempio - In presenza di un saldo IRPEF di € 6.000 si è proceduto a rateizzare il versamento in due rate:

RATA	INTERESSI	TOTALE
3000	0	3000
3000	15	3015

In tal caso l'esposizione del versamento relativo alla seconda rata andrà effettuato come segue:

rigo 1	rigo 2
punto 1 – periodo riferimento = 08/2016	punto 1 – periodo riferimento = 08/2016
punto 2- ritenute operate = 3000	punto 2- ritenute operate = 15
punto 7 – importo versato = 3000	punto 7 – importo versato = 15
punto 11 – codice tributo = 4731	punto 11 – codice tributo = 1668
punto 14 - data di versamento = 16/09/2016	punto 14 - data di versamento = 16/09/2016

II QUADRO SV – Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

Il quadro SV deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi alle trattenute di **addizionali comunali all'irpef** effettuate anche per assistenza fiscale al mod. 730 (ad esempio, codici tributo 3845, 3846, 3847, 3848). In particolare, i dati devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2016 con riferimento all'anno 2015;
- alle trattenute e ai relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2016 con riferimento all'anno 2016 (9 rate da marzo a novembre);
- alle trattenute e relativi versamenti, in unica soluzione, dell'addizionale comunale 2016 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- alle trattenute e relativi versamenti di addizionale comunale a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2016.

Come per il quadro ST, al quale si rinvia per l'analisi delle modifiche, vengono soppressi i vecchi passa delle istruzioni connessi alle ipotesi di gestione delle compensazioni verticali non più applicabili.

Nello specifico, quest'anno il quadro SV presenta molte novità, tra cui l'assenza dei seguenti punti, rispetto al modello dello scorso anno:

- punto 4 "Importi utilizzati a scomputo";
- punto 5 "Utilizzo di versamenti in eccesso";
- punto 12 "Tesoreria".

770/2017

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)					1	Eventi eccezionali			2
SV2	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato					
	1	2	6	7						
SV2	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno mese anno					
	8	9	10	11	14					

770/2016

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)					1	Eventi eccezionali			2
SV2	Periodo di riferimento mese anno		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato			
	1	2	4	5	6	7				
SV2	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/ Capitolo	Tesoreria	Data di versamento giorno mese anno				
	8	9	10	11	12	14				

Di conseguenza è mutata la struttura dei righi successivi, i cui sono assenti le caselle corrispondenti ai punti eliminati.



770/2017


SV3	1	2	6	7					
SV3	8	9	10	11	14				

Dati aggregati per "data di versamento"

Di particolare rilievo risulta il criterio che è stato previsto per l'esposizione dei dati relativi al versamento delle addizionali comunali. Infatti, sebbene, sul mod. F24 siano stati compilati tanti righe quanti sono stati i codici catastali coinvolti, nel quadro in questione **deve essere impegnato un solo rigo** con riferimento a tutte le addizionali comunali versate nella stessa data posto che non è previsto alcun campo per l'indicazione del codice catastale. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è dunque quello di prendere a riferimento la data di versamento.

Tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Tale modalità di compilazione non è tuttavia possibile in presenza di difformità di periodi di riferimento, di codici tributo, di codici nel punto 10 (note) nonché in presenza di versamenti per ravvedimento e di versamenti effettuati in tesoreria. Pertanto nelle suddette ipotesi in caso di difformità di anche un solo di tali punti, è necessario esporre i versamenti su più righe.



Particolarità

Relativamente al quadro SV valgono, in linea di massima, le specificità già commentate con riferimento alla seconda sezione del quadro ST.

In particolare:

- deve essere seguita la specifica modalità di esposizione dei dati, con il codice "N" (sostituto cessionario che prosegue il prelievo delle residue rate), nelle ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del sostituto d'imposta;
- non appare significativa la presenza del punto 6;
- in caso di **operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e di trattenute di addizionale comunale prelevate dal soggetto poi estinto e versate dal soggetto subentrante** occorrerà compilare i punti 1, 2, 11 e indicare il codice "K" nel punto 10 (nel quadro SV intestato alla società estinta) nonché tutti i punti necessari, tranne il punto 2, ed indicare il codice "L" nel punto 10, nel quadro SV intestato al dichiarante.
- è possibile evidenziare un versamento inferiore di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta per effetto del recupero di un credito IRPEF o di un credito di addizionale regionale indicato nel punto 4.
- assumono significato anche per il quadro SV i codici da indicare al punto 10 (note) quali: il codice "B" (versamento relativo a trattenute di addizionale comunale su somme e valori relativi all'anno 2015 ed erogati entro il 12 gennaio 2016), il codice "D" (conguaglio effettuato nel mese di gennaio 2016), il codice "E" (conguaglio effettuato nel mese di febbraio 2016) e il codice "Q" (versamento, a seguito della ripresa della riscossione, di importi sospesi a causa del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009).

Si ritiene utile precisare che **nel campo 10 "Note"**, il codice "S" equivale a significare che nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, vale a dire il Saldo dell'addizionale comunale relativo all'anno 2014 (lavoratori cessati) da versare con il codice tributo 3748 e ciò al fine della distinzione con il Saldo di addizionale comunale anno 2014 (trattenuto ai medesimi lavoratori cessati all'atto della cessazione).

Le istruzioni precisano che le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel presente quadro³.

II QUADRO SX - Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Le Novità del quadro SX 2017

Il quadro SX presenta una diversa struttura rispetto allo scorso anno.

Prima di individuare le singole modifiche, quello che salta subito all'occhio è l'eliminazione delle parti connesse alle compensazioni interne e a quelle i tra enti diversi, restando in vigore solo le suddette fattispecie:

- compensazioni in F24 dei crediti derivante dalla dichiarazione precedente 7702016;
- compensazioni in F24 dei crediti sorti nel 2016;
- evidenziazione dei crediti da quadro DI da compensare nel modello F24.

770/2017

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2016 in eccesso	Credito marittimi imbarcati e assimilati		
	1	2	3	5		
	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale		
	6	7	8	9		
Importo complessivo SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso	
	2	3	4	5	6	7

Nel rigo SX1 troviamo 5 caselle nuove:

- 5 - "Credito marittimi imbarcati e assimilati";
- 6 - "Credito per famiglie numerose";
- 7 - "Credito per canini di locazione";
- 8 - "Credito derivante da conguaglio su somme di cui Legge 208/2015";
- 9 - "Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale".

770/2016

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2015 in eccesso			
	1	2	3			
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014	Crediti maturati nel 2015	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015	Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati Mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7

Il rigo SX4 viene modificato mediante eliminazione del campo connesso alle compensazioni interne ed inserimento del campo relativo al nuovo quadro DI in materia di dichiarazioni integrative.

I rigi da SX5 a SX30 del modello 2016 sono stati completamente eliminati, visto che i dati che andavano qui indicati sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, per mezzo delle compensazioni nel modello F24.

		Codice			
Erario	SX5				
Addizionale comunale 2007	SX6				
Ente impositore	SX7	1			
	SX8				
	SX9				
	SX10				
	SX11				
	SX12				
	SX13				
	SX14				
	SX15				
	SX16				
	SX17				
	SX18				
	SX19				
	SX20				
	SX21				
	SX22				
	SX23				
	SX24				
	SX25				
	SX26				
	SX27				
	SX28				
	SX29				
	SX30				

I rigi da SX31 a SX47 sono stati pesantemente modificati., rispetto al modello dello scorso anno.

770/2017

Regioni a statuto speciale SX31		VA ¹	SA ²	SI ³			
Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato)	1	2	
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato)			
	SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato)			
Riepilogo altri crediti	SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2016	credito utilizzato in F24		ammontare credito residuo	
			1	2		3	
	SX36	Credito di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 143/2005 (Interessi)	credito maturato nel 2016	credito utilizzato in F24		ammontare credito residuo	
			1	2		3	
	SX37	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spettante nel 2016	credito acquisito	credito caduto	credito utilizzato in F24	
			1	2	3	4	ammontare credito residuo
							6
	SX40	Credito d'imposta dalla riserva matematica di rami vita	credito residuo anno precedente	credito maturato nell'anno	credito utilizzato in F24	credito maturato per il 2011	
			1	2	3	4	
					credito ulteriore maturato per il 2011	ammontare credito residuo	
				5	6		
SX41	Ulteriore credito su imposta riserva matematica	credito spettante	credito acquisito	codice fiscale cedente	credito caduto		
		1	2	3	4		
			codice fiscale cessionario	credito utilizzato in F24	credito residuo		
			5	6	7		
SX42	Credito di cui all'Art. 1 comma 2 sexies D.L. 209 del 2002	credito spettante	credito acquisito	codice fiscale cedente	credito caduto		
		1	2	3	4		
		codice fiscale cessionario	credito utilizzato in F24	credito residuo	credito a rimborso		
		5	6	7	8		
SX44	Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo	Risparmio spettante	Risparmio utilizzato	importo utilizzato a scoppio ritehute art. 10-bis L. n. 77/83	Risparmio certificato ai partecipanti		
		1	2	3	4		
			Risparmio caduto	Risparmio acquisito	Risparmio residuo		
			5	6	7		
SX46	Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato	Credito spettante	Credito acquisito	Codice fiscale cedente			
		1	2	3			
		Credito caduto	Codice fiscale cessionario	Credito maturato			
		4	5	6			
		Credito utilizzato	Credito residuo				
		7	8				
SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Anno 2016	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24		
		1	2	3	4		
		Credito residuo					
		5					

Si rileva, inoltre, che sono stati eliminati i rigi SX38, SX39.

SX38	Credito riconosciuto per famiglie numerose	1	anno 2015	2	credito recuperato
SX39	Credito riconosciuto per canoni di locazione	1	anno 2015	2	credito recuperato

Il rigo SX47 presenta una nuova casella: "Credito residuo anno precedente".

I dati richiesti dal Quadro SX

Nel quadro SX "Riepilogo dei crediti e delle compensazioni", a seguito delle modifiche di quest'anno, vanno indicati, nei rigi SX1 e SX4, i dati riepilogativi riguardanti:

- il credito 2015 derivante dalla precedente dichiarazione mod. 770/2016 (Rigo SX4 col.2) e del suo utilizzo mediante compensazione esterna, tramite mod. F24, ai sensi del D.L.vo 241/97, entro la data di presentazione del mod. 770 (31 luglio 2017) (RigoSX4 col. 5);
- i crediti generatisi nel corso del periodo d'imposta 2016 e del loro utilizzo mediante: compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Guida alla compilazione del quadro SX

Casella "Mod. N."

L'istituzione della casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro SX scaturisce dalla modalità di versamento diretto ai comuni e, di conseguenza, dall'esigenza di impegnare uno specifico rigo per ciascun comune. Secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche: i rigi SX1, SX4, SX5, e da SX31 a SX40, possono essere presenti solo sul primo modulo. I rigi da SX7 a SX30, possono essere presenti anche sui moduli successivi che vanno numerati mediante l'utilizzo dell'apposito campo "Mod. N."

Le colonne da 1 a 5 del Rigo SX 1 consentono la generazione di un credito da portare in compensazione o da chiedere a rimborso

Rigo SX 1 col. 1 - Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno

Nel punto in commento va indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627, 155E);
- l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio;
- l'importo complessivo dei crediti di addizionali regionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1669, 160E);
- l'importo complessivo dei crediti di addizionali comunali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1671, 161E).

in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio.

Ovviamente, rispetto allo scorso anno vengono anche qui correttamente eliminate le fattispecie connesse alla gestione delle compensazioni interne.



Correlazioni della col 1 : Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

Rigo SX 1 col. 2 - Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale

Va esposto l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale che il sostituto ha effettivamente rimborsato (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 150E, 153E, 154E).



Correlazioni della col.2: Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

Rigo SX 1 col. 3 - Versamenti 2016 in eccesso

Nella colonna 3 del rigo SX1 va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso (crediti) risultanti dai quadri ST e SV, non utilizzato in compensazione ovvero già utilizzato mediante il modello F24 (cod. trib. 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 155E, 156E, 157E, 160E, 161E).

Per versamenti in eccesso devono intendersi tutti quei versamenti effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto e rilevabili dai quadri ST e SV operando, in genere, la differenza tra:

- l'ammontare effettivamente versato indicato al punto 7 dei rigi di cui si compone il medesimo quadro
- e quanto effettivamente dovuto indicato al punto 2 dei medesimi rigi.

Rientrano nel novero dei versamenti in eccesso, ad esempio,

- le ritenute Irpef e/o le trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef che il sostituto, entro il termine di consegna della certificazione (CU e/o certificazione compensi a terzi), abbia restituito al sostituto in quanto non dovute in tutto o in parte;
- l'imposta sostitutiva sulle rivalutazione del TFR versata dal sostituto, a titolo acconto, in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta;
- le imposte, in genere, versate dal sostituto per errore in misura superiore al dovuto.

Sul punto, si rileva che il codice tributo 1627 nel contesto della presente colonna 3 "versamenti 2016 in eccesso" assume rilevanza solo nelle ipotesi di versamenti errati, caso diverso da quello di cui al punto 1, dove abbiamo una restituzione di somme a credito in capo al dipendente.

Di seguito un esempio:

Al sostituto TIZIO trattiene, relativamente alle competenze di marzo, al dipendente CAIO 2000 euro a titolo di IRPEF

Il 16 marzo 2016 versa erroneamente € 4000.

Tale erroneo versamento viene compensato nel mese successivo con versamenti 1001 pari a 5000 euro.

In data 16/03/2016 e 16/04/2016 vengono presentati i seguenti F24.

F24 DEL 16/03/2016

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1001	0002	2016	4000				
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto								
TOTALE A					4000		B		SALDO (A-B)
									4000

F24 DEL 16/04/2016

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1001	0003	2016	5000				
RITENUTE ALLA FONTE		1627		2016			2000		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto								
TOTALE A					5000		B		SALDO (A-B)
									3000

Nel modello 7702017 occorre procedere alla seguente compilazione:

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
	02	2016	2.000		4.000
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo
			<input type="checkbox"/>		1001
	Data di versamento				
	16	03	2016		

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
	03	2016	5000		5000
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo
			<input type="checkbox"/>		1001
	Data di versamento				
	16	04	2016		

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2016 in eccesso	Credito marittimi imbarcati e assimilati		
	1	2	3 2000	5		
	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale		
	6	7	8	9		
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3 2000	4 2000	5	6	7



Correlazioni della col.3: Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

RIGHI DA SX5 A SX6

Con riferimento ai successivi righe da 5 a 7, questi ultimi sono relativi alle fattispecie connesse all'istituzione dei seguenti codici tributo di cui alla risoluzione 13/2015 e 103/2015, i cui importi vanno obbligatoriamente compensati nel modello F24:

- "1632" denominato "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR";
- "1633" denominato "Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR";
- "1634" denominato "Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997".

La gestione dei suddetti crediti d'imposta pertanto, da quest'anno viene inclusa nei righe SX1 e SX4 tenuto conto che sono stati eliminati i righe RX38 e RX39 relativi a crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione e che il credito d'imposta per marittimi imbarcati non viene più gestito per il tramite del punto 6 del quadro ST.

Di seguito un primo **esempio**:

Al sostituto Tizio eroga al dipendente Caio credito d'imposta per famiglie numerose pari ad € 1000. Tale credito viene compensato con versamenti 1001 di aprile pari ad € 900. In data 16/05/2016 viene presentato il seguente F24.

F24 DEL 16/05/2016


SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1001	0004	2016	1000	
RITENUTE ALLA FONTE		1632		2016		900
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					
TOTALE A					1000	
						B 900
						SALDO (A-B) 100
SEZIONE INPS						

Nel modello 770/2017 occorre procedere alla seguente compilazione:

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 mese	2 anno	3	4	5
	04	2016	1.000		1000
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
	8	9	10	11 1001	12 giorno 13 mese 14 anno
					16 05 2016

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2016 in eccesso	Credito marittimi imbarcati e assimilati		
	1	2	3	5		
	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale		
	6	7	8	9		
	900					
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7
		900	900			

Rigo SX 1 col. 5 - Credito marittimi imbarcati e assimilati




Nel **rigo SX1 colonna 5**, di nuovissima introduzione, deve essere indicato l'importo del credito d'imposta pari all'IRPEF sui redditi del personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui all'art. 4 del D.L. n. 457/97, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (cod. trib. 1634, 164E).

Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.



Correlazioni della col.5: Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del **rigo SX4 col. 3**.

Rigo SX 1 col. 6 – Credito per famiglie numerose



In questo nuovissimo punto deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo all'anno di imposta 2016 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1632, 162E), al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.



Correlazioni della col.6: Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del **rigo SX4 col. 3**.

Esempio

Dipendente: Caio, con 5 figli a carico

Irpef lorda 2016: 5000

Detrazione per familiari a carico: 3000

Detrazione per lavoro dipendente: 1000

Irpef: 5000-3000-1000= 1000

Credito/detrazione per famiglie numerose: 1200

Credito per famiglie numerose riconosciuto: 1200-1000=200

I suddetti 200 euro vengono usati in compensazione, con F24, dal sostituto Tizio

DETRAZIONI E CREDITI	Imposta lorda 361 5000	Detrazioni per carichi di famiglia 362 3000	Detrazioni per famiglie numerose 363 1000	Credito riconosciuto per famiglie numerose 364 200
	Credito non riconosciuto per famiglie numerose 365	Credito per famiglie numerose recuperato 366	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 367 1000	Totale detrazioni per oneri 368
	Detrazioni per canoni di locazione 369	Credito riconosciuto per canoni di locazione 370	Credito non riconosciuto per canoni di locazione 371	Credito per canoni di locazione recuperato 372
	Totale detrazioni 373	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 374	Codice stato estero 375	Anno di percezione reddito estero 376
	Reddito prodotto all'estero 377	Imposta estera definitiva 378		

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno 1	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale 2	Versamenti 2016 in eccesso 3	Credito marittimi imbarcati e assimilati 5
	Credito per famiglie numerose 6 200	Credito per canoni di locazione 7	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015 8	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale 9
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 2	Credit maturati nel 2016 3 200	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24 4 200	Credito da utilizzare in compensazione 6
			Credito da DI 5	Credito di cui si chiede il rimborso 7

Rigo SX 1 col. 7 – Credito per canoni di locazione

Credito per canoni di locazione
7

In questo nuovo punto occorre indicare il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno di imposta 2016 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1633, 163E) al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

 **Correlazioni della col.7:** Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

Rigo SX 1 col. 8 – Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015

Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015
8

Nel nuovo punto in commento deve essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui all'art.1 commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (premi di risultato), assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627).

Grazie alle istruzioni del modello di quest'anno viene confermato l'utilizzo del codice tributo 1627 per la gestione dei rimborsi in sede di conguaglio della suddetta imposta sostitutiva.
Si ricorda, infatti, che non è possibile inserire il codice tributo 1053 nella colonna a debito del modello F24.

 **Correlazioni della col.8:** Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

Esempio

Il dipendente Caio ha percepito dal **sostituto Alfa**, un premio di produttività, pari a 1000 euro.

Questo premio di risultato, è soggetto a contribuzione previdenziale, a carico del dipendente, pari al 9,19%.

L'importo netto del premio è pari, pertanto, ad euro: 908,10 euro

Tale importo è soggetto ad imposta sostitutiva del 10%, pari ad euro 90,81.

In sede di conguaglio il sostituto di imposta ha applicato la tassazione ordinaria, avendo rilevato che la stessa era maggiormente conveniente (es. dipendente incapiente).

Per tale motivo il sostituto Beta si è ritrovato con un credito di **90,81** euro che ha utilizzato in compensazione in F24.

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO					
Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	Imposta sostitutiva 574	Imposta sostitutiva sospesa 575	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 576 908,10
Codice 577	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 578	Benefit 579	Imposta sostitutiva 580	Imposta sostitutiva sospesa 581	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 582
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI					
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 583	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 584	Codice fiscale 585		Codice 586	
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 587	Benefit 588	Imposta sostitutiva 589	Imposta sostitutiva sospesa 590	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 591	

L'imposta sostitutiva, pari a 90,81 euro, è stata compensata dal sostituto Beta tramite modello F24.

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno 1	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale 2	Versamenti 2016 in eccesso 3	Credito marittimi imbarcati e assimilati 5
	Credito per famiglie numerose 6	Credito per canoni di locazione 7	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015 8 90,81	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale 9
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 2	Crediti maturati nel 2016 3 90,81	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24 4 90,81	Credito da utilizzare in compensazione 6
			Credito da DI 5	Credito di cui si chiede il rimborso 7

Rigo SX 1 col. 9 – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale

Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale
9

In tale punto deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627).



Correlazioni della col.9: Il valore costituisce un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX4 col. 3.

ATTENZIONE

Si ricorda importi delle colonne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 3.

Rigo SX 4 col. 2 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2016

La colonna accoglie l'importo risultante a credito dalla precedente dichiarazione modello 770/17 .

Al fine di operare il corretto raccordo del credito risultante dalla precedente dichiarazione con il credito da riportare nella dichiarazione modello 770/2017 semplificato oggetto di trasmissione, le istruzioni opportunamente precisano che:

- ove il sostituto d'imposta provveda alla integrale trasmissione della dichiarazione modello 770/17 semplificato (con conseguente compilazione della sezione I del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio della medesima dichiarazione), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato operando la somma dei valori di cui alle seguenti colonne della dichiarazione modello 770/16:

SX 32 (colonna 2 – colonna 1) + SX 33 (colonna 2 – colonna 1) + SX34 (colonna 2 – colonna 1);

- ove, invece, il sostituto d'imposta provveda alla trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente, (con conseguente compilazione della sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato riportando il credito risultante dalla seguente colonna della dichiarazione modello 770/2017.

SX 32 (colonna 2 – colonna 1);

- ove, ancora, il sostituto d'imposta provveda alla trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, (con conseguente compilazione della sezione IV del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato riportando il credito risultante dalla seguente colonna della dichiarazione modello 770/2017.

SX 33 (colonna 2 – colonna 1);

- qualora sia stato solo il flusso relativo ai versamenti da ritenute di capitale

SX34 (colonna 2 – colonna 1)

Tenuto conto della possibilità di invio **separato del modello**, si evidenzia che la colonna 2 deve accogliere i crediti riferiti alla parte che si sta presentando tra "dipendente", "autonomo" e "altre ritenute", così come rilevato dal modello 770/2016. Per chiarire meglio questo concetto si espone un esempio di compilazione.

Di seguito un **esempio** delle novità:

Nel 2016 il 770/2016 semplificato è stato presentato in due flussi "dipendente" e "autonomo" i cui quadri SX evidenziavano i seguenti crediti:

7702016 - Parte "dipendente"

SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato 1)	² 2.000
SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato)	

7702016 - Parte "autonomo"

SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato 1)	² 1.000
SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato)	

Nell'ipotesi di presentazione separata dei flussi "dipendente" e "autonomo" anche con riferimento al modello 770/2017 i crediti vanno riportati come segue nel rigo SX4:

770/2017 - Parte "dipendente"

	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
SX4	² 2.000	³	⁴	⁵	⁶	⁷

770/2017 - Parte "autonomo"

	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
SX4	² 1.000	³	⁴	⁵	⁶	⁷

Invece, nell'ipotesi di presentazione di un unico flusso contenente sia il lato "dipendente" che quello "autonomo" nel modello 770/2017 i crediti vanno riportati come segue nel rigo SX4:

770/2017

	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7
SX4	3.000					

Rigo SX 4 col. 3 - Crediti maturati nel 2016

Con riferimento all'anno d'imposta 2016, indicare la somma delle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente rigo SX1. Pertanto: SX 4 col. 3 = SX 1 col 1 + SX1 col. 2 + SX 1 col. 3 + SX 1 col. 4 + SX 1 col. 5 + SX 1 col. 6 + SX 1 col. 7 + SX 1 col. 8 + SX 1 col. 9.

Più precisamente trattasi dell'ammontare relativo:

- alle **restituzioni (rimborsi) di ritenute IRPEF** effettuate dal sostituto utilizzando ritenute IRPEF **diverse dal "monte ritenute"** e/o importi trattenuti a titolo di addizionali all'IRPEF e/o ritenute relative ad altre categorie reddituali (SX1, col. 1);
- al **credito** generatosi, a seguito delle operazioni di conguaglio, **per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione (rimborso) di ritenute IRPEF operate in eccesso**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e delle ritenute relative ad altre categorie di reddito. **Viene, altresì, considerata anticipazione** da parte del sostituto d'imposta, e come tale da riportare nel punto in commento la **restituzione delle ritenute IRPEF operate in eccesso in conseguenza delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2017** utilizzando il "monte ritenute", le ritenute IRPEF diverse dal monte ritenute, le trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e le ritenute ad altre categorie di reddito operate nei predetti mesi e ciò per la semplice ragione che tale restituzione si è resa possibile attingendo a ritenute e trattenute di pertinenza dell'anno 2017 le quali, pertanto, troveranno adeguata registrazione nei quadri ST e SV relativi alla dichiarazione Mod. 770/2018 (riferito all'anno d'imposta 2017) e non nella presente dichiarazione 770/17 (SX 1, col.1);
- alle **restituzioni (rimborsi)**, a seguito delle operazioni di conguaglio, **delle trattenute di addizionali all'IRPEF** utilizzando gli importi relativi al "monte ritenute" e/o le ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute" e/o le trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF e/o le ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1 col. 1);
- al **credito** generatosi a seguito delle operazioni di conguaglio **per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione delle addizionali all'IRPEF operate in eccesso**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF e delle ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1, col.1);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CU) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle ritenute IRPEF operate in eccesso** (SX1 col. 3);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, delle ritenute IRPEF operate in eccesso **su emolumenti soggetti a tassazione separata** (SX1 col. 3);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CU) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle ritenute IRPEF operate in eccesso su compensi di lavoro autonomo anche occasionale nonché sulle provvigioni** (SX1 col. 3);
- al **credito** generatosi **a seguito della restituzione (rimborso)**, entro il termine di consegna delle certificazioni (es. CU) di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98, **delle trattenute a titolo di Addizionali all'IRPEF operate in eccesso** (SX1 col. 1);
- alle **restituzioni (rimborsi)**, a seguito di conguaglio derivante da assistenza fiscale, di **crediti IRPEF e/o di Addizionali all'IRPEF**, utilizzando il "monte ritenute" e/o le ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute" e/o gli importi trattenuti a titolo di addizionali all'IRPEF e/o le ritenute relative ad altre categorie reddituali (SX1 col.2);
- al **credito** generatosi, **a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, per le somme anticipate dal sostituto per la restituzione dei crediti IRPEF, dei crediti di addizionali all'IRPEF**, in ipotesi di incapienza del "monte ritenute", delle ritenute IRPEF diverse dal "monte ritenute", delle trattenute a titolo di addizionale all'IRPEF, delle ritenute relative ad altre categorie di reddito (SX1 col. 2);
- al **credito** generatosi **per l'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni di TFR, versata in acconto in misura eccedente** rispetto a quella complessivamente dovuta (SX1 col.3);
- più in generale, ai crediti prodottisi, a seguito di **versamenti relativi all'anno 2016** effettuati dal sostituto d'imposta anche per errore, **in misura eccessiva rispetto al dovuto** utilizzati in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3 del quadri ST e punti 2 del quadro SV. (SX1, col. 3);
- al credito d'imposta pari all'IRPEF sui redditi del personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui all'art. 4 del D.L. n. 457/97, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (cod. trib. 1634, 164E);
- al credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo all'anno di imposta 2016 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1632, 162E), al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- al credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno di imposta 2016 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1633, 163E) al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- al credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui all'art.1 commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627);
- all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627).

Rigo SX 4 col. 4 - Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24

In questa colonna deve essere riportato delle compensazioni:

- effettuate nel modello F24 dei crediti relativi 2015, riportati nella colonna 2, mediante utilizzo dei corrispondenti e noti codici tributo (6781 "dipendente", 6782 "autonomo", 6783 "Altre ritenute");
- del credito indicato nella precedente colonna 3 con modello F24 riferito ai codici tributo di cui alle risoluzioni 13/2015 e 103/2015, citati nelle istruzioni del rigo SX1 e dettagliatamente indicati nelle colonne da 1 a 9.

ATTENZIONE

L'Agenzia delle Entrate specifica che il credito utilizzato in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti e, pertanto, ai fini della compilazione di tale colonna i sostituti devono considerare con segno opposto i riversamenti dei crediti a titolo di ravvedimento per regolarizzare eventuali utilizzi in eccesso rispetto allo spettante.

Rigo SX 4 col. 5 - Credito da DI

In tale nuova colonna deve essere indicato:

- il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia quello che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2016.
- il maggior credito individuato con le note: A, B, C, D, E ed F della colonna 2 del Quadro DI.



A – Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;

B – Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6782 ovvero 167E;

C – Credito scaturito da ritenute di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;

D – credito riconosciuto per famiglie numerose

E – Credito riconosciuto per canoni di locazione;

F – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale;

Tuttavia, visto che tali crediti possono essere utilizzati solo a partire 1 gennaio 2017 mediante la loro indicazione al punto 5, sarà possibile soltanto evidenziarne la sorgenza in funzione dell'utilizzo partire da tale data.

Ovviamente, in tale modello non è prevista l'indicazione degli utilizzi che saranno evidenziati a partire dal modello 770/2018, come indica l'Agenzia con il seguente avviso:

ATTENZIONE i crediti individuato con le note **D, E ed F** devono essere ineriti in **SX4 col. 5 utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con c.t. 6781- c.t. 166E;**

Rigo SX 4 col. 6 - Credito da utilizzare in compensazione

Indicare il credito residuo pari all'importo di col. 2 più col. 3 meno col. 4 più col. 5 che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24.

Il valore di cui alla presente col. 6 del rigo SX4 è determinato dando esecuzione all'algoritmo di cui appresso:

$$(SX4, col. 2 + SX4, col. 3 - SX4, col. 4 + SX4, col. 5).$$

Rigo SX 4 col. 7 - Credito di cui si chiede il rimborso

In tale rigo va indicato l'importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, chiesto a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6.

Inoltre, nel caso in cui nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2017 compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni anche se nel corso dell'anno 2016 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

La quadratura complessiva del quadro si attua come segue: **SX4 c. 2 + SX3 c. 3 – SX4 c. 4 + SX4 c. 5 = SX4 c. 6 + SX4 c. 7**

Sez. Regioni a statuto speciale (Rigo SX 31)**Rigo SX 31 – P. 1 - Regioni a statuto speciale VA**

Barrare il punto, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 6 della L. 690/81 inerente le entrate spettanti alla Valle d'Aosta:

- Sostituti con domicilio fiscale fuori dalla valle d'Aosta che operano ritenute a soggetti che prestano attività in Valle d'Aosta;
- Sostituti con domicilio fiscale in Valle d'Aosta che operano ritenute a soggetti che prestano attività fuori dalla valle d'Aosta.

Rigo SX 31 – P. 2 - Regioni a statuto speciale SA

Barrare il punto in commento, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 1, lett. d, della legge 122/83 inerente le entrate spettanti alla Regione Sardegna:

- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale fuori dalla Sardegna che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività in Sardegna;
- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale in Sardegna che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività fuori dalla Sardegna.

Rigo SX 31 – P. 3 - Regioni a statuto speciale SI

Barrare il punto in commento, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 7 lett. del DPR 1074/65 inerente le entrate spettanti alla Regione Sicilia:

- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale fuori dalla Sicilia che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività in Sicilia;
- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale in Sicilia che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività fuori dalla Sicilia.

Sez. "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" (Righi SX 32 e SX 33)

La compilazione di tale sezione è obbligatoria se dalla presente dichiarazione risulta un credito richiesto in compensazione (rigo SX4 c. 6). La sezione consente un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto d'imposta intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i dati relativi ai versamenti di lavoro dipendente ed autonomo separatamente a quelli riferiti ai dati relativi a redditi di capitale o imposte sostitutive.



In caso di compilazione di più quadri SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i righi da SX32 a SX33 devono essere presenti solo sul 1° modulo

Rigo SX 32 - col. 1 - Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (cod. 6781) (di cui trasferito al consolidato)

È riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato di cui all'art. 117 e ss. del Tuir: Tali sostituti possono cedere, in tutto o in parte, de credito di col. 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il credito residuo, dato dalla differenza tra col. 2 e col. 1, potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo Mod. F24 con il codice tributo 6781. Se il sostituto, nell'anno successivo, opta per la trasmissione separata dei dati relativi al lavoro dipendente, potrà utilizzare esclusivamente tale credito per effettuare le compensazioni con i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Rigo SX 32, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (cod. 6781)

Va indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, col. 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, nonché dall'assistenza fiscale prestata. In pratica: SX4 col. 6 meno SX33, col. 2. Tale importo comprende anche quello eventualmente esposto in col. 1.

Rigo SX 33, col. 1 - Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cod. 6782) (di cui trasferito al consolidato)

È riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato nazionale. Possono dunque cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in col. 2 ai fini della compensazione IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il codice tributo da utilizzare è 6782. Se il sostituto, nell'anno successivo, opta per l'invio separato del Mod. semplificato, potrà utilizzare il credito residuo solo per effettuare compensazioni con i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Rigo SX 33, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cod. 6782)

Deve essere indicata la quota di credito compensabile esposta nel rigo SX4, col. 6, derivante dalle ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In pratica: SX4 col. 6 meno SX32, col. 2. Si precisa che l'importo di col. 2 è comprensivo anche dell'eventuale importo indicato in col. 1.

Rigo SX 34, col. 1 - Credito scaturito da ritenute di capitale (di cui trasferito al consolidato)

Nel modello di **quest'anno** è presente anche il nuovo rigo SX 34:

SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato)
-------------	---	------------------------------------

La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR) i quali cedere in tutto o in parte il credito evidenziato nella successiva colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

Il credito residuo (SX34 colonna 2 – SX34 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6783 e nel modello F24EP con il codice tributo 168E.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 700.000 euro, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Rigo SX 34, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di capitale

Nella colonna 2 del rigo in commento occorre indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale e dalle imposte su redditi diversi di natura finanziaria, comprensivo di quello eventualmente indicato nella precedente colonna 1.

L'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni, precisa che si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 i codici tributo 6781, 6782 e 6783 166E, 167E 168E sopra indicati secondo la provenienza del credito.

Sez. "Riepilogo altri crediti" (Righi da SX 35 a SX 47)

In caso di compilazione di più quadri SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i righi da SX35 a SX47 devono essere presenti solo sul 1° modulo

RIGO SX 35 - CREDITO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L.vo 143/2005 (CANONI)

In tale rigo va indicato il credito corrispondente alle ritenute restituite ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 143/2005 da utilizzare in compensazione esclusivamente tramite e mod. F24.

Si tratta del credito derivante dal rimborso di ritenute (non dovute) sui canoni pagati a **società residenti in Stati membri dell'Unione europea** per l'uso o la concessione in uso:

- 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
- 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
- 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Rigo SX 35, col. 1 - Credito maturato nel 2015

Va indicato l'importo a credito risultante dalla col. 3 del rigo SX 35 della precedente dichiarazione, nonché il credito maturato nel 2015 a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, **e non dovute** ai sensi dell'art. 26-quater, del DPR n. 600 del 1973.

Rigo SX 35, col. 2 - Credito utilizzato in F24

Deve essere indicato il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2015 mediante Mod. F24 per il tramite del codice tributo 6788;

Rigo SX 35, col. 3 - Ammontare credito residuo

Riguarda l'indicazione del credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2 (colonna 3 = colonna 1 – colonna 2) compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota G. Se il risultato dell'operazione è negativo va indicato zero.

RIGO SX 36 - Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)

SX36	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)	credito maturato nel 2016	credito utilizzato in F24	ammontare credito residuo
		1	2	3

Nel nuovo rigo SX36, occorre riportare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (cod. trib. 6787).

Rigo SX 36, col. 1 Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi) - credito maturato nel 2016

In questa colonna occorre riportare l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX36 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2015, a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Rigo SX 36, col. 2 Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi) - credito utilizzato in F24

In questa nuova colonna occorre riportare il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2016 mediante modello F24.

Rigo SX 36, col. 3 Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi) - credito utilizzato in F24

In questa nuova colonna il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota H.

ULTERIORE ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un sostituto d'imposta, che vantava anche un credito derivante da eccesso di versamento di 1001 effettuate nel mese di gennaio pari a 300 euro, ha operato, a febbraio 2016, ritenute 1012 per 2.000 euro. La giusta modalità di compilazione del modello F24 sarebbe stata la seguente:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1627		2016		300	
	RITENUTE ALLA FONTE	1012	0002	2016	2000		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					2000		
						B	
						300	
							SALDO (A-B)
							1700
					SALDO FINALE		
						EURO +	1700

Invece, il quadro ST sarebbe stato compilato come segue:

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	
	mese	anno				
	1	2016	1000		1300	
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	
	8		9 <input type="checkbox"/>	10	11 1001	
				Data di versamento		
				14	16	03 2016

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	
	mese	anno				
	2	2016	2000		2000	
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	
	8		9 <input type="checkbox"/>	10	11 1012	
				Data di versamento		
				14	16	03 2016

Di conseguenza, il quadro SX sarebbe stato compilato come segue:

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2016 in eccesso	Credito marittimi imbarcati e assimilati			
	1	2	3 300,00	5			
	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale			
	6	7	8	9			
Importo complessivo	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Credit maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 maturati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
		2	3 300,00	4 300,00	5	6	7

RIGO SX 37 - CREDITO PER ANTICIPO SUL TFR VERSATO NEGLI ANNI 1997 E 1998

Per effetto dell'introduzione del presente rigo, l'Amministrazione finanziaria attua un monitoraggio dell'evoluzione del credito derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto e per il quale il sostituto avrà cura di riportare nel quadro SX della dichiarazione modello **770/2017** semplificato.

Le istruzioni precisano che il predetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate e che tale importo deve essere compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota I.

Rigo SX 37, col.1 - Credito spettante nel 2016

L'importo del **credito residuo rivalutato** utilizzabile alla data del 1 gennaio 2016. Trattasi dell'importo risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione mod. 770/2015 aumentato della rivalutazione.

Rigo SX 37, col. 2 - Credito acquisito

Va indicato l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni societarie straordinarie verificatesi nel corso dell'anno 2016 (ad esempio cessione di ramo d'azienda) che non comportano estinzione del sostituto d'imposta.

Rigo SX 37, col. 3 - Credito ceduto

Va indicato l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni societarie straordinarie verificatesi nel 2016 (es. cessione di ramo d'azienda) che non comportano estinzione del sostituto d'imposta.

Rigo SX 37, col. 4 - Credito utilizzato in F24

L'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 (Credito spettante nel 2015) e 2 (Credito acquisito) **utilizzato nel mod. F24** (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

- **a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato** (anticipazione, acconto, saldo) e versate con il codice tributo 1012 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 e/o
- **a compensazione della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR versata, a titolo di saldo 2015**, entro il 16 Febbraio 2016 con il codice tributo 1713 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 e, **a titolo di acconto 2015**, entro il 16 Dicembre 2015 con il codice tributo 1712 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24.

Rigo SX 37, col. 6 - Ammontare credito residuo

Il credito residuo risultante alla data del 31/12/2016 dall'esecuzione della seguente operazione: Col. 6 = (col. 1 + col. 2 – col. 3 – col. 4 – col. 5). Tale credito **non può essere utilizzato** ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

RIGO SX 40 – CREDITO SCATURITO DALLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DELLA PRESTAZIONE IN FORMA DI CAPITALE

Rigo SX 40 - Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita

SX40	Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita	credito residuo anno precedente	credito maturato nell'anno	credito utilizzato in F24	credito maturato per il 2011
		1	2	3	4
		credito ulteriore maturato per il 2011	ammontare credito residuo		
		5	6		

In **colonna 1** occorre riportare il credito residuo dell'anno precedente, corrispondente all'importo del rigo SG22 del modello 770/2016 Ordinario. In **colonna 2** occorre indicare il credito maturato per l'anno 2015, corrispondente all'importo di rigo RQ53 colonna 2, del quadro RQ del modello Unico 2016 Società di Capitali ovvero l'importo indicato nel rigo SG14, colonna 3, per le imprese di assicurazione estere che operano in regime di LPS.

In **colonna 3** occorre riportare il credito utilizzato in compensazione nel corso del 2016 mediante il codice tributo 6780.

In **colonna 4** occorre riportare il credito maturato per l'anno 2011, corrispondente all'importo indicato nel rigo RQ49, colonna 2, del quadro RQ del modello Unico 2012 Società di capitali e in **colonna 5** il credito ulteriore maturato con riferimento all'anno 2011, corrispondente alla differenza tra l'imposta sulle riserve matematiche relativa all'anno 2011 riportata in colonna 4 e l'ammontare complessivo delle ritenute e imposte sostitutive dovute per l'anno 2016, indicate nei primi tre quadri del Quadro SG. Quest'ultimo valore deve essere riportato nel rigo SX41, colonna 1.

In **colonna 6** occorre riportare il credito residuo risultante dalla seguente operazione:

$$\text{col. 1} + \text{col. 2} - \text{col. 3} - \text{col. 5}$$

Tale importo deve essere maggiorato dell'eventuale importo dichiarato in Quadro DI con nota J.

RIGO SX 41 – ULTERIORE CREDITO SU RISERVE MATEMATICHE

Rigo SX 41 – ulteriore credito su riserve matematiche

SX41	Ulteriore credito su imposta riserve matematiche	1	credito spettante	2	credito acquisito	3	codice fiscale cedente	4	credito ceduto
					codice fiscale cessionario	5	credito utilizzato in F24	6	credito residuo

In **colonna 1** occorre indicare l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2016, evidenziato nel rigo SX40, colonna 5 aumentato del credito residuo risultante dal rigo SX41, colonna 7, del modello 770/2016;

In **colonna 2** bisogna riportare l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

In **colonna 3**, occorre indicare il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;

In **colonna 4** accoglie il valore dell'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

In **colonna 5** si deve indicare il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;

In **colonna 6** occorre riportare l'ammontare del credito utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 6780) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, a compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

In colonna 7 bisogna riportare l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2016 risultante dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 4} - \text{colonna 6}$$

Il suddetto importo deve essere comprensivo dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota J.

RIGO SX 42 – CREDITO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 2 SEXSIES D.L. 209 DEL 2009

Rigo SX 42 - Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo

SX42	Credito di cui all'Art.1 comma 2 sexies D.L. 209 del 2002	1	credito spettante	2	credito acquisito	3	codice fiscale cedente	4	credito ceduto
					credito utilizzato in F24	5	credito residuo	6	credito a rimborso

Nella **colonna 1** bisogna indicare il valore del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2016, evidenziato nel rigo SG23, colonna 2 aumentato del credito residuo risultante dal campo SX1 col. 4 al netto dei relativi utilizzi a scomputo interno esposti in SX4 col. 4 del modello 770/2016; in altre parole corrisponde alla quota parte del credito indicato in SX 34 col. 2 del modello 770/2016 che si riferisce al credito di cui all'art. 1 comma 2-sexies del D.L. 209 del 2002;

In **colonna 2** occorre indicare l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

In **colonna 3** bisogna riportare il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;

In **colonna 4** è necessario indicare l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);

In **colonna 5** occorre indicare il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;

In **colonna 6** bisogna indicare l'ammontare del credito utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 6780) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

Nella **colonna 7** occorre indicare l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2016 risultante dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 4} - \text{colonna 6}$$

Il suddetto importo deve essere comprensivo dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota J.

Nella **colonna 8**, occorre indicare l'importo del credito chiesto a rimborso.

RIGO SX 44 – RISPARMIO DI IMPOSTA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

Rigo SX 44 : risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo

SX44 Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo	Risparmio spettante	1	Risparmio utilizzato	2	Importo utilizzato a scomputo ritenute art. 10-ter L. n. 77/83	3	Risparmio certificato ai partecipanti	4
			Risparmio ceduto	5	Risparmio acquisito	6	Risparmio residuo	7

Nella **colonna 1** occorre indicare l'importo totale del risparmio d'imposta non utilizzati in compensazione come risultante dal quadro SX del modello 770/2016

Nella **colonna 2**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2016 con le ritenute di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73;

Nella **colonna 3**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2016 con le ritenute di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77 del 1983;

Nella **colonna 4** occorre indicare l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di certificazione ai partecipanti a seguito della cessazione dell'organismo di investimento;

Nella **colonna 5** occorre indicare l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di trasferimento a seguito di operazioni straordinarie;

Nella **colonna 6** occorre indicare l'importo del risparmio d'imposta acquisito a seguito di operazioni straordinarie (acquisto di rami di azienda, operazioni di fusione, ecc.);

Nella **colonna 7** occorre indicare l'importo del risparmio d'imposta residuo, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con nota K.

RIGO SX 46 - Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato

Rigo SX 46 - Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato

SX46 Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato	Credito spettante	1	Credito acquisito	2	Codice fiscale cedente	3
	Credito ceduto	4	Codice fiscale cessionario	5	Credito maturato	6
	Credito utilizzato	7	Credito residuo	8		

In **colonna 1** occorre indicare l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2016 risultante dal versamento relativo all'acconto dell'imposta sostitutiva dei redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato versato nel 2015 al netto di quanto già compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, già evidenziati nel modello 770/2016;

In **colonna 2** occorre indicare, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);

In **colonna 3** occorre indicare il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto o trasferente;

In **colonna 4** occorre indicare l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o per effetto di operazioni straordinarie;

In **colonna 5** occorre indicare il codice fiscale del soggetto cessionario del credito o beneficiario;

In **colonna 6** occorre indicare l'importo del credito maturato nell'anno 2016 a seguito del versamento relativo all'acconto effettuato entro il 16 dicembre 2016, a lordo dello scomputo dell'eventuale eccedenza del credito per il versamento dell'acconto dell'anno precedente;

In **colonna 7**, deve essere indicato l'importo del credito di cui alle precedenti colonne utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo di imposta della presente dichiarazione e per l'eventuale eccedenza del versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo.

In **colonna 8** occorre indicare l'importo del credito residuo risultante dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 4} + \text{colonna 6} - \text{colonna 7}.$$

Il suddetto importo deve essere maggiorato dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con nota L.

RIGO SX 47 – CREDITO BONUS RICONOSCIUTO

Il rigo SX 47 presenta alcune novità rispetto allo scorso anno si rilevano le seguenti novità:

- viene correttamente prevista la **nuova colonna 1 "credito residuo anno precedente"**, che serve ad indicare l'importo di cui al campo 5 del rigo SX47 del modello 770/2016;

7702016

SX47	Credito bonus riconosciuto	1	2	3	4
		Anno 2015	credito recuperato	credito utilizzato in F24	credito residuo

770/2017

SX47	Credito bonus riconosciuto	1	2	3	4
		Credito residuo anno precedente	Anno 2016	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24
		5			
		Credito residuo			

- con riferimento alla **colonna 3 "credito recuperato"**, viene chiarito che si tratta dell'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del Quadro ST. L'Agenzia precisa, inoltre, che detto credito recuperato non è quello utilizzato in compensazione bensì quello recuperato dal sostituto in quanto non spettante;
- in relazione alla **colonna 5 "credito residuo"** viene inserita la seguente novità relativa ai crediti provenienti dal nuovo quadro DI (cfr. parte sottolineata):

BONUS IRPEF

Rigo SX 47 : col.1 Credito residuo anno precedente - col. 2 – Anno 2014 ; col. 3 – Credito recuperato; col. 4 – credito utilizzato in f24; col. 5 – credito residuo

In questa sezione del modello SX trovano ospitalità i dati relativi al bonus ipref riconosciuto dal sostituto di imposta, che quindi ha generato il relativo credito. Le istruzioni precisano che occorre indicare:

- nella **colonna 1**, il credito residuo dell'anno precedente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2016 che deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del Quadro ST. Le istruzioni precisano che detto credito recuperato non è quello utilizzato in compensazione bensì quello recuperato dal sostituto in quanto non spettante e può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta;
- nella **colonna 4** l'ammontare del credito bonus IRPEF utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1655 e 165E) fino al 16 marzo 2017;
- nella **colonna 5** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo.

Dalle istruzioni si può desumere che la colonna 5 "importo residuo" risulti dalla seguente operazione:

$$\text{Colonna 1} + \text{Colonna 2} - \text{Colonna 3} - \text{Colonna 4} + (\text{somma colonna 5 del quadro DI con codice M nella colonna 2})$$

Esempio

Dipendente: Alfa, in forza tutto il 2016

Reddito 2016 inferiore a 24000 euro

Irpef lorda 4000 euro

Detrazione da lavoro dipendente pari a 1000 euro

Totale Detrazioni pari a 1000 euro

Credito Irpef riconosciuto pari a 960 euro, compensato in F24

DETRAZIONI E CREDITI		Imposta lorda 361 4000		Detrazioni per carichi di famiglia 362		Detrazioni per famiglie numerose 363		Credito riconosciuto per famiglie numerose 364	
Credito non riconosciuto per famiglie numerose 365		Credito per famiglie numerose recuperato 366		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 367 1000		Credito non riconosciuto per canoni di locazione 371		Totale detrazioni per oneri 368	
Detrazioni per canoni di locazione 369		Credito riconosciuto per canoni di locazione 370		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 374		Codice stato estero 375		Credito per canoni di locazione recuperato 372	
Totale detrazioni 373 1000		Credito di imposta per le imposte pagate all'estero 374		Imposta estera definitiva 378		Anno di percezione reddito estero 376			
Reddito prodotto all'estero 377									
CREDITO BONUS IRPEF									
Codice Bonus 391 1		Bonus erogato 392 960		Bonus non erogato 393		Bonus recuperato 394		Codice Bonus 395	
Bonus non erogato 397								Bonus erogato 396	
								Codice fiscale sostituto 399	

SX47 Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	1	2	Anno 2016	3	Credito recuperato	4	Credito utilizzato in F24
				960				960
	Credito residuo	5						

Esempio II

Dipendente: Alfa, in forza tutto il 2016

Il Reddito 2016 era inizialmente inferiore a 24000 euro e pertanto il sostituto Beta aveva erogato, fino a novembre 2016, 880 euro di Bonus Irpef riconosciuto e compensato in F24 pari a 880 euro.

In sede di conguaglio, effettuato con la mensilità di dicembre, il sostituto si accorge che il bonus non spetta e che pertanto deve trattenere quello erogato al dipendente e versare il relativo importo con modello F24 (cod. 1655).

Gli altri dati sono i seguenti:

Irpef lorda 6000 euro

Detrazione da lavoro dipendente pari a 900 euro

Totale Detrazioni pari a 900 euro

DETRAZIONI E CREDITI		CREDITO BONUS IRPEF	
361	Imposta lorda 4000	362	Detrazioni per carichi di famiglia
365	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	366	Credito per famiglie numerose recuperato
369	Detrazioni per canoni di locazione	370	Credito riconosciuto per canoni di locazione
373	Totale detrazioni 900	374	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
377	Reddito prodotto all'estero	378	Imposta estera definitiva
363	Detrazioni per famiglie numerose	375	Codice stato estero
367	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 900	376	Anno di percezione reddito estero
364	Credito riconosciuto per famiglie numerose		
368	Totale detrazioni per oneri		
372	Credito per canoni di locazione recuperato		
391	Codice Bonus 2	392	Bonus erogato
393	Bonus non erogato	394	Bonus recuperato 880
395	Bonus erogato	396	Bonus erogato
397	Bonus non erogato	399	Codice fiscale sostituto

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazioni/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1655		2016	880		
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					880	B	
SALDO FINALE							EURO + 880

Periodo di riferimento	Ritenute operate		Crediti di imposta utilizzati a scomputo		Importo versato		
	mese	anno			giorno	mese	anno
1	12	2016	2	880	6		
7							
8	Interessi		9	Ravvedimento		Note	
11	Codice tributo		14	Data di versamento			
	1655			16		01 2017	

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente		Anno 2016		Credito recuperato		Credito utilizzato in F24	
		1	2	3	4	5	6		
				880		880		880	
		Credito residuo							

Esempio III

Dipendente: Alfa, in forza tutto il 2016

Il Reddito 2016 era inizialmente inferiore a 24000 euro e pertanto il sostituto Beta aveva erogato, fino a novembre 2016, 880 euro di Bonus Irpef riconosciuto e compensato in F24 pari a 600 euro.

In sede di conguaglio, effettuato con la mensilità di dicembre, il sostituto si accorge che il bonus non spetta totalmente e che, pertanto, deve trattenere parte di quello erogato al dipendente, nella misura di 75 euro, e versare il relativo importo con modello F24 (cod. 1655).

Il sostituto, causa incapienza, ha potuto compensare in F24 soltanto 600 euro di Bonus.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1655		2016	75			
codice ufficio	codice atto							
TOTALE A					75	B	SALDO (A-B)	
							75	
					SALDO FINALE		EURO +	75

	Credito residuo anno precedente	Anno 2016	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24
SX47 Credito bonus riconosciuto	1	2	3	4
		880	75	600
	Credito residuo			
	5			
	280			



= 880 - 600

Esempio IV

Dipendente: Alfa, in forza tutto il 2016

Il Reddito 2016 era inizialmente inferiore a 24000 euro e pertanto il sostituto Beta aveva erogato, fino a novembre 2016, 880 euro di Bonus Irpef riconosciuto e compensato in F24 pari a 600 euro.

In sede di conguaglio, effettuato con la mensilità di dicembre, il sostituto si accorge che il bonus non spetta totalmente e che, pertanto, deve trattenere parte di quello erogato al dipendente, nella misura di 75 euro, e versare il relativo importo con modello F24 (cod. 1655).

Il sostituto, causa incapienza, ha potuto compensare in F24 soltanto 655 euro di Bonus, dei quali 55 sono un residuo dell'anno precedente.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1655		2016	75			
codice ufficio	codice atto							
TOTALE A					75	B	SALDO (A-B)	
							75	
					SALDO FINALE		EURO +	75

	Credito residuo anno precedente	Anno 2016	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24
SX47 Credito bonus riconosciuto	1	2	3	4
	55	880	75	655
	Credito residuo			
	5			
	225			



= 880 - 655

Esempio V

Dipendente: Alfa, in forza tutto il 2016
 Credito riconosciuto: 960 euro
 Credito utilizzato in F24: 960 euro

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Anno 2016	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24
		1	2 960	3	4 960
		Credito residuo			
		5			

Esempio VI

Dipendente: Alfa, in forza tutto il 2016
 Credito riconosciuto: 960 euro
 Credito utilizzato in F24: 960 + 55 euro relativi al residuo dell'anno precedente

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Anno 2016	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24
		1	2 960	3	4 1015
		Credito residuo			
		5			


= 960 + 55

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO EMERGENTE DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

COMPENSAZIONE

RIMBORSO



- 1) In caso di correzione di errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti temporali;
- 2) In caso di dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti temporali;
- 3) In caso di dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine prescritto per la presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In questo caso tale credito va esposto nel nuovo quadro DI.



REGOLE DI COMPILAZIONE

Nella **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, occorre indicare il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante. L'Agenzia delle Entrate fa l'esempio di una incorporazione in cui la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante.

Nella **colonna 2** occorre indicare uno delle seguenti **codici**:

- A – Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
- B – Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6782 ovvero 167E;
- C – Credito scaturito da ritenute di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;
- D – credito riconosciuto per famiglie numerose;
- E – Credito riconosciuto per canoni di locazione;
- F – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale;

ATTENZIONE

Le istruzioni specificano che i crediti individuato con le note D, E ed F devono essere ineriti in SX4 col. 5 utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con i seguenti codici tributo: 6781- e 166E.

- G – Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni), il cui credito deve essere riportato in SX35 col. 3 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 6788;
- H – Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi) il cui credito deve essere riportato in SX36 col. 3 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 6787;
- I – Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 il cui credito deve essere riportato in SX37 col. 6 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 1250;
- J – Ulteriore credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX 40 col.6 ovvero SX41 col. 7 ovvero credito dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri il cui credito deve essere riportato in SX42 col. 7 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 6780;
- K – Credito derivante dal risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo il cui credito deve essere riportato in SX44 col. 7;
- L – Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato il cui credito deve essere riportato in SX46 col. 8;
- M – Credito bonus riconosciuto il cui credito deve essere riportato in SX47 col. 5 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 1655 ovvero 165E;

Nella **colonna 3** occorrerà indicare l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa:

Esempio:

- dichiarazione integrativa modello 770/2014;
- Maggior credito: 4000 euro, scaturito da redditi di lavoro **dipendente**.

Codice fiscale										Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito				
DI1	1									2	A	3	2013	5	4000	,00
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015		Crediti maturati nel 2016		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24		Credito da DI		Credito da utilizzare in compensazione		Credito di cui si chiede il rimborso					
	2		3		4		5	4000	6		7					

Esempio II:

- dichiarazione integrativa modello 770/2014;
- Maggior credito: 4000 euro, scaturito da redditi di lavoro **autonomo**.

Codice fiscale										Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito				
DI1	1									2	B	3	2013	5	4000	,00
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015		Crediti maturati nel 2016		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24		Credito da DI		Credito da utilizzare in compensazione		Credito di cui si chiede il rimborso					
	2		3		4		5	4000	6		7					

Nella colonna 5 occorrerà riportare il credito derivante dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta di cui a colonna 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.

Tale importo, con riferimento al quadro SX, dovrà essere così riportato:

- Note A, B, C, D, E ed F in SX4 col. 5;
- Nota G in SX35 col. 3;
- Nota H in SX36 col. 3;
- Nota I in SX37 col. 6;
- Nota J in SX41 col. 7, SX40 col. 6, SX42 col. 7;
- Nota K in SX44 col. 7;
- Nota L in SX46 col.8;
- Nota M in SX47 col.5.

L'Agenzia delle Entrate specifica poi che, nel caso in cui, durante il 2016, siano state presentate dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta è necessario compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascuna nota indicata in colonna 2 e per ciascun periodo d'imposta.

II QUADRO SY - Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010

Il **Quadro SY** è stato istituito per dare evidenza:

- dei dati relativi alle somme liquidate e alle ritenute a titolo d'acconto Irpef operate (nella misura del 20%) a seguito di pignoramento presso terzi;
- delle ritenute (nella misura del 8%) operate a titolo d'acconto dell'Irpef da Banche e Poste sui bonifici disposti a favore delle imprese che hanno eseguito opere di ristrutturazione per recupero del patrimonio edilizio oppure interventi di risparmio energetico

Quest'anno, troviamo quattro sezioni (due delle quali introdotte con provvedimento del 4 maggio) nel quadro SY:

- nella prima vanno inseriti i dati forniti dal debitore relativi alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, riguardanti il creditore ed il rapporto da cui si è originato il debito;
- la seconda sezione deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratorio sia una persona giuridica.
- la terza deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l'indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura dell'8 per cento all'atto dell'accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).
- la quarta è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.

Le istruzioni danno evidenza all'interno di un box "Attenzione" che in caso di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge se il soggetto terzo erogatore è a conoscenza della natura delle somme erogate (ad esempio in quanto il datore di lavoro del coniuge debitore), **il terzo erogatore** si limiterà ad applicare le normali ritenute per tale tipologia di reddito e nessun dato dovrà essere riportato nel Quadro SY. Ciò in quanto tutti i dati della tassazione sono indicati nella comunicazione Lavoro dipendente intestata al coniuge. In questa Comunicazione occorrerà riportare nel punto 8 della Parte A il codice "**Z2**"

**Pignoramento per
assegno mantenimento
al coniuge**



Il datore di lavoro del coniuge creditore:

- applica le normali ritenute sull'assegno di mantenimento (reddito)
- rilascia la certificazione CU al coniuge creditore
- non compila il Quadro SY

Cenni di carattere normativo

L'art. 15 c. 2 del D.L. 78/2009 modificando la disposizioni di cui all'art.21 c. 15 L. 449/97 ha previsto che in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal terzo erogatore che riveste la qualità di sostituto d'imposta. Tale ritenuta deve essere effettuata con una aliquota pari al 20%.

Il decreto 3 marzo 2010 di attuazione della suddetta disposizione e la successiva circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 hanno stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.

Nel richiamare le norme civilistiche in materia, il Decreto spiega che in base all'art. 2740 c.c. **il debitore** risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salve le limitazioni poste dalla Legge.

Se il debitore non vi provvede spontaneamente, **il creditore** può agire in giudizio. In caso di pronuncia favorevole passata in giudicato, il creditore può intraprendere l'azione di pignoramento dei beni del debitore ai sensi degli artt. 491 e seguenti c.p.c. Il pignoramento può essere eseguito presso un soggetto terzo e può riguardare i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore in possesso di terzi.

Il decreto 3 marzo ha stabilito che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, qualora il terzo erogatore rivesta la qualifica di sostituto d'imposta è tenuto ad operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'irpef dovuta dal creditore (creditore pignoratorio).

Il soggetto terzo non è tenuto ad effettuare indagini sulla tipologia del reddito erogato e se tale reddito è soggetto o meno a ritenuta. Sarà onere del creditore eventualmente dimostrare che le somme dovute non sono soggette a ritenuta. In mancanza, il terzo erogatore deve provvedere ad applicarla.

L'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- **le somme siano soggette a ritenuta** in base al DPR 600/73, art. 11 cc 5,6,7; L. 413/91; art. 33 c. 4 DPR 42/1988;
- il creditore pignoratorio sia **un soggetto Irpef (cioè, persona fisica)**;
- il terzo erogatore sia **un sostituto d'imposta**.



Il venir meno a anche di uno solo dei suddetti requisiti fa decadere dall'obbligo di assoggettamento alla ritenuta d'acconto le somme pignorare.




Il terzo erogatore è obbligato ad effettuare la ritenuta del 20% anche quando il debitore pignorato non rivesta la qualifica del sostituto d'imposta.

Terzo erogatore delle somme = SOSTITUTO D'IMPOSTA



OBBLIGO RITENUTA 20% nei confronti del creditore pignoratizio




NO RITENUTA 20% nei confronti del creditore pignoratizio

Obbligo ritenuta 20% da parte del terzo erogatore	
	somme erogate = soggette a ritenuta in base a disposizioni di legge
	Creditore pignoratizio = soggetto Irpef
	Terzo erogatore = sostituto d'imposta
	anche se il debitore pignorato non riveste la qualifica del sostituto d'imposta.

Casi in cui non si applica la ritenuta 20%

Se il terzo erogatore corrisponde somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte. Il terzo erogatore, inoltre, non è tenuto al prelievo alla fonte quando **le somme erogate non hanno natura reddituale** oppure quando **le somme erogate non scontano ritenute alla fonte** in base alle disposizioni richiamate. In ogni caso resta a carico del terzo erogatore l'obbligo di indicare i dati sul mod. 770.



Esempi applicazione della ritenuta 20%

Un professionista (creditore pignoratorio) vanta un credito nei confronti di un suo cliente, persona fisica non imprenditore (debitore pignorato) e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito.

Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un istituto di credito (terzo, erogatore delle somme, sostituto d'imposta), quest'ultimo, rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista, anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il prelievo alla fonte da parte del cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore.

Se il dipendente (creditore pignoratorio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore pignorato) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l'istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all'atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell'art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.

Esempi di NON applicazione della ritenuta 20%

Se il locatore di un immobile (creditore pignoratorio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore pignorato) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell'inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest'ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Analogamente, la ritenuta non andrà effettuata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d'impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (articolo 25-bis del DPR 600 del 1973) o di corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo. 25-ter del medesimo decreto). La ritenuta non deve essere, altresì, operata se le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratorio (art. 6, co. 2, del Tuir).

Natura delle somme corrisposte e adempimenti a carico del terzo erogatore

Nella circolare 8/E/2011 viene ribadito come, a carico del terzo erogatore, non è posto alcun obbligo di indagine in merito alla qualificazione reddituale delle somme; la previsione di una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Provvedimento, infatti, *"Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte....."*.

Viene quindi espresso il seguente importante assunto:

In un'ottica di semplificazione e al fine di agevolare l'applicazione della ritenuta, **il terzo è tenuto ad applicarla sempre**, poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento.

Attestazione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della ritenuta

Viene precisato che, qualora il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 l'insussistenza, in tutto o in parte, di tali condizioni, il terzo erogatore è esonerato dall'obbligo di operare la ritenuta. Pertanto, con la suddetta dichiarazione, il creditore pignoratizio comunica al terzo anche l'ammontare eventualmente corrispondente all'imposta sul valore aggiunto che non deve essere assoggettato a ritenuta. L'Amministrazione Finanziaria potrà riscontrare la correttezza di quanto dichiarato dal creditore pignoratizio atteso che il terzo erogatore è tenuto a indicare nel proprio modello 770 i dati relativi al pagamento effettuato anche nell'ipotesi in cui non abbia operato la ritenuta in argomento.

In caso di dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali, la circostanza che il creditore non indichi nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite, in sede di accertamento dovrà essere valutata come circostanza aggravante ai fini dell'applicazione delle correlate sanzioni.

Applicazione "parziale" della ritenuta

Inoltre, viene chiarito che qualora la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale soltanto in parte, **il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile** che il creditore pignoratizio indica nella dichiarazione di cui sopra. In tale ipotesi il terzo erogatore sarà tenuto a indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stato effettuato il prelievo alla fonte e in che misura.

Esempio

Nella somma da corrispondere pari a 100 euro, sono compresi:

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro,
- imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro (20% di 70) e
- spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente pari a 16 euro.

La ritenuta deve essere effettuata solo sui compensi, pari a 70 euro, in quanto le restanti somme non scontano prelievo fiscale.

Se, invece, nella somma da corrispondere, pari a 100 euro, sono compresi:

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro,
- imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro e
- interessi moratori o dilatori pari a 16 euro,

le ritenute devono essere applicate sui compensi, pari a 70 euro, e altresì sugli interessi, pari a 16 euro, posto che questi ultimi, a mente dell'art. 6, comma 2, del Tuir, costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Esempio

Se l'ordinanza di assegnazione dispone che le somme (crediti di lavoro) pignorate dal dipendente (creditore pignoratizio) presso la banca (terzo pignorato) del datore di lavoro (debitore) sono già al netto delle ritenute di legge, il dipendente, per non subire l'ulteriore decurtazione del 20 per cento (ritenuta che deve applicare la banca/terzo pignorato), deve dimostrare che il datore di lavoro ha già applicato sulle retribuzioni per le quali è stato attivato il pignoramento le ritenute di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.

Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo del terzo erogatore di riportare nel proprio modello 770 le somme erogate con indicazione o meno della avvenuta effettuazione della ritenuta del 20 per cento.

Doppia ritenuta

Nella circolare 8/E/2011 viene esaminata l'ipotesi in cui, le somme da corrispondere al creditore pignoratizio possono scontare una ulteriore ritenuta rispetto a quella che il terzo erogatore è tenuto ad effettuare in base alla nuova disciplina (art. 21, comma 15, legge n. 449/1997). Tale ipotesi può verificarsi, quanto il terzo erogatore sia anche sostituto d'imposta nei confronti del debitore (per esempio, in qualità di suo datore di lavoro).

In caso di pignoramenti presso terzi, infatti, coesistono e rilevano due distinti rapporti obbligatori:

- il primo è quello fra il debitore e il creditore pignoratizio, che sfocia nella procedura esecutiva;
- il secondo è quello fra il debitore e il terzo erogatore, a sua volta debitore del primo, che giustifica l'esecuzione presso il terzo medesimo.

I crediti oggetto di pignoramento, infatti, sono quelli che il debitore vanta nei confronti del terzo esecutato e che quest'ultimo estingue effettuando il pagamento, anziché nelle mani del proprio creditore (il debitore nel meccanismo del pignoramento), in quelle di un terzo soggetto (il creditore pignoratizio), con effetti liberatori nei confronti del primo (il debitore). Stante quanto sopra, ne consegue che la somma oggetto di pignoramento potrebbe avere una duplice rilevanza da un punto di vista fiscale ed obbligare il terzo esecutato ad un duplice prelievo alla fonte.

In questa ipotesi, dunque, la somma oggetto di pignoramento dovrà essere già al netto del prelievo alla fonte.

Esempio

Un professionista vanta un credito nei confronti di un suo cliente e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento di una quota dello stipendio del cliente presso il suo datore di lavoro, quest'ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla fonte:

- quella relativa al reddito di lavoro dipendente in forza dell'art. 23 del DPR n. 600/1973;
- quella di cui all'articolo 21, comma 15, della L. n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009.

In tali casi, possono verificarsi le due seguenti ipotesi.

Se il pignoramento ha per oggetto somme considerate al netto della ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto intercorrente fra terzo erogatore e debitore (nell'esempio, quella relativa al reddito di lavoro dipendente), non si pongono particolari problemi, in quanto il terzo (che nell'esempio è anche datore di lavoro) dovrà operare la sola ritenuta ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, nel presupposto che abbia già operato la ritenuta ordinariamente prevista (nell'esempio, per il reddito di lavoro dipendente).

Se il pignoramento ha ad oggetto somme considerate al lordo della prima ritenuta, quella cioè, relativa, nell'esempio, al reddito di lavoro dipendente possono sorgere le seguenti problematiche.

In tal caso, infatti, posto che:

- sulla base del provvedimento di assegnazione del giudice, il terzo è tenuto a corrispondere al creditore l'esatto ammontare delle somme assegnate, al netto della ritenuta prevista dalla nuova disposizione,
- il terzo è comunque tenuto ad operare anche la ritenuta ordinariamente prevista per il reddito di lavoro dipendente, qualora le somme disponibili presso il terzo esecutato non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l'effettuazione di entrambe le ritenute, il debitore (sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituito) le somme necessarie al versamento, fermo restando che il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituto non ha ancora provveduto al pagamento (Circ. n. 326 del 1997, paragrafo n. 3.2).

Peraltro, posto che in sede di espropriazione forzata, assume un ruolo fondamentale l'udienza in cui il terzo è chiamato a comparire e ad asseverare l'esistenza e l'ammontare del debito ai sensi dell'art. 547 del c.p.c., sarebbe opportuno che in detta sede il terzo esecutato rappresenti di essere il soggetto tenuto alla effettuazione anche del prelievo alla fonte in qualità di datore di lavoro, in modo che la somma che costituirà oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia quella che residua al netto di tale prelievo.

Adempimenti a carico del terzo erogatore

L'art. 2 del Provvedimento prevede che il **terzo erogatore**:

1. operi e versi la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme pignorate utilizzando l'apposito codice tributo;
2. comunichi al debitore l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;
3. certifichi al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater del DPR n. 322/1998;
4. indichi nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute.

1. Misura e versamento della ritenuta

In relazione al punto n. 1, al fine di semplificare l'adempimento del terzo, è previsto che l'importo della ritenuta è sempre pari al 20 per cento e prescinde dalla categoria reddituale cui è riconducibile la somma erogata o parte di essa.

Il versamento della ritenuta deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta ai sensi degli artt. 8 del DPR n. 602/1973 e 18 del DLgs n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo n. 1049**, istituito mediante Risoluzione n. 18/E del 9 marzo 2010.

Per le Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29, commi 1 e 3, del DPR n. 600 del 1973, che non utilizzano il Modello F-24 per il versamento delle ritenute, continueranno ad applicarsi le disposizioni specifiche relative al versamento della ritenuta diretta.

2. Comunicazione al debitore delle somme erogate al creditore pignoratizio

Nonostante il Provvedimento non preveda particolari termini e formalità per la comunicazione che il terzo erogatore deve inviare al debitore, viene precisato che la predetta comunicazione debba essere effettuata nei termini utili affinché il **debitore** possa riportare i dati nella propria dichiarazione di sostituto d'imposta. In tal senso i dati possono essere comunicati al debitore anche in un'unica volta in relazione all'intero periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione dei dati, in assenza di indicazioni al riguardo, si ritiene che gli stessi possano essere inviati in forma libera, anche mediante sistemi telematici, purché se ne possa riscontrare l'avvenuto invio. Viene chiarito che tale comunicazione deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il debitore non rivesta la qualità di sostituto di imposta e nell'ipotesi in cui il terzo erogatore non abbia operato le ritenute.

3. Certificazione della ritenuta nei confronti del creditore pignoratizio

In relazione al punto n. 3, si osserva che l'obbligo di certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate di cui questi deve tener conto in sede di dichiarazione, deve essere osservato entro l'ordinario termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Da quest'anno tale certificazione avviene con la consegna del Modello CU 2016, compilato nella sezione "somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi".

La certificazione non è soggetta a particolari formalità e deve riportare le somme erogate e le ritenute effettuate.

Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio.

Se l'ordinanza di assegnazione del giudice è riferita a più creditori, il terzo erogatore dovrà rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari del provvedimento di assegnazione.

4. Obblighi dichiarativi del terzo erogatore in qualità di sostituto d'imposta

In relazione al punto n. 4, infine, il **terzo erogatore** deve indicare nel modello CU 2016 i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detto adempimento deve essere effettuato anche se il terzo non ha applicato alcuna ritenuta, ad esempio perché le somme non hanno rilevanza reddituale. La necessità di espletare tale adempimento, a cura del terzo, anche in mancanza di ritenuta, consente all'amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli, anche incrociati, al fine di recuperare a tassazione eventuali imponibili non dichiarati dal creditore.

Compilazione del Quadro SY

Rigo SY1

SY1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1		Eventi eccezionali	2	
------------	---	---	--	--------------------	---	--

Per il rigo SY1, relativo ai soggetti estinti nell'ipotesi di operazioni straordinarie, si applicano le medesime modalità di compilazione previste per gli altri quadri che presentano il medesimo rigo.

Sezione I – Riservata al debitore principale

Sezione I	Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Riservata al debitore principale	SY2		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
	6	7	8	9	10	11				
	SY3		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
	6	7	8	9	10	11				
	SY4		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
	6	7	8	9	10	11				
	SY5		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
	6	7	8	9	10	11				
	SY6		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
	6	7	8	9	10	11				

Il debitore pignorato tenuto alla presentazione della dichiarazione mod. 770 deve indicare nell'ambito della sez. I del **quadro SY** i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.

Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore. Le istruzioni ministeriali prevedono che il debitore debba indicare nel **rigo SY7**:

- al punto 1, il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- ai punti 2, 4, 6, 8 e 10 le somme erogate
- ai punti 3, 5, 7, 9 e 11 la tipologia delle somme liquidate. In particolare vanno indicati uno dei seguenti codici:

- 1 – reddito di terreni;
- 2 – reddito di fabbricati;
- 3 – reddito di lavoro dipendente;
- 4 – reddito di pensione;
- 5 – redditi di capitale;
- 6 – redditi diversi;
- 7 – redditi di lavoro autonomo;
- 8 – redditi di impresa;
- 9 – redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
- 10 – compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
- 11 – trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
- 12 – altri redditi.

Riguardo alla compilazione delle sezioni, si può inoltre affermare che le medesime possono costituire oggetto di contemporanea compilazione nell'ambito del medesimo modello 770, in quanto, in linea teorica il dichiarante può essere sia terzo erogatore e debitore principale.

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione:

- terzo erogatore Banca alfa SPA
- debitore principale Beta SRL
- creditore principale Mario Rossi, percettore di redditi di lavoro dipendente assoggettabili a tassazione ordinaria (ad esempio, stipendi).

Ipotizzando che il **terzo erogatore** abbia proceduto ad erogare nel 2015, € 50.000 al creditore Mario Rossi, applicando la prevista ritenuta del 20%, i predetti soggetti sono tenuti ai seguenti adempimenti.

Debitore principale

Presenta nell'ambito del modello 770 semplificato 2016 (se tenuto alla presentazione del modello 770) il quadro SY, in cui compilerà la sezione II come segue:

- Punto 1 - CF Mario Rossi
- Punto 2 - 50.000 Euro
- Punto 3 - codice A.

Sezione I		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Riservata al debitore principale	SY2	CF. Mario Rossi		50000		3					
		6	7	8	9	10	11				
	SY3										
	SY4										
	SY5										
	SY6										

Il creditore Mario Rossi, sarà tenuto ad indicare tali somme nella dichiarazione dei redditi relativi al 2015.

Sezione II – Riservata al soggetto erogatore delle somme

Sezione II		Codice fiscale debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate	
		1	2	3	4	5	6
Riservata al soggetto erogatore delle somme	SY7						
	SY8						
	SY9						
	SY10						
	SY11						

Tale sezione, introdotta con il provvedimento del 4 maggio 2016, deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare nei righi da SY7 a SY11 indicare:

- nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale;
- nel punto 2 il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nel punto 3 le somme erogate.

Sezione III - Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010

Sezione III	Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12 ¹	2	3
	SY13 ¹	2	3
	SY14 ¹	2	3
	SY15 ¹	2	3

La presente sezione va compilata a cura dei soggetti tenuti all'effettuazione delle ritenute di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010. Tale provvedimento dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta."

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010 n. 94288, sono state fissate le relative modalità applicative; in particolare, la ritenuta del 8% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- **spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio**, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- **spese per interventi di risparmio energetico** ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Stante quanto sopra pertanto, a partire dalla predetta data, le banche e le Poste Italiane SPA:

- operano, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti nei confronti delle imprese beneficiarie che hanno eseguito lavori, una ritenute d'acconto del 8%, con obbligo di rivalsa;
- effettuano il relativo versamento con mod. F24 mediante utilizzo del nuovo **codice tributo "1039"**
- rilasciano la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicano nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Somme già assoggettate a ritenuta

Si ricorda che con la circolare 40/2010 è stato precisato che nell'ipotesi in cui per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (ad esempio, ritenuta 4% art. 25-ter D.P.R. 600/73 condomini in qualità di sostituti di imposta) in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, **dovrà essere applicata la sola ritenuta del 8% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010.**

I sostituti d'imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.

Righi da SY12 a SY15

Al riguardo le istruzioni ministeriali prevedono che nei righi da SY12 a SY15 devono essere indicati in:

- colonna 1, il codice fiscale del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
- colonna 2, l'ammontare del bonifico;
- colonna 3, le ritenute operate.

Esempio

La banca Alfa SPA provvede al pagamento delle somme dovute per lavori di ristrutturazione a favore della società di costruzione Beta SRL, dovute dal committente Verdi (cliente di Beta SRL), pari ad € 50.000; in tal sede trattiene la ritenuta a titolo d'acconto del 8%, pari ad € 5.000 ex art. 25 D.L. 78/2010.

La banca Alfa SPA, è pertanto tenuta alla compilazione della sezione III del quadro SY, **rigo SY 12**, come segue:

- Punto 1 - CF Beta SRL
- Punto 2 - 50.000 Euro
- Punto 3 - 4.000 Euro
-

Sezione III		Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12 ¹	CF. Beta SRL	50000	4000
	SY13 ¹			
	SY14 ¹			
	SY15 ¹			

Resta inteso che, l'importo della ritenuta d'acconto pari ad €. 4.000, e versata dalla banca mediante utilizzo del **codice tributo 1039**, troverà esposizione nel **quadro ST, sez. I**.

Anche in tal caso si può presumere in linea teorica, **la contemporanea presenza delle tre sezioni**.

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione in capo alla banca Alfa SPA:

- risulta terzo erogatore di somme a seguito di procedura di pignoramento promossa dal dipendente della Beta SRL, Mario Rossi che riceve redditi di lavoro dipendente previa trattenuta di ritenuta del 20%;
- risulta debitore principale in una esecuzione promossa da un proprio dipendente;
- è tenuta ad evidenziare le ritenute operate del 8 % ex art. 25 D.L. 78/2010.

Sezione IV - Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale

Questa sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali.

Per la compilazione dei dati fiscali l'Agenzia delle Entrate rinvia alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2017 al capitolo 7 relativo alle istruzioni per il sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Per quanto riguarda gli obblighi e le modalità di presentazione della Dichiarazione mod. 770/2017 semplificato in presenza di Operazioni societarie straordinarie occorre distinguere tra:

- a) Operazioni societarie straordinarie con estinzione del precedente sostituto e in tale fattispecie, senza prosecuzione o con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto;
- b) Operazioni societarie straordinarie senza estinzione del precedente sostituto.

Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto

Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto
(successioni mortis causa, liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa),



In tali ipotesi la dichiarazione **deve essere presentata da uno degli eredi**, dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. Nel **FRONTESPIZIO** del modello, nel riquadro "*dati relativi al sostituto*" e nei **QUADRI** che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; l'erede, il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del FRONTESPIZIO "*Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione*".

CURATORE FALLIMENTARE O IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Le medesime modalità di compilazione devono essere osservate anche in presenza di compensi direttamente erogati dal **curatore fallimentare o commissario liquidatore**⁴.

Conseguentemente, sulle somme corrisposte, tanto il curatore fallimentare quanto il commissario liquidatore sono tenuti ad operare le relative ritenute alla fonte che avranno cura di versare successivamente nei tempi e nelle modalità ordinarie entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute medesime. Inoltre, per effetto dell'attribuzione della predetta qualifica di sostituti d'imposta, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono, altresì adempiere agli obblighi di certificazione (tra cui il rilascio della certificazione unica modello CU ai soggetti interessati) e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d'imposta.

Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

(successioni mortis causa, fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale in una società di persone o di capitali



In tali fattispecie, **chi succede** nei precedenti rapporti **è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta** che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Se più soggetti succedono nei rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (**es. scissione totale**), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione:

- dei Quadri ST, SV e SX relativi ai versamenti effettuati dal soggetto estinto,
- **del Quadro SY** dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010

I Quadri devono essere integralmente inviati **soltanto da uno dei soggetti coobbligati** al fine di evitare duplicazione di dati.

Se le operazioni straordinarie sono avvenute nel corso del **2015 o del 2016**, prima della presentazione della dichiarazione, il **soggetto dichiarante** deve procedere alla **compilazione** ed all'**invio**:

- dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai quadri ST e SV;
- dei dati relativi alle somme liquidate a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 di cui al **Quadro SY**.

Il di

chiarante dovrà trasmettere:

- **DISTINTI QUADRI SY** per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, sia del dichiarante, sia del soggetto estinto;
- **DISTINTI QUADRI ST e SV** per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute e alle addizionali all'Irpef operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine, nel redigere i quadri ST e SV, il sostituto dichiarante avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "*Codice fiscale*", in alto a destra, il proprio codice fiscale mentre, **nei soli quadri ST e SV riferibili al soggetto estinto** (per quanto concerne le ritenute operate le trattenute di addizionali regionali e comunali all'Irpef ed i versamenti effettuati dal sostituto estinto), oltre a riportare nello spazio contrassegnato dalla dicitura "*Codice fiscale*" il proprio codice fiscale, provvederà ad evidenziare nei righe ST1 col. 1 e SV col. 1 "*Codice fiscale del sostituto d'imposta*", il codice fiscale del sostituto estinto. In presenza di eventi eccezionali riporterà in **colonna 2, Eventi eccezionali**, degli stessi righe, l'eventuale codice dell'evento eccezionale riferibile al sostituto estinto, rilevabile dai codici previsti per la compilazione della casella "Eventi eccezionali".

Le istruzioni di quest'anno precisano che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il quadro SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

PARTICOLARITA' QUADRI ST e SV

Qualora per talune mensilità le **ritenute siano state operate dalla società estinta ma il versamento sia stato eseguito dalla società subentrante**, quest'ultima compilerà il Quadro ST intestato alla società estinta indicando esclusivamente:

- il punto 1 (Sez. I e II)
- il punto 2 (Sez. I e II)
- il punto 10 (Sez. I e II), con il **codice K**
- il punto 11 (Sez. I e II);
- il punto 13 (Sez. II).

Nei quadri ST e SV intestati alla società subentrante i punti vanno compilati secondo le consuete modalità, ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato e indicando nel punto 10, il **codice L**

⁴ Precisazione conseguente alle modifiche apportate dall'articolo 37, comma 1 del Decreto Legge n. 223/2006 - Decreto Visco/Bersani - successivamente convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006, all'art. 23, comma 1 del Dpr 600/1973 in base alle quali si attribuisce anche al curatore fallimentare e al commissario liquidatore, la qualifica di sostituto d'imposta

Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (**trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società, cessione d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima, ecc.**) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Pertanto sia il sostituto cedente che il sostituto subentrante dovranno inviare autonomamente i quadri ST, SV, SX ed eventualmente SY in base a quanto operato e versato nel periodo d'imposta.

II PUNTO SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del **Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472** e consiste in una riduzione delle sanzioni amministrative, derivanti dalla violazione di norme tributarie, per chi regolarizza spontaneamente (appunto, "si ravvede") a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il Decreto Legislativo 158/2015, di riforma del sistema sanzionatorio tributario, ha modificato in parte anche il suddetto Istituto, prevedendo che tali novità entrassero in vigore dal primo gennaio 2017 (ex art. 31 comma 1, D.Lgs 158/2015).

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha, invece, accelerato i tempi di entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento portando la vigenza delle suddette modifiche al 1° gennaio 2016.

Il ravvedimento è stato reso ancora più favorevole rispetto agli anni precedenti, come si vedrà dalla tabella che segue.

Di seguito una tabella riepilogativa delle novità.

1. TERMINI	2. RAVVEDIMENTO	3. SANZIONI CON RAVVEDIMENTO	4. DIFFERENZE 2015
Entro 14 giorni dalla scadenza del termine per il versamento	1/15 di 1/10 del 15% per ogni giorno di ritardo	0,1 per cento al giorno	0,2 per cento al giorno
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine per il versamento	1/10 del 15%	1,50 per cento	3 per cento
Dal 31° - 90° giorno dalla scadenza del termine per il versamento	1/9 del 15%	1,6667 per cento	3,33 per cento
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno della violazione	1/8 del 30%	3,75 per cento	NESSUNA
Oltre il termine di cui sopra e fino a quello di presentazione della dichiarazione successiva alla quella precedente	1/7 del 30%	4,2857 per cento	NESSUNA
Oltre il termine di cui sopra	1/6 del 30%	5 per cento	NESSUNA

Per sanare correttamente la situazione occorre versare, oltre all'imposta dovuta e la correlata sanzione amministrativa, anche gli **interessi di mora** al tasso legale al tempo vigente che da 1° gennaio 2016 è pari al 0,20% (mentre nel 2015 era pari allo 0,5%).

Esempio di calcolo

Omesso versamento di ritenute relative al mese di aprile su redditi di lavoro assimilato a quello dipendente (1004) entro la scadenza del 16 maggio 2016 per €2375,72.

Il sostituto si ravvede con 17 giorni di ritardo, per cui, utilizzando la tabella di cui sopra apprendiamo che al ravvedimento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno si applica la sanzione dell'1,5%. Procedendo al calcolo avremo:

Ritenute da versare: € 2375,72

Giorni di ritardo: 17

Sanzione da versare: $2375,72 \times 1,5/100 = €35,63$

Interessi: $2375,72 \times 0,2/100 \times 17/365 = 0,22$

MODELLO F24

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazioni/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1001	04	2016	2.375,94		
RITENUTE ALLA FONTE		8906	04	2016		35,63	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					2.375,94	B	35,63
							SALDO (A-B)
							2.340,31

ACCORPAMENTO DEI CODICI TRIBUTO

Si ricorda che dal primo gennaio 2017 i codici tributo sono stati razionalizzati come nella tabella sottostante.

A questo proposito, nelle istruzioni della CU sono riportati codici tributo che il sostituto d'imposta ha utilizzato nel modello F24 per il versamento delle ritenute e delle trattenute effettuate⁵.

Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dal 1°/1/2017	Descrizione codici tributo
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO		
1033	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1059	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.-A.33,C.2,DL 78/10	1301	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1693	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1301	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1694	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		

⁵ codici tributo che il sostituto d'imposta ha utilizzato nel modello F24 per il versamento delle ritenute e delle trattenute effettuate.

1054	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1613	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA	1601	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1687	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1688	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U.SOLUZ		
1055	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1689	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1920	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1690	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1913	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA		
1056	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN VALLE D'AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1691	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1920	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1692	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI		

	COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1916	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA		
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA	1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
3815	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO	3802	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA
111E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
122E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA	192E	RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D'AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA

Con riferimento all'utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", (nel formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM") e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

Inoltre, sono ridenominati i codici tributo come di seguito indicati:

- "1012" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata";
- "1312" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione";
- "1612" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sicilia";
- "1912" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sardegna";
- "1914" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta";
- "110E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata";
- "117E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Valle d'Aosta impianti fuori regione";
- "121E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta".

Nella suddetta risoluzione è presente, inoltre, il seguente passaggio:

Con riferimento all'utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24,

nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", (nel formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM") e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

Le istruzioni del modello 770 precisano, pertanto, che qualora il sostituto di imposta abbia utilizzato per un unico pagamento i codici tributo che sono stati oggetto di accorpamento con la risoluzione n. 13/2016, nel quadro ST dovrà essere compilato un unico rigo ed indicare nel punto 10 le note corrispondenti alla tipologia di versamento. Ad esempio qualora il 16 febbraio 2017 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2016, con riferimento sia a ritenute di competenza 2016 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2017 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2017, deve compilare un unico rigo in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.

Tenuto conto della soppressione del codice 1013, considerando ad esempio quanto precisato nelle istruzioni, il 16 febbraio 2017 il sostituto effettua in F24 un unico pagamento di € 2500 così suddiviso, utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2016:

- ritenute di competenza 2016 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2017, pari ad € 2000;
- ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2017, pari ad € 500.

SEZIONE ERARIO										
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1001	0012	2016	2.500					
RITENUTE ALLA FONTE										
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI										
codice ufficio	codice atto									+/- SALDO (A-B)
TOTALE A						B				

SEZIONE INPS

Secondo quanto previsto dalle istruzioni il sostituto al fine di evidenziare i due versamenti deve compilare un unico rigo nel quadro ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Data di versamento		
	mese	anno				giorno	mese	anno
	12	2016	2.500		2.500			
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo				
	8	9	10	11	14			
			B D	1001	16/02/2017			

IL PUNTO SUL SISTEMA SANZIONATORIO FISCALE

Il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n.158 attuativo della Legge delega n. 26/2014, ha apportato numerose novità al sistema sanzionatorio fiscale, sia amministrativo che penale.

Le novità sarebbero dovute entrare in vigore a far data dal 1° gennaio 2017, ma la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ne ha anticipato l'applicabilità al 1° gennaio 2016.

Grazie alla riforma, il sistema sanzionatorio tributario ha subito una pesante revisione che ha migliorato il rispetto del principio di proporzione tra violazioni e sanzioni: gli illeciti meno gravi hanno subito una riduzione delle sanzioni mentre quelli ritenuti più seri hanno subito una maggiorazione delle stesse.

Prima di passare in rassegna le novità più rilevanti, ricadenti in materia di lavoro, si ricorda che grazie al principio del favor rei, la nuova disciplina si applica anche per le condotte precedenti ove più favorevole.

Sanzioni in caso di omessa presentazione dichiarazione

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione prevista viene confermata nella misura che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione da euro 258,00 a 1.032,00 diventa da 250,00 a 1.000,00.

Altra innovazione è la mitigazione della sanzione in caso di trasmissione del modello omesso nel lasso di tempo che va dal novantunesimo giorno dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva, a condizione che non sia iniziata alcuna attività accertativa: la sanzione, dimezzata rispetto a quella previgente, sarà tra il 60 e il 120 per cento dell'importo dovuto.

Sanzioni in caso di infedele dichiarazione

Per quanto riguarda l'infedele dichiarazione, per le condotte non particolarmente gravi, la nuova sanzione (più favorevole della precedente) è tra il 90 ed il 180% (prima era tra 100% e 200%). Tuttavia, in caso di condotte molto gravi la sanzione va dal 135% al 270%.

In caso di condotte di scarsa rilevanza, la sanzione è, invece tra il 60 ed il 120 per cento della differenza di credito utilizzato o dell'imposta dovuta.

Se dalla condotta di cui sopra non sia derivato un danno all'erario, la sanzione è fissa ed è pari a 250 euro.

Sanzioni relative alla Certificazione Unica

L'art. 21 del D.Lgs 158/2015 ha "mitigato" il regime sanzionatorio previsto nel caso di omesso, tardivo o errato invio delle certificazioni.



REGIME SANZIONATORIO ANTE D.LGS 158/2015	REGIME SANZIONATORIO POST D.LGS 158/2015
<p>Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.</p>	<p>Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.</p> <p>Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.</p>

Inoltre, il nuovo il nuovo sistema sanzionatorio prevede:

- un tetto massimo di € 50.000 alla sanzione applicabile, che in precedenza poteva essere teoricamente pari a n° violazioni * € 100; pertanto nel caso di n° violazioni maggiore di 500, resta in ogni caso applicabile la sanzione massima di € 50.000 per ciascun sostituto d'imposta;
- una specie di ravvedimento, che prevede la sanzione ridotta ad un terzo ($€ 100 * 1/3 = € 33,33$), qualora la certificazione sia trasmessa entro 60 gg dal 7 marzo (ossia entro il 6 maggio 2016, per la CU 2016); anche in tale ipotesi viene comunque introdotto un tetto massimo pari ad € 20.000, che risulta quale limite teoricamente applicabile nell'ambito di tale nuova procedura qualora vengano sanate più di 600 violazioni ($€ 20.000/€ 33,33 = 600$).

LE DEDUZIONI IRAP 2017

La deduzione del costo dei lavoratori stagionali (Stabilità 2016)

La Legge di stabilità 2016 ha esteso la deducibilità del costo del lavoro, dalla base imponibile Irap, anche ai lavoratori stagionali, ma solo a determinate condizioni. Nello specifico, è deducibile dalla base imponibile Irap, nel limite del 70 per cento, il costo del lavoratore stagionale che ha prestato attività lavorativa per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere, però, dal secondo rapporto di lavoro stipulato con l'azienda in un biennio che parte dalla cessazione del primo contratto.

Di seguito si riporta, per completezza, il testo del comma 73 dell'articolo unico della L. 208/2015:

All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente e' ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».

Le novità Irap della Legge di Stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 aveva già apportato una rilevante novità alla determinazione della base imponibile Irap prevedendo la totale deducibilità del costo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Nello specifico, la Legge 190/2014 ha aggiunto alle deduzioni previste dal Decreto legislativo 446/1997 quella relativa alla differenza tra il costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato e quelle già contenute nel predetto Decreto. La ratio della norma è, quindi, quello di permettere la deduzione integrale, dalla base imponibile Irap, del costo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Di seguito il testo della disposizione in oggetto:

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e' aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

E' stato, inoltre, introdotto un nuovo credito di imposta pari al 10% dell'Irap versata in favore dei soggetti che non sostengono alcuna spesa per lavoro dipendente.

Di seguito il testo della norma che ha introdotto il credito in commento (art. 1 comma 21, L. 190/2014):

“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Non subiscono cambiamenti le ulteriori deduzioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 446/1997:

CONTRIBUTI INAIL

- c. 1, lett. A) n. 1, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

DEDUZIONI "A" ALTERNATIVE ALLE DEDUZIONI "B" ⁶

- c. 1, lett. A) n. 2, importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;



Oppure



- c.1, lett. A) n. 3, un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

- c. 1, lett. A) n. 4, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

DEDUZIONI "B", ALTERNATIVE ALLE DEDUZIONI "A"

- c. 1, lett. A) n. 5, le spese relative agli apprendisti, ai disabili nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;

- il comma 4 bis prevede una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque a favore dei soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- il comma 4 quater prevede una deduzione sull'incremento della base occupazionale di importo pari a 15.000 euro per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato.

Riassumendo, tale deduzione spetta a condizione che vengano effettuate nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, alla fine del periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente.

Tale deduzione, che compete sia per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione sia per i due successivi, decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello di instaurazione del rapporto, il numero dei lavoratori dipendenti, risulta inferiore o pari quello dei lavoratori occupati nel periodo d'imposta di assunzione.

AUTOTRASPORTATORI – TRASFERTE

- il comma 1 bis prevede che per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

⁶ L'alternatività di tali gruppi di deduzioni è prevista dall'art. 1 comma 4 septies del D.lgs. 446/1997

LE AGEVOLAZIONI 2017

Di seguito si riportano in maniera sintetica i più rilevanti incentivi e sgravi contributivi relativi a nuove assunzioni, fruibili dalle aziende nell'anno 2016.

1. Bonus "Occupazione Sud"

Per favorire l'occupazione nel meridione, colpito maggiormente dalla crisi economica, è stato creato predisposto il nuovo "Incentivo occupazione SUD", regolato dal Decreto direttoriale numero 367 del 16 novembre 2016, così come rettificato da quello numero 18719 del 15 dicembre 2016.

L'agevolazione in commento è finanziata nel limite di 530.000.000 di euro, dei quali 500.000.000 sono destinati alle Regioni "meno sviluppate", e cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Gli altri 30 milioni sono, invece, destinati alle Regioni "in transizione", che sono l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna.

Destinatari del nuovo beneficio sono i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono, tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2017, un soggetto disoccupato, rientrante in una delle seguenti categorie:

- giovani con età compresa tra i 16 e i 24 anni;
- lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Per far sì che i datori di lavoro possano fruire dell'agevolazione, i suddetti soggetti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con la stessa Azienda e devono essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con apprendistato professionalizzante.

L'incentivo spetta, inoltre, in caso di assunzione a tempo parziale, ovvero, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. Anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato, può dar luogo alla fruizione dell'incentivo.

Sono, invece, escluse dall'agevolazione le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio ed intermittente.

Un altro fattore fondamentale è la sede operativa presso cui sono adibiti i lavoratori la cui assunzione dà diritto all'agevolazione, che deve essere ubicata in una delle Regioni indicate precedentemente. E', pertanto, irrilevante la residenza anagrafica del lavoratore.

Per quanto riguarda la misura dell'agevolazione, quest'ultima è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. Il predetto importo è da riproporzionare in caso di assunzione a tempo parziale.

L'agevolazione sarà fruita tramite conguaglio nelle denunce contributive mensile, a pena di decadenza entro il termine del 28 febbraio 2019.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'Inps un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità che saranno definite successivamente dall'Istituto.

In caso di disponibilità delle risorse stanziate, l'Inps comunica all'Azienda che l'importo dell'incentivo è stato prenotato in suo favore.

Entro sette giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro deve, nel caso non lo avesse fatto, effettuare l'assunzione e comunicare la stessa all'Istituto, confermando la prenotazione in suo favore.

L'Inps autorizzerà il godimento dell'incentivo, che non è cumulabile con altre agevolazioni all'assunzione di natura economica o contributiva, secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

Si ricorda che ai fini della fruizione dell'agevolazione, occorre rispettare la disciplina europea sugli aiuti de minimis, anche se lo sfioramento è consentito nei casi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, nei limiti dell'intensità dell'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. Assunzione Donne prive di impiego regolarmente retribuito (L. n. 92/2012)

La Legge Fornero ha introdotto degli incentivi volti a favorire l'assunzione di lavoratrici che si trovino in determinate condizioni anagrafiche, occupazionali e/o risiedano in determinate regioni.

Nello specifico, lo sgravio contributivo spetta per l'assunzione di:

- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in zone svantaggiate;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, interessate in un settore economico caratterizzato da un alto tasso di, dal punto di vista dell'occupazione, di genere;

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'agevolazione spetta a patto che siano rispettate le condizioni generali per la fruizione degli sgravi.

Lo sgravio consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato *ab origine* (o di trasformazione da TD a TI) la durata è di 18 mesi.

Il rapporto tempo determinato con durata inferiore a 12 mesi può essere prorogato, ai fini della fruizione del beneficio, al massimo per 12 mesi ma in tale ipotesi, per poter fruire dei 18 mesi di agevolazione, la trasformazione deve avvenire entro il dodicesimo mese del rapporto.

E' importante sottolineare che tale incentivo spetta se la proroga, l'assunzione o la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

La richiesta dell'incentivo, che va esposto nel flusso uniemens con codice "tipo contribuzione" 55, si attua tramite cassetto previdenziale (modulo 92-2012). L'Inps, in caso di esito positivo della suddetta richiesta, attribuirà il CA 2H.

3. Assunzione uomini privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi più di 50 anni (L. 92/12)

Tale incentivo, istituito dalle stesse fonti del precedente, è finalizzato all'assunzione di soggetti disoccupati da oltre dodici mesi, con almeno cinquant'anni di età. Per quanto compatibile si rinvia a quanto detto nel precedente paragrafo.

4. Assunzione di lavoratori in CIGS (Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993)

E' ancora vigente l'agevolazione per l'assunzione a tempo indeterminato full time di lavoratori fruitori di CIGS per almeno tre mesi e dipendenti da aziende in CIGS da almeno sei mesi continuativi.

L'agevolazione consiste:

- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti anche se quella c/dipendenti non subisce modifiche, per 12 mesi;
- bonus economico mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

La concessione dello sgravio, per una durata pari a 12 mesi, è subordinata sia al rispetto delle condizioni previste per le agevolazioni sia alla presentazione della domanda tramite modello 236/1 (allegando l'Unilav di assunzione) e del modello 236/2 da parte dell'azienda di origine del lavoratore. I risultati della domanda sono comunicati all'azienda dall'Inps tramite il modello 263/3.

In caso di esito positivo, all'azienda vengono attribuiti i CA 5Q e 8T.

6. Assunzione Lavoratori percettori di Naspi (D.L. n. 76/2013)

Al datori di lavoro che assumono – o trasformano - a tempo pieno e indeterminato soggetti in godimento della Naspi (basta anche la sola presentazione della domanda) spetta un incentivo pari al 20 per cento dell'indennità di disoccupazione residua (modifica introdotta dall'art. 24 del D.Lgs. 150/2015).

Si ricorda, per quanto sopra, che la Naspi ha durata massima di 24 mesi e che l'incentivo è cumulabile con l'esonero biennale ex L. 208/2015 in quanto trattasi di incentivo economico.

La fruizione del beneficio deve, inoltre, essere compatibile con la normativa sugli aiuti "de minimis" e, pertanto, i datori di lavoro devono trasmettere all'Inps l'apposita dichiarazione (allegata alla circolare 175/2013).

La concessione del beneficio è, inoltre, subordinata al rispetto dei "classici" requisiti previsti per tutti i tipi di assunzioni incentivate.

Per poter fruire concretamente dell'agevolazione le aziende dovranno inviare tramite cassetto previdenziale la dichiarazione di responsabilità di cui alla circolare 175/2013 (autocertificazione "de minimis"). L'Inps comunicherà l'accoglimento, sempre tramite cassetto, inviando all'azienda anche un piano di fruizione del beneficio.

7. Assunzione di soggetti portatori della "dote" Giovani Genitori (DM 19 novembre 2010)

Il DM 19 novembre 2010 ha introdotto un nuovo incentivo, tramite la creazione della "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori" cui possono iscriversi, per mezzo di apposita domanda, i lavoratori con età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari e titolari di uno dei seguenti rapporti:

- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro intermittente
- lavoro in somministrazione
- collaborazione coordinata e continuativa.
- lavoro accessorio

In alternativa, la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego.

L'incentivo, che consiste in un beneficio economico pari a 5000 euro per ogni assunzione, fino ad un massimo di 5, spetta alle imprese private (e alle cooperative) per l'assunzione a tempo indeterminato (o per la trasformazione) di lavoratori validamente iscritti alla Banca.

I 5000 euro, fruiti in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, spettano per un massimo di cinque lavoratori.

Il datore di lavoro richiede il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all'interno di una funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende denominata "Istanze on-line".

Entro il giorno successivo all'invio, l'Inps, effettuati con esito positivo i relativi controlli, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all'incentivo richiesto: 4M.

Quest'agevolazione, che è compatibile con l'esonero contributivo biennale, è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. "de minimis" e non spetta qualora l'assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.

8. Garanzia Giovani (Decreto Direttoriale n. 1709/2014)

Il programma Garanzia giovani consiste, fondamentalmente, in un incentivo per le aziende private che assumono soggetti iscritti al predetto programma, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi e privi di occupazione.

Il giovane, in seguito a dei colloqui con i funzionari dei Centri per l'Impiego o di altri intermediari del mercato del lavoro, viene "profilato", cioè classificato, in base al suo percorso di studi/lavoro. I gradi di profilazione sono 4 e differiscono a seconda della facilità con cui, a parere del soggetto che ha tenuto il colloquio, il giovane potrebbe trovare occupazione. L'incentivo, di natura economica, varia a seconda sia del grado di profilazione del soggetto sia della tipologia – e della durata – del rapporto di lavoro instaurato con lo stesso. La suddetta agevolazione è proporzionata in base all'eventuale riduzione oraria, dovuta alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale (la riduzione non può essere inferiore al 60% dell'orario normale).

Di seguito una tabella con la misura dell'incentivo:

RAPPORTO DI LAVORO E DURATA DELO STESSO	CLASSE DI PROFILAZIONE			
	BASSA.1	MEDIA.2	ALTA.3	MOLTO ALTA.4
Tempo determinato = o > a 6 mesi e < a 12 mesi	0	0	1.500 euro	2.000 euro
Tempo determinato = o > a 12 mesi	0	0	3.000 euro	4.000 euro
Tempo indeterminato	1.500 euro	3.000 euro	4.500 euro	6.000 euro

La concessione dell'incentivo, compatibile con l'esonero contributivo biennale, è subordinata sia al rispetto dei requisiti ordinari previsti per tutte le assunzioni agevolate sia al rispetto del limite "de minimis" richiesto dalla normativa sugli aiuti di stato.

Per essere ammessi al beneficio, che sarà fruito in quote mensili tramite conguaglio con i contributi, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda tramite la procedura Diresco – modulo "gagi".

Si ricorda che non in tutte le regioni è possibile fruire dell'agevolazione.

9 Sostituzione per maternità (L. 53/2000)

Un'altra "classica" agevolazione è quella che spetta alle aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti per maternità (congedo obbligatorio o parentale). Le aziende che assumono in sostituzione possono godere di uno sgravio contributivo pari al 50 per cento dei contributi a proprio carico, ferma la quota contributiva a carico del lavoratore.

La concessione dell'incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di agevolazioni.

L'assunzione agevolata, che può essere effettuata anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, spetta fino al compimento di un anno di età del bambino o per un anno dall'ingresso del minore adottato oppure in affidamento.

Al fine di sostituire il lavoratore assente, possono essere assunti anche più lavoratori a tempo parziale a condizione che la somma totale delle loro ore lavorate non superi quelle svolte del lavoratore sostituito.

Per accedere allo sgravio, che spetta soltanto alle aziende con meno di 20 dipendenti, i datori di lavoro autocertificano all'Inps che la forza occupazionale all'atto dell'assunzione è inferiore alle 20 unità e che la stessa è effettuata in sostituzione di lavoratrici in astensione.

L'Istituto, ricevuta la richiesta con la relativa documentazione, attribuisce all'azienda il codice di autorizzazione **9R**.

10. Lavoratori detenuti

Una agevolazione, forse poco sfruttata ma estremamente conveniente, è quella introdotta dalla Legge 193/2000 per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati.

Con riferimento ai lavoratori detenuti, le aziende possono fruire degli sgravi solo se gli stessi prestano attività lavorativa all'interno dell'istituto penitenziario (a parte le società cooperative).

Per poter essere oggetto di sgravio, i lavoratori devono scontare la pena in carcere e non devono quindi fruire di misure alternative alla detenzione.

Il beneficio, che consiste in una riduzione delle aliquote contributive (per l'azienda ed il lavoratore), spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro durante la detenzione e prosegue per altri mesi in seguito al rilascio: diciotto se il lavoratore ha fruito della semilibertà o, ventiquattro, in caso contrario.

La suddetta riduzione è stabilita con decreto interministeriale (dal 2014 è stata fissata al 95 per cento).

Per ottenere il beneficio l'azienda deve stipulare apposita convenzione con l'istituto penitenziario e richiedere quindi il codice autorizzazione 4V all'Inps, inviando (oltre la convenzione) l'ulteriore documentazione richiesta dall'Istituto.

A determinate condizioni è anche previsto un credito d'imposta di importo variabile a seconda della condizione del detenuto (da 300 a 520 euro).

11. Incentivo "Occupazione Giovani"

Con lo scopo di aumentare l'occupazione dei giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni di età, il decreto direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato da quello n. 454 del 19 dicembre 2016, ha introdotto un nuovo incentivo.

La nuova agevolazione spetta, nello specifico, per l'assunzione di soggetti registrati al "Programma Garanzia Giovani" al quale, si ricorda, possono accedere i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o di formazione e che risultano essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

L'agevolazione spetta per le assunzioni, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. Sono agevolabili anche i rapporti di apprendistato professionalizzante, e quelli di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'Inps, con la circolare n. 40 del 2017, ha chiarito che in favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro e che, pertanto, una volta concesso, non è possibile rilasciare ulteriori autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. In caso di proroga di un rapporto a termine è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della porzione massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari a 4.030 euro.

L'agevolazione è fruibile in 12 quote mensili, con decorrenza dalla data di assunzione, e consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con un tetto massimo pari a 8.060 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Invece, come già accennato, la misura massima dell'agevolazione, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, si attesta sui 4.030 euro annui.

Per fruire della nuova agevolazione è necessario il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296 del 2006, riguardanti:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, e di secondo livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ed, infine, l'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

La nuova agevolazione, che non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, è soggetta, inoltre, al rispetto della normativa sugli aiuti "de minimis".

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, il datore di lavoro deve effettuare la classica prenotazione presso l'Inps, utilizzando l'apposito modello telematico disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo" alla quale è possibile accedere da sito internet dell'Istituto.

Nella suddetta prenotazione occorrerà indicare:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- ed, infine, l'aliquota contributiva datoriale.

In caso di esito positivo della prenotazione, l'Inps ne darà comunicazione al datore di lavoro che, in tal caso, dovrà effettuare l'assunzione entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto. Inoltre, entro dieci giorni di calendario dalla comunicazione riguardante l'esito positivo della prenotazione, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Istituto l'avvenuta assunzione.

Come di consueto, l'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive mensili.

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

La Legge numero 232 dell'11 dicembre 2016 ha introdotto diverse novità fiscali, con importanti riflessi in ambito lavoristico, come quelle riguardanti la detassazione dei premi di risultato ed il welfare aziendale.

Le modifiche ai premi di risultato⁷

1) Come noto, infatti, la Legge di Stabilità 2016 ha reso strutturale la normativa sulla detassazione dei premi di risultato, prevedendo l'assoggettamento delle somme premiali ad una imposta, sostitutiva di Irpef e addizionali, pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, ovvero 2.500 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

La Legge di Bilancio 2017 ha elevato i suddetti limiti economici portandoli rispettivamente da 2.000 a **3.000** euro e da 2.500 a **4.000** euro.

LIMITE ECONOMICO PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

3.000 euro
4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori

2) La Legge numero 208 del 2015 aveva, inoltre, inserito anche un limite di natura retributiva, in quanto l'applicazione del regime di favore era destinato ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme premiali, a 50.000 euro.

Per estendere la platea dei beneficiari, il Legislatore ha elevato il suddetto limite, portandolo da 50.000 a **80.000** euro.

LIMITE REDDITUALE PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME AGEVOLATO

80.000 euro

Le novità in tema di Welfare aziendale

Con riferimento alle novità in tema di welfare aziendale, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la non imponibilità dei:

- contributi alle forme pensionistiche complementari versati per scelta del lavoratore, in sostituzione delle somme premiali, anche se eccedenti i limiti disposti dal decreto legislativo n. 252 del 2005.
- contributi riguardanti l'assistenza sanitaria versati per scelta del lavoratore in sostituzione delle somme premiali, anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro.
- il valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione delle somme premiali, anche se eccedente il limite pari a 2065,83 euro.

Autoveicoli ad uso promiscuo, prestiti e fabbricati dati in locazione in sostituzione dei premi

Il Legislatore ha, inoltre, sentito il bisogno di specificare che gli autoveicoli concessi in uso promiscuo, i prestiti ed i fabbricati dati in locazione concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le specifiche regole previste dal Tuir, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione delle retribuzioni premiali.

Assicurazioni per rischio di non autosufficienza

E' poi da segnalare, l'esclusione dalla base imponibile dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

No tax area pensionati

Anche i pensionati sono stati oggetto di alcune novità fiscali, come l'aumento delle detrazioni per i percettori di pensione di età inferiore ai 75 anni, con conseguente elevazione della "no tax area" a **8.000** euro.

Modifiche al Welfare

Interpretazione autentica

Il Legislatore ha, inoltre, fornito una interpretazione autentica dell'articolo 51 comma 2, lettera f) del TUIR il quale riconosce la non imponibilità dell'utilizzazione delle opere e dei servizi, caratterizzati dall'utilità sociale, riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari degli stessi.

La suddetta disposizione, come chiarito dal Legislatore, è riferita anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale e non solo, quindi, a previsioni derivanti da contratto collettivo aziendale.

Rientro dei ricercatori e docenti

Il legislatore è intervenuto anche sulle norme che agevolano il rimpatrio di cittadini italiani residenti all'estero rendendo permanente l'agevolazione fiscale per i ricercatori e i docenti che rientrano in Italia. Si ricorda, infatti, che il beneficio poteva essere fruito soltanto dai soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2017 (cfr. L. n. 190/2014).

Agevolazione per rimpatriati (articolo 16 D.Lgs. 147/2015)

La Legge di Bilancio 2017 ha potenziato le norme a favore dei lavoratori rimpatriati di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 147 del 2015.

Nello specifico, la suddetta norma ha esteso l'ambito di applicazione dell'agevolazione ai lavoratori autonomi ed ha aumentato la percentuale di esenzione dall'Irpef. Il reddito imponibile, passa infatti dal 30 al 50 per cento, ma con decorrenza dal periodo di imposta in corso al primo gennaio 2017.

⁷ Si rinvia al capitolo successivo per le novità introdotte dal decreto correttivo fiscale (50/2017)

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO FISCALE (D.L. 50/2017)

Le modifiche al visto di conformità

La prima delle novità introdotte dal Decreto correttivo fiscale riguarda il limite economico oltre il quale risulta necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito da utilizzare in compensazione.

Il visto dovrà essere apposto, alla dichiarazione da cui emerge il credito, ogni qualvolta si intenda utilizzare in compensazione crediti relativi ad Iva, Irap, imposte dirette e ritenute alla fonte di misura superiore a 5.000 euro. Prima della modifica in commento, il suddetto limite era pari a 15.000 euro (art. 3 comma 1, Lettera a).

Si coglie l'occasione per ricordare che, in alternativa all'apposizione del visto di conformità, la dichiarazione dalla quale emerge il credito da utilizzare in compensazione, può essere sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Il Decreto correttivo ha, inoltre, previsto che l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti, esercitato in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, o della sottoscrizione, sulle dichiarazioni da cui emergono, comporta il recupero degli stessi tramite atto di contestazione (ex articolo 1, comma 421, della L. n. 311 del 2004) con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi legali (cfr. articolo 3, comma 1, lettera b, D.L. n. 50/2017). E' stato previsto lo stesso trattamento nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti derivanti da dichiarazioni i cui visti, o sottoscrizioni, siano stati apposti da soggetti diversi da quelli abilitati dalla Legge.

Con riferimento all'efficacia temporale delle norme in commento, siccome il Decreto Legge n. 50 del 2017 non prevede un termine preciso, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate la quale, nella risoluzione n. 57/E del 2017, ha affermato che le nuove norme sono da applicare a tutte le dichiarazioni presentate a decorrere dal 24 aprile 2017, giorno di entrata in vigore del decreto.

Pertanto, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, e prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti limiti economici.

Praticamente, l'Agenzia delle Entrate non scarterà le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti derivanti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.

Ovviamente, sarà necessario apporre il visto di conformità, o la specifica sottoscrizione, alle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017, nel caso in cui si intenda utilizzare in compensazione crediti superiori ad euro 5.000.

La compensazione dei crediti fiscali in F24

In parte connesso all'argomento trattato in precedenza, è l'utilizzo in compensazione di crediti aventi natura fiscale tramite il modello F24.

L'articolo 3, comma 2 del Decreto Legge n. 50/2017 ha previsto, infatti, che tutti i soggetti titolari di Partita Iva, i quali intendano compensare in F24 crediti di natura fiscale, debbano utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Le tipologie di credito prese in considerazione dalla norma ai fini dell'obbligo di presentazione telematica del modello F24 sono:

- crediti Iva;
- crediti derivanti da Irpef e dalle relative addizionali;
- crediti scaturenti da ritenute alla fonte;
- crediti da imposte sostitutive di quelle sul reddito;
- crediti Irap;
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

E' dubbia l'applicazione della nuova disposizione anche al Bonus Irpef e al credito per famiglie numerose, che costringerebbe il sostituto d'imposta a presentare ogni mese il modello F24 con i software dell'agenzia delle entrate.

Proprio con riferimento alla modalità telematica di trasmissione, si ricorda che quest'ultima può avvenire tramite Fisconline o Entratel.

Il primo è dedicato a tutti coloro che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel. Quest'ultimo, invece, è riservato a:

- soggetti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per più di 20 sostituiti;
- intermediari (professionisti, Caf e associazioni di categoria) che presentano in via telematica le dichiarazioni e/o registrano contratti di locazione;
- società che trasmettono per conto delle società del gruppo di cui fanno parte;
- Poste Italiane spa;
- Amministrazioni dello Stato.

Una rilevante conseguenza di questa nuova disposizione sarà l'impossibilità di utilizzare il comodo servizio di home banking, che molte banche offrono, ai fini della presentazione e del pagamento dei modelli F24, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti sopra individuati.

Con riferimento alla data di decorrenza del nuovo obbligo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche se le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'implementazione delle procedure informatiche, i relativi controlli decorreranno soltanto a partire dal 1° giugno di quest'anno (cfr. Risoluzione 57/E del 4 maggio 2017).

In pratica, l'obbligo c'è ma non ci saranno sanzioni fino al primo giugno per coloro che non ottemperano allo stesso.

Aggiornamento della normativa sui premi di risultato

L'articolo 55 del Decreto Legge n. 50/2017, introduce una novità che riguarda i premi di risultato erogati a lavoratori coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro.

Nello specifico, su una quota di questi premi (non superiore ad 800 euro), il datore di lavoro potrà fruire di una aliquota contributiva ridotta di 20 punti percentuali, mentre non sarà dovuta alcuna contribuzione da parte del lavoratore.

Questo regime di favore trova applicazione per gli accordi stipulati dal 25 aprile in poi, dovendosi applicare la normativa antecedente a quelli stipulati in data anteriore a quella suindicata.

Durc e rottamazione delle cartelle

Una ulteriore novità riguarda la relazione tra il documento unico di regolarità contributiva e l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei debiti contributivi di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016.

Nello specifico, grazie alla nuova disposizione il Durc sarà rilasciato immediatamente a seguito della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata (modello DA1).

Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata, tutti i DURC rilasciati saranno annullati dagli Enti preposti alla verifica.

Nuovi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma

Il Decreto Legge n. 50 del 2017 ha introdotto nuove disposizioni anche in tema di tutela dei soggetti colpiti dagli eventi sismici che, tra il 2016 ed il 2017, hanno colpito alcune regioni del nostro Paese.

Tra le novità, di particolare interesse è la previsione di una ulteriore proroga della sospensione e della rateizzazione dei tributi al 31 dicembre 2017, sia per lavoratori autonomi che per dipendenti.

Si ricorda, infatti, che i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma, di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto Legge n. 189 del 2017, non devono operare le ritenute alla fonte, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

Di particolare interesse è anche la creazione di una "zona franca urbana", costituita dai comuni colpiti dagli eventi sismici.

Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della suddetta zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato non inferiore al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare di alcune agevolazioni come, ad esempio, l'esenzione dall'Irpef, dall'Irap e dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Si segnala, infine, che è stato costituito un Fondo per la ricostruzione di comuni colpiti dai terremoti.

Editoria Online per i professionisti delle risorse umane

INAZ

L'informatore Inaz

Il tuo periodico normativo consultabile online. Un servizio informativo che ti dà appuntamento ogni settimana: commenti e approfondimenti su temi di fisco, lavoro e previdenza che puoi direttamente consultare online e/o scaricare sul tuo PC. In più, ricerca e stampa dei contenuti per singolo articolo/autore, oppure libera in modalità analitica e sistematica.

Consultazione della banca dati articoli degli ultimi dieci anni; inoltre "Quesiti & Approfondimenti", sull'attualità normativa.



Compendio Norme del Lavoro

Compendio Inaz, con un click tutte le norme che disciplinano l'amministrazione del personale.

Un servizio professionale sempre aggiornato, facilmente accessibile e fruibile online: semplifica la condivisione delle informazioni, favorisce la crescita e lo sviluppo delle tue competenze. L'originale struttura in quattro sezioni, Lavoro - Previdenza - Dirigenti - Fisco, orienta rapidamente il professionista nella ricerca e individuazione dell'argomento d'interesse. È corredato da tabelle ed esemplificazioni che tengono conto delle ultime novità.



L' App del Centro Studi è disponibile su



Il modo più semplice, e diretto per lavorare meglio. La piattaforma My Inaz offre ad aziende e professionisti una suite completa con software e contenuti multimediali;

- VIDEO FORMAZIONE • PODCAST EDITORIALI • AREE TEMATICHE
- DOCUMENTAZIONE UFFICIALE • SCADENZARIO NORMATIVO

Tutto sempre aggiornato, informazioni immediatamente reperibili, contenuti innovativi.

Per attivare l'abbonamento online e per maggiori informazioni www.inaz.it

ABBONATI A L'INFORMATORE INAZ !

Avrai a disposizione online sul tuo PC: i servizi periodici normativi del Centro Studi, la rivista **SETTIMANALE** in formato digitale ed altre funzionalità esclusive, a te riservate per 12 mesi, tutto questo a soli € 210,00 (+Iva)

inoltre avrai diritto a:

Sconto 50% sul Compendio 2017 (online e cartaceo);

Sconto 25% per iscrizione alle Giornate di Studio;

Sconto 15% sui corsi del Catalogo Formazione 2017;

Sei un nuovo abbonato? Per te in omaggio il Compendio Online⁽¹⁾

Intendo sottoscrivere l'abbonamento annuale⁽²⁾ e i dati per la fatturazione sono:

Ragione sociale _____			
P.I. _____		C.F. _____	
		Cod. Cli. (se già cliente INAZ) _____	
Indirizzo: _____			
Cap _____		Località _____	
		Prov _____	
Tel _____ fax _____ e-mail _____			
Referente per l'attivazione: <i>(i dati di accesso al sistema verranno inviati alla persona di riferimento)</i>			
Nome cognome _____		e-mail _____ tel. _____	
Referente amministrazione /contabilità:			
Nome cognome _____		e-mail _____ tel. _____	
PRENOTO GIÀ ORA A PREZZO BLOCCATO disponibile in spedizione da marzo 2017 il volume Compendio di Amministrazione del personale ed. 2017 a € 29,00 (Iva assoluta editore)	Sconto Abbonati del 50 % pari a € 14,50	Nr. ____ copie	somma di € _____ + (spese spedizione forfait pari a € 10,00)
Da subito attivabile il servizio annuale del Compendio 2017 online⁽²⁾ aggiornato trimestralmente a € 31,00 +Iva	Sconto Abbonati del 50 % pari a € 15,50 + iva	Nr. ____ postazioni	somma di € _____ + Iva

(1) Offerta valida per tutti gli abbonamenti sottoscritti entro il 31/12/2017 durata massima 12 mesi. Dall'anno successivo verrà rinnovato a prezzo di listino salvo disdetta.

(2) Il canone di abbonamento avrà una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a prezzo di listino salvo disdetta di una delle Parti a mezzo di raccomandata A/R spedita all'altra almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale.

Inviare il modulo di sottoscrizione compilato al fax 02 27718455 o via e-mail a editoria@inaz.it

Confermo l'ordine ed accetto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

Data ____/____/____

Timbro e Firma _____

Modalità di pagamento – l'ordine di abbonamento potrà essere regolato allegando:

- Bollettino di c/c p n. 60467206 intestato a Inaz Srl Soc. Unip.- nella causale: "L'informatore 2017" e il codice cliente.
 Bonifico bancario a Inaz Srl Soc. Unip. - nella causale "L'informatore 2017" e codice cliente".

da effettuarsi su: BANCA INTESA S. PAOLO SpA. Fil. 01899 - Milano - COD. IBAN - IT98 C 03069 09530 1000 00007 371

DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 22/5/99, n.185, il Cliente (qualora sia qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.1 lett b) del Decreto) ha il diritto di recedere dal contratto di restituire i Volumi ordinati purché siano nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Tale restituzione potrà essere effettuata senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal Cliente, a pena di decadenza, mediante invio di lettera raccomandata a.r. a INAZ SRL Soc. Unip. Viale Monza 268 20128 Milano, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dei Volumi. La comunicazione di cui sopra può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0227718 455 purché confermata, mediante lettera raccomandata a.r., entro le 48 (quarantotto) ore successive all'invio del fax. Tutti i resi dovranno essere autorizzati dal Servizio Clienti INAZ il quale rilascerà una autorizzazione scritta al rientro. La restituzione del Volume dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle comunicazione di autorizzazione alla resa. Le spese della spedizione saranno interamente a carico del Cliente, e non verranno accettati pacchi in contrassegno. Una volta ricevuti i Volumi e verificata la loro integrità, se i Volumi non risultano danneggiati INAZ provvederà, nel più breve tempo possibile e comunque in conformità ai termini ed alle modalità previsti al proposito dall'art. 5 comma 7 del Decreto, ad accreditare al Cliente il costo dei Volumi restituiti, trattenendo, ove necessario, l'importo delle spese di spedizione eventualmente non corrisposte dal Cliente, che resteranno definitivamente a carico del Cliente.

INAZ

INAZ SRL Soc. Unipersonale utilizzerà i dati che la riguardano esclusivamente per finalità commerciali/promozionali e verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti (Art.7) sono riportati sul sito www.inaz.it, nella sezione Privacy.